

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 338. Sentenza 10 - 14 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Soggetto non legittimato - Inammissibilità.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante ed altri interventi di psicoturgia - Norme regionali - Ricorso governativo - Impugnazione di singole disposizioni e dell'intera legge - Mancata conformità alla deliberazione governativa per ricorrere - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, artt. 5 e 6.
- Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Incidenza indebita sul merito delle scelte terapeutiche, in assenza di determinazioni a livello nazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, art. 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, e artt. 2, 32, 33, primo comma.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Esenzione da responsabilità professionale - Collegamento con le norme sostanziali sui divieti - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, art. 5.

Regione Toscana - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Ricorso governativo - Indebito intervento legislativo regionale nella scelta delle terapie praticabili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, art. 3, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma e artt. 2, 32, 33, primo comma

Pag. 9

N. 339. Ordinanza 10 - 14 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Fauna selvatica - Esercizio venatorio - Regolamentazione - Ricorso governativo - Assunto contrasto con disposizioni di principio della legge statale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata - Omissione delle parti censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana, approvata il 20 aprile 2001, artt. 4, primo comma, lett. a), 11, primo comma, lettere c), e), f), 17, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 97; statuto Regione Siciliana, artt. 14, 17 e 36; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 10, 14, 16, 21 e 30; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 30, primo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

» 18

N. 340. Ordinanza 10 - 14 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Liti fiscali pendenti - Definizione agevolata - Esclusione per le liti che pendano dinanzi alla Corte di cassazione - Prospettata irragionevole differenziazione, con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta norma di modifica della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.

– Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 21

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilità che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale - Lesione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inosservanza degli *standard* minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Richiamo alle sentenze nn. 536/2002, 226/2003 e 227/2003 della Corte costituzionale.

– Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*), legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2

» 23

N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2003 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Bilancio e contabilità pubblica - Acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche - Modifiche alla disciplina posta dalla legge finanziaria 2003 - Obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. - Sussistenza, anche per le Amministrazioni regionali, limitatamente ai servizi (caratterizzati dall'alta qualità e dalla bassa densità di lavoro) individuati con decreto ministeriale e purché il valore dei costi e delle prestazioni contrattuali superi quello previsto dalle convenzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata invasione della potestà legislativa ad essa esclusivamente spettante in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» - Violazione della competenza legislativa regionale (residuale o, in subordine, concorrente) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture - Carattere dettagliato ed analitico delle previsioni censurate - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di tutela della concorrenza - Lesione dell'autonomia amministrativa statutaria regionale.

– Legge 1° agosto 2003, n. 212 [*rectius*: decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 212], nella parte in cui modifica l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

– Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2 e 4

» 24

N. 919. Ordinanza del T.A.R. per la Sardegna del 7 luglio 2003.

Caccia - Regione Sardegna - Cacciatori non residenti nel territorio della Regione - Rinnovo dell'autorizzazione venatoria - Esclusione - Deteriore trattamento dei cacciatori non residenti rispetto a quelli residenti, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione venatoria, non giustificato da esigenze di programmazione del prelievo venatorio - Incidenza sul principio della libera circolazione di persone e beni tra le Regioni.

- Legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 98, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 120

Pag. 28

N. 920. Ordinanza del giudice di pace di Trento del 7 luglio 2003.

Procedimento civile - Procedimento davanti al Giudice di pace - Giudizio secondo equità nelle cause di valore fino a 1100 euro - Configurazione in base al diritto vivente come applicazione di un'equità sostitutiva, fondata su un giudizio di tipo intuitivo e svincolata dall'individuazione della norma giuridica astrattamente applicabile alla fattispecie - Conseguente potere del giudice di disattendere le norme sostanziali vigenti (pur se inderogabili) e di creare la sua legge personale - Mancanza di certezza del diritto - Possibilità che la decisione secondo equità affermi soluzione opposta a quella secondo diritto - Disparità di trattamento sostanziale e processuale fra situazioni analoghe (in relazione al valore della causa, alla competenza funzionale del tribunale in materia di locazioni e lavoro subordinato, ed alla stipulazione del contratto mediante moduli e formulari) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di azione e del diritto di difesa - Contrasto con il dovere dei giudici di applicare le norme precostituite alle quali sono soggetti - Limitazione del principio della ricorribilità delle sentenze in Cassazione per violazione di legge - sottrazione alla Corte costituzionale del sindacato di costituzionalità sulle leggi applicate in quanto eque (e come tali devolute al sindacato della Corte di cassazione) - Scostamento della giurisdizione dalla sua funzione tipica - Incidenza sull'affidamento del cittadino nella certezza giuridica.

- Codice di procedura civile, art. 113, comma secondo (come modificato dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e poi sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modifiche nella legge 7 aprile 2003, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 (in relazione agli artt. 40, commi sesto e settimo, 409 e 447-bis del codice di procedura civile), 24 (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, comma secondo, 111, comma settimo (in relazione all'art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), e 134

» 31

N. 921. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 luglio 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 43

N. 922. Ordinanza del Tribunale di Torino del 7 luglio 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come modificato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, per reati già «patteggiabili» prima della novella, nei quali l'imputato non aveva presentato richiesta - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla entrata in vigore della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

– Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1, comma 1 e 5, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 47

N. 923. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Salerno del 9 ottobre 2002.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udienza preliminare - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di protezione del minore.

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3 e 31 » 51

N. 924. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Venezia del 14 luglio 2003.

Imposte sui redditi - Reddito imponibile degli edifici di interesse storico o artistico - Determinazione - Prevista applicazione della minore delle tariffe d'estimo stabilite per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato - Mancato riferimento, quando l'immobile sia dato in locazione, al superiore reddito effettivo derivante dai canoni percepiti - Ingiustificata equiparazione, in deroga al diritto tributario comune, fra proprietari di immobili vincolati locati e non locati.

– Legge [1° giugno 1939, *recte*:] 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma » 54

NN. da 925 a 934. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 15 e 19 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3 e 13 » 56

N. 935. Ordinanza del giudice di pace di Vicenza del 12 settembre 2003.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilità per il giudice di disporre, in via residuale, la imputazione coatta - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27.
- Costituzione, art. 24 Pag. 62

N. 936. Ordinanza del giudice di pace di Torino del 14 luglio 2003.

Esecuzione forzata - Titoli esecutivi - Sentenze di primo grado di condanna alle spese di lite - Qualità di titolo provvisoriamente esecutivo - Esclusione (in base al diritto vivente) quando la condanna alle spese sia accessoria a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito - Contrasto con il diritto alla ragionevole durata del processo - Violazione del principio di uguaglianza e della parità delle parti nel processo - Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella situazione di aver vinto una causa - Violazione del principio di azionabilità dei diritti e dell'effettività delle garanzie processuali.

- Codice di procedura civile, combinato disposto degli artt. 282 e 474.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6 » 63

NN. da 937 a 948. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 19, 21 giugno, 11 e 16 agosto 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111 » 65

NN. da 949 a 957. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 29 luglio e 15 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 66

NN. da 958 a 962. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 17 e 16 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 71

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 338

Sentenza 10 - 14 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Soggetto non legittimato - Inammissibilità.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante ed altri interventi di psicoturgia - Norme regionali - Ricorso governativo - Impugnazione di singole disposizioni e dell'intera legge - Mancata conformità alla deliberazione governativa per ricorrere - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, artt. 5 e 6.
- Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Incidenza indebita sul merito delle scelte terapeutiche, in assenza di determinazioni a livello nazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, art. 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, e artt. 2, 32, 33, primo comma.

Regione Piemonte - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Esenzione da responsabilità professionale - Collegamento con le norme sostanziali sui divieti - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, art. 5.

Regione Toscana - Sistema sanitario - Terapia elettroconvulsivante, lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicoturgia - Divieti di utilizzo - Ricorso governativo - Indebito intervento legislativo regionale nella scelta delle terapie praticabili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, art. 3, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma e artt. 2, 32, 33, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 29 luglio 2002, depositato in cancelleria il 7 agosto 2002 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2002, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 gennaio 2003, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e della Regione Toscana, nonché l'atto di intervento del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.);

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2003 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Anita Ciavarra per la Regione Piemonte e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 29 luglio 2002 e depositato il 7 agosto 2002 (reg. ric. n. 47 del 2002) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma (tutela della salute e professioni), della Costituzione.

2. — Le censure del ricorrente cadono «segnatamente» sugli articoli 4, 5 e 6 di tale legge.

L'art. 4 (Limiti di utilizzo) introduce il divieto di praticare terapia elettroconvulsivante (TEC), lobotomia prefrontale e transorbitale e «altri simili interventi di psicoturgia» «in tutte le strutture regionali» su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza (salvo, per queste ultime, il ricorso alla sola TEC su espressa richiesta della paziente e autorizzazione del coniuge e dei «familiari diretti»).

L'art. 5 (Deontologia medica) dispone che «è eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico» che decida di non praticare TEC, lobotomia e simili interventi di psicoturgia, «salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale».

L'art. 6 (Monitoraggio, sorveglianza e valutazione) impone che i pazienti cui è stata praticata la TEC siano successivamente sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici, prevedendo a tale scopo che l'assessorato regionale istituisca procedure di valutazione e revisione dell'applicazione della TEC su scala regionale, tramite una commissione di professionisti esterni e rappresentanti locali delle associazioni di settore.

3. — Lo Stato premette che un precedente «in termini» sulla illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali di analogo contenuto sarebbe costituito dalla sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Marche n. 26 del 2001, recante divieto temporaneo, nell'ambito del territorio regionale, della pratica della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia e di altri simili interventi di psicoturgia.

In tale occasione, la Corte avrebbe ricondotto l'intervento legislativo regionale nella sfera della potestà concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute), precisando che, dedotti i principi fondamentali della materia dalla legislazione statale in vigore, confligge con gli stessi un intervento legislativo regionale fondato su «valutazioni di pura discrezionalità politica», ed avulso da conformi acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti (di regola nazionali o sovranazionali).

Tale rilievo, a parere dello Stato, è risolutivo nel caso di specie per affermare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della legge impugnata.

La Regione, difatti, non potrebbe, senza «l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche», dare indicazioni su specifiche terapie mediche, venendo ad incidere sui «diritti di personalità dei cittadini, persino costitu-

zionalmente garantiti», poiché entra in gioco «un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione» dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, necessariamente riservato allo Stato.

Allo stesso modo, secondo il ricorrente, spetterebbe allo Stato «sia configurare sia disciplinare» il campo dei diritti fondamentali del paziente (artt. 2 e 32 della Costituzione), della responsabilità, anche civile, del medico, e delle «linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica» (art. 33, primo comma, della Costituzione), che verrebbe viceversa invaso dalle disposizioni censurate.

Ciò viene affermato «in particolare» in relazione all'art. 5 della legge impugnata.

Le norme censurate, in ogni caso, contrasterebbero con i predetti articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione e con i principi recati da norme statali interposte (articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180; articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articoli 1 e 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 114 (*recte*: 115), comma 1, lett. *b*) e *d*) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; art. 47-*ter*, lett. *a*) e *b*), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300).

4. — Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Secondo la Regione, il ricorso dello Stato si fonda su un'erronea interpretazione della normativa oggetto di censura.

Essa, infatti, non interferirebbe con la ricerca scientifica e l'attività medica, ma si limiterebbe a prevedere «particolari cautele» nei riguardi di «soggetti particolarmente vulnerabili», «assicurando la riduzione dei fattori di maggiore rischio», anche al fine di prevenire azioni risarcitorie nei riguardi dell'ente pubblico erogatore della prestazione.

Sussisterebbero, peraltro, idonee terapie alternative a TEC e interventi di lobotomia, suggerite da istituzioni pubbliche e sovranazionali: la Regione richiama, in particolare, la raccomandazione UE n. 1235 del 1994.

L'intervento legislativo regionale sarebbe in definitiva fondato sulla competenza concernente la tutela della salute e, in quanto conforme ai principi individuabili in materia, si sottrarrebbe a censura di illegittimità.

5. — Con ricorso notificato il 2 gennaio 2003 e depositato l'11 gennaio 2003 (reg. ric. n. 3 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma (tutela della salute e professioni), della Costituzione.

La norma impugnata introduce il divieto, «di norma», di praticare la TEC «nel sistema regionale della Toscana» su minori, anziani e donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e comprovata necessità medica, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del paziente nel caso di minori, ovvero del paziente stesso negli altri casi, ferma restando la tutela della vita, della salute e della dignità del paziente (comma 2). Essa vieta poi in termini assoluti gli interventi di lobotomia prefrontale e transorbitale e «altri simili interventi di psicoturgia» (comma 3), e demanda alla Giunta regionale il compito di predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, linee guida sull'impiego della TEC e sulle procedure relative al consenso del paziente e all'autorizzazione all'intervento, «su conforme indicazione della comunità scientifica toscana e acquisito il parere della Commissione regionale di bioetica» (comma 4).

6. — Il ricorrente riproduce le medesime censure mosse avverso la legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, soffermandosi poi in particolare sul comma 4 dell'art. 3 della legge toscana.

Al ricorrente appare incostituzionale l'attribuzione alla Giunta del potere di adottare, mediante atto amministrativo neppure regolamentare, linee guida sull'impiego della TEC.

Né si potrebbe ritenere invocabile in senso opposto l'intervento preventivo della «comunità scientifica toscana», poiché a tale espressione linguistica non corrisponde «un'entità istituzionale organizzata»; in ogni caso,

non sarebbe razionale ricorrere all'opinione dei soli esperti toscani, a fronte di profili scientifici di «dimensione internazionale», specie se si valuta il rischio di divergenze rispetto alle indicazioni promananti dagli organismi tecnici nazionali.

7. — Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

8. — In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Piemonte ha depositato memoria illustrativa, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Viene eccepita anzitutto l'inammissibilità del ricorso, a causa della dedotta «mancata specificazione dell'oggetto della questione», dovuta al fatto che il Governo avrebbe impugnato l'intero testo della legge regionale, pur enunciando profili di incostituzionalità in ordine ai soli articoli 4, 5 e 6.

Nel merito, la resistente contesta che le norme denunciate confliggano con gli articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, essendo esse tese a preservare la dignità dell'individuo, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente attinente alla «tutela della salute», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la legge non interferirebbe con le funzioni mediche diagnostiche e curative, ma si limiterebbe a stabilire «particolari cautele», specie nei confronti di «soggetti particolarmente vulnerabili». Né vi sarebbe incisione sulla sfera di libertà della ricerca scientifica.

Parimenti, ritiene la Regione che la legge impugnata non contrasti con i principi desumibili dalle norme imposte richiamate nel ricorso dello Stato.

Quanto alla legge n. 180 del 1978, in particolare, si sottolinea che le norme censurate sarebbero rispettose del principio di volontarietà dell'intervento terapeutico, né ostacolerebbero l'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto della dignità della persona.

Quanto alla legge n. 833 del 1978, poi, vi sarebbe piena armonia tra le disposizioni regionali e gli articoli 33, 34 e 35 della normativa statale, tesi a garantire l'acquisizione del consenso e della partecipazione del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Peraltro, continua la Regione resistente, ulteriori disposizioni della legge n. 833 del 1978 troverebbero corrispondenza nella legge impugnata: vengono a tale proposito ricordati l'art. 1, in quanto inteso a preservare la tutela della salute nel rispetto della dignità e libertà del paziente, e l'art. 2, volto a promuovere particolari precauzioni a favore di donne in stato di gravidanza, minori, anziani, e a favorire il recupero e il reinserimento sociale dei malati di mente.

Infine, la legge regionale sarebbe in armonia con i principi desumibili dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 502 del 1992.

In particolare, gli articoli 1 e 2 della legge oggetto di ricorso dettano, secondo la ricostruzione della difesa regionale, «le premesse generali giustificative» dell'intervento legislativo; l'art. 3, esigendo il consenso informato del paziente, preceduto da adeguata informazione, concretizzerebbe «principi generali di corretta condotta sanitaria e deontologica del personale medico», in armonia con quanto previsto dalla circolare 15 febbraio 1999 del Ministro della sanità.

L'art. 4, prescrivendo divieti nel ricorso alla TEC, alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicoturgia, troverebbe a proprio fondamento «risultanze scientifiche accreditate» da cui si desumerebbe l'inefficacia di tali interventi, la dannosità degli stessi per la salute dei pazienti, e soprattutto delle donne in stato di gravidanza, dei bambini, degli anziani, ed infine la sussistenza di adeguate terapie alternative.

Né sarebbe invocabile la libertà del medico di determinare la cura ritenuta idonea, poiché «il legislatore non è subordinato all'assioma del sovrano discernimento scientifico del medico».

Non si tratterebbe, perciò, di compromettere il diritto dell'individuo alla cura, ma di «rafforzarlo», garantendo l'idoneità della stessa nella struttura sanitaria regionale.

L'art. 5 avrebbe lo scopo di «salvaguardare il medico», che voglia optare per terapie alternative.

L'art. 6, infine, istituisce un «controllo scientifico della terapia elettroconvulsivante».

Con tali disposizioni, conclude la resistente, adottate nell'esercizio di una potestà affidata costituzionalmente alla Regione, non si comprime la libertà di esercizio dell'arte medica, ma si responsabilizzano invece gli operatori sanitari, in fase di scelta del trattamento terapeutico «di minore pericolosità e di esito scientificamente accertato».

9. — A propria volta la Regione Toscana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria illustrativa.

La resistente premette di aver inteso uniformarsi, con la legge impugnata, alle indicazioni tracciate da questa Corte con la sentenza n. 282 del 2002: quest'ultima, in particolare, non avrebbe voluto precludere al potere legislativo (sia statale che regionale) spazi di disciplina, ed eventualmente di divieto, di pratiche mediche, a condizione, tuttavia, che l'inefficacia o la dannosità delle stesse fosse acclarata a livello scientifico.

Nel caso di specie, prosegue la difesa regionale, il legislatore toscano non ha mancato di fondare il proprio intervento su un'accurata fase istruttoria di carattere tecnico-scientifico, al termine della quale sarebbero state puntualmente recepite le direttive impartite dal Consiglio superiore della sanità, dall'Osservatorio per la tutela della salute mentale, dal Comitato nazionale di bioetica, come trascritte nella circolare 15 febbraio 1999 del Ministro della sanità.

Preme alla Regione sottolineare che, in quest'ottica, non si sarebbe inteso vietare in termini assoluti la TEC, ma piuttosto affidarsi alla prudente valutazione del caso concreto da parte del sanitario responsabile, secondo le linee tracciate dalla legge impugnata (che, rammenta la Regione, esprime un divieto operante solo «di norma» e solo a favore di «soggetti deboli»).

Così legiferando, si sarebbe preservata la stessa autonomia professionale del medico, in accordo con l'art. 29 del codice di deontologia, quanto alla necessità che quest'ultimo garantisca «da ogni sopruso» minori, anziani e disabili.

Quanto al divieto concernente la lobotomia, esso, secondo la Regione Toscana, sarebbe fondato su un pacifico orientamento della scienza medica, e risulterebbe meramente riproduttivo di un precetto già desumibile direttamente dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 5 del codice civile.

Né sarebbe pertinente il richiamo operato dal ricorso alle norme interposte di cui alla legge n. 180 del 1978 e n. 833 del 1978, e di cui agli articoli 1 e 14 del d.lgs. n. 502 del 1992: da esse non sarebbe dato desumere principi applicabili alla fattispecie (quanto ai primi due testi normativi appena richiamati), o comunque confliggenti con le disposizioni censurate (quanto al d.lgs. n. 502 del 1992).

Ne segue, secondo la Regione, l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Parimenti, sulla scorta di quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 282 del 2002, dovrebbe escludersi la violazione degli articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione.

In ordine agli articoli 2 e 32 della Costituzione, ciò dovrebbe affermarsi poiché la Corte «ha negato che il limite dei livelli essenziali possa estendere la riserva di legislazione dello Stato sino a ricomprendervi anche la disciplina in ordine alle pratiche terapeutiche»; in ordine all'art. 33 della Costituzione, la Corte avrebbe già escluso l'invasione dell'area dell'ordinamento civile da parte del legislatore regionale, quando questi ponga «regole concrete di condotta» cui i soggetti dell'ordinamento sono tenuti ad attenersi nell'esercizio della propria attività professionale.

10. — Con atto depositato fuori termine ha spiegato intervento nel giudizio promosso avverso la legge regionale del Piemonte (reg. ric. n. 47 del 2002) il Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.), definendosi «associazione non riconosciuta senza scopo di lucro», interessata ad aderire alla difesa della Regione Piemonte e chiedendo il rigetto del ricorso.

11. — All'udienza pubblica del 30 settembre 2003, in sede di discussione, le difese dello Stato e delle Regioni hanno illustrato le rispettive ragioni e ribadito le conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in diritto

1. — Con due distinti ricorsi di analogo tenore, il Presidente del Consiglio ha impugnato (reg. ric. n. 47 del 2002) la legge regionale del Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), e (reg. ric. n. 3 del 2003) l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale della Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).

Le due leggi regionali hanno lo stesso oggetto, anche se la disciplina in esse contenuta è parzialmente diversa. In particolare, entrambe le leggi esordiscono con disposizioni che enunciano genericamente finalità di sviluppo sociale «verso obiettivi di progresso democratico» e di «intervento a tutela della salute dei cittadini» (art. 1 della legge del Piemonte; art. 1 della legge della Toscana), e proclamano l'adesione delle due Regioni «ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa» e alle disposizioni nazionali «in materia di diritti umani» (art. 2 della legge del Piemonte; art. 2 della legge della Toscana, che prosegue elencando taluni documenti internazionali in tema di psichiatria e diritti umani).

La legge piemontese contiene poi un articolo 3 che disciplina il «consenso informato» in relazione alla pratica della terapia elettroconvulsivante (TEC). L'articolo 4 stabilisce che «è fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la TEC sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della TEC venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'articolo 3»; e che «viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e transorbitale, ad altri simili interventi di psicoturgia». Ai sensi dell'articolo 5 «è eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla TEC, alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicoturgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale». Infine l'articolo 6, sotto la rubrica «Monitoraggio, sorveglianza e valutazione», prevede che «tutte le TEC sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanità metterà in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della TEC su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore».

A sua volta l'art. 3 della legge toscana, al comma 1, detta norme sul consenso informato in relazione alla pratica della TEC; al comma 2 stabilisce che «di norma, nel sistema sanitario regionale della Toscana non si ricorre all'utilizzo della TEC sui minori, sugli anziani oltre il sessantacinquesimo anno di età e sulle donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e comprovata necessità medica, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del paziente nel caso dei minori, ovvero dal (*recte*: del) paziente stesso negli altri casi e secondo le modalità indicate al comma 1, sempre e comunque salvaguardando la tutela della vita, della salute e della piena dignità del paziente». Il successivo comma 3 recita che «nel sistema sanitario regionale della Toscana non si utilizzano la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia». Il comma 4 prevede che «apposite linee guida sull'utilizzo della TEC e sulle procedure relative al consenso e all'autorizzazione sono adottate dalla Giunta regionale, su conforme indicazione della comunità scientifica toscana e acquisito il parere della Commissione regionale di bioetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge». L'art. 4, infine, prevede «una attenta sorveglianza per monitorare e valutare indicazioni, frequenza, procedure ed esiti delle applicazioni», e dispone che gli interventi di TEC siano «corredati da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici», assicurando che i pazienti siano successivamente sottoposti a verifiche e controlli sanitari.

I ricorsi fanno riferimento alla sentenza di questa Corte n. 282 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Marche relativa alla stessa materia, e in particolare alle affermazioni in tale decisione contenute circa l'autonomia del medico, che opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze, e circa il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale di un intervento legislativo regionale non fondato su acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti, di norma nazionali o sovranazionali.

Questo precedente confermerebbe, secondo il ricorrente, che le disposizioni impugnate — la legge piemontese e «segnatamente» gli articoli 4, 5 e 6 di essa, da una parte, l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge toscana, dall'altra — eccederebbero la competenza regionale e contrasterebbero con gli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma (professioni e tutela della salute), della Costituzione, nonché con i principi recati da diverse leggi statali, e precisamente l'art. 114 (*recte*: 115), comma 1, lettere *b*) e *d*), del d.lgs. n. 112 del 1998, e l'art. 47-*ter*, lettere *a*) e *b*), del d.lgs. n. 300 del 1999 (in tema di riserva allo Stato di funzioni concernenti l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche, di manuali e istruzioni tecniche, di indirizzi generali e coordinamento in materia sanitaria); gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge n. 180 del 1978 e gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 (in tema di accertamenti e di trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, in particolare per malattia mentale); gli artt. 1 e 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni (in tema di livelli essenziali di assistenza medica e di diritti dei cittadini nell'ambito del servizio sanitario nazionale).

Ad avviso del ricorrente, i legislatori regionali non potrebbero, senza l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche, dare indicazioni su singole terapie, così incidendo su diritti fondamentali dei cittadini; le decisioni in materia si collocherebbero in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria.

Le disposizioni impugnate invaderebbero altresì l'«area concettuale» dei diritti fondamentali del paziente e la contigua area delle responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, nonché, in parte, della ricerca in campo medico, violando così gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione.

A proposito dell'art. 3, comma 4, della legge toscana, che prevede «linee guida» emanate dalla Giunta regionale sull'applicazione della TEC, su conforme indicazione della «comunità scientifica toscana», il ricorrente aggiunge che a siffatta comunità scientifica non corrisponde un'«entità istituzionale organizzata e dotata di legittimi esponenti», e comunque che non sarebbe razionale riservare alla dimensione regionale l'espressione di tali indicazioni, che potrebbero anche contrastare con quelle espresse dalle istituzioni tecnico-specialistiche nazionali.

2. — È opportuno che i due giudizi, aventi ad oggetto leggi regionali sullo stesso tema e parzialmente coincidenti nel contenuto, siano riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. — Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato, peraltro tardivamente, nel giudizio relativo alla legge piemontese, dal Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.) di Milano. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (*cfr.*, da ultimo, sentenze n. 49 del 2003, n. 303 del 2003, n. 307 del 2003 e n. 315 del 2003).

4. — Il giudizio relativo alla legge regionale della Toscana ha ad oggetto, come si è detto, i soli commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, relativi rispettivamente ai limiti di utilizzo della TEC, al divieto di utilizzo della lobotomia e di altri interventi cosiddetti di psicoturgia, e alle linee guida regionali sull'utilizzo della TEC e sulle relative procedure.

Il ricorso avverso la legge regionale del Piemonte, invece, impugna l'intera legge, anche se poi le censure sono riferite «segnatamente» agli articoli 4, 5 e 6, relativi rispettivamente ai limiti di utilizzo della TEC e al divieto di utilizzo della lobotomia e di simili interventi di psicoturgia (art. 4), alla responsabilità professionale del medico (art. 5), al monitoraggio, sorveglianza e valutazione della pratica della TEC (art. 6).

Tuttavia la delibera del Consiglio dei ministri, relativa all'impugnazione della legge piemontese, è esplicita nel senso che il Governo ha determinato di impugnare il solo articolo 4, al quale soltanto sono riferite anche le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo.

Poiché l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione governativa (*cfr.* sentenza n. 315 del 2003), sono dunque inammissibili le questioni sollevate nei confronti degli articoli 5 e 6 della legge piemontese (e più in generale nei confronti dell'intera legge), ferma restando la valutazione di questa Corte in ordine all'eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte.

In definitiva, pertanto, l'oggetto dei due giudizi viene in larga parte ad essere il medesimo: esso riguarda le disposizioni delle due leggi che pongono limiti o divieti all'utilizzo della TEC, della lobotomia e di altri simili interventi di psichirurgia, cui si aggiunge, nel caso della legge toscana, la previsione di linee guida regionali per l'utilizzo della TEC e le relative procedure.

5. — Le questioni sono fondate.

5.1. — Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, nella sentenza n. 282 del 2002, relativa ad una legge regionale delle Marche (che sospendeva, nel territorio regionale, l'applicazione della TEC, della lobotomia e di altri simili interventi di psichirurgia), che scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie — la cui adozione ricade in linea di principio nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione — non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi — di norma nazionali o sovranazionali — a ciò deputati», né costituiscano «il risultato di una siffatta verifica».

Si può ora aggiungere che stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi «all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica» (sentenza n. 282 del 2002), diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Da ciò discende che interventi legislativi regionali, posti in essere nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di — o in difformità da — determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola Regione.

Nei limiti dei principi fondamentali, nulla vieta invece che le Regioni, responsabili per il proprio territorio dei servizi sanitari, dettino norme di organizzazione e di procedura, o norme concernenti l'uso delle risorse pubbliche in questo campo: anche al fine di meglio garantire l'appropriatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie per l'utilizzo di mezzi terapeutici rischiosi o destinati ad impieghi eccezionali e ben mirati, come è riconosciuto essere la terapia elettroconvulsivante (in questo ambito possono collocarsi discipline sul consenso informato o sulle procedure di monitoraggio, sorveglianza e valutazione, quali quelle contenute anche in disposizioni delle leggi di cui è giudizio, estranee all'oggetto delle impugnazioni ritualmente proposte: artt. 3 e 6 della legge del Piemonte; art. 3, comma 1, e art. 4 della legge della Toscana).

Per altro verso, va da sé che la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d. psichirurgia di cui è parola nelle leggi impugnate) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell'integrità dei pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell'ambito di previsione di generali divieti.

5.2. — L'articolo 4 della legge regionale del Piemonte contrasta palesemente con i principi ora indicati, là dove pone divieti di utilizzo delle pratiche e degli interventi in questione (sia pure con esclusione di determinate ipotesi nel caso di impiego della TEC su donne in gravidanza, condizionato peraltro, impropriamente, ad autorizzazioni del coniuge e dei «familiari diretti» della paziente, non coerenti con i principi fondamentali in tema di consenso informato).

Lo stesso deve dirsi per il comma 3 dell'art. 3 della legge toscana, che a sua volta dispone un semplice divieto degli interventi di psichirurgia.

Ma a non diversa conclusione deve giungersi anche a proposito del comma 2 dello stesso art. 3 della legge toscana, che pone «di norma» un divieto di utilizzo della TEC su determinate categorie di pazienti, eccettuando talune ipotesi di «eccezionale e comprovata necessità medica». Nella misura in cui a tale disposizione si voglia, come è doveroso, attribuire un significato normativo, e non solo di generico e inutile riconoscimento delle autonome responsabili determinazioni dei medici, anche questa norma finisce per rappresentare un intervento di merito nella scelta delle terapie praticabili, precluso, per le ragioni esposte, al legislatore regionale.

5.3. — Anche l'art. 3, comma 4, della legge toscana, che rinvia a «linee guida» non solo sulle procedure di consenso e di «autorizzazione» ma anche «sull'utilizzo della TEC», da adottarsi dalla Giunta regionale «su conforme indicazione della comunità scientifica toscana», è in contrasto con i principi esposti.

Infatti il riferimento limitativo ad una non meglio precisata «comunità scientifica toscana» come base tecnica per l'elaborazione delle linee guida si pone in contraddizione con il carattere, di norma nazionale o sovranazionale, delle acquisizioni e delle valutazioni tecnico-scientifiche sul cui fondamento i sanitari sono chiamati ad operare, non potendosi certo ammettere, per la stessa ragione per cui è precluso un intervento legislativo regionale sul merito delle scelte terapeutiche, un vincolo, in una sola Regione, a rispettare indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica.

6. — Pur restando escluse dall'oggetto del giudizio le altre norme della legge del Piemonte, non validamente impugnate, questa Corte non può omettere di rilevare che l'art. 5 della stessa legge, che dispone la «eliminazione» di ogni «riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere» alla TEC e agli interventi vietati dall'art. 4 (salvo poi, contraddittoriamente, richiamarsi alla normativa sulla responsabilità professionale), si pone in inscindibile nesso con l'articolo 4, oggetto delle censure del ricorrente e della dichiarazione di illegittimità costituzionale. L'esenzione da responsabilità di cui ivi si discorre non può infatti che collegarsi alle norme sostanziali sui divieti di utilizzo delle pratiche in questione, disposti dall'art. 4.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 5 deve essere dichiarato illegittimo per illegittimità consequenziale.

7. — Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) *Dichiara inammissibile l'intervento del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.) di Milano nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;*

b) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia);*

c) *Dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002;*

d) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, diverse da quelle di cui ai capi b) e c), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;*

e) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 339

Ordinanza 10 - 14 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Fauna selvatica - Esercizio venatorio - Regolamentazione - Ricorso governativo - Assunto contrasto con disposizioni di principio della legge statale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata - Omissione delle parti censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana, approvata il 20 aprile 2001, artt. 4, primo comma, lett. *a)*, 11, primo comma, lettere *c)*, *e)*, *f)*, 17, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 97; statuto Regione Siciliana, artt. 14, 17 e 36; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 10, 14, 16, 21 e 30; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 30, primo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma lett. *a)*, 11, primo comma lettere *c)*, *e)*, *f)*, 17, 20 e 21 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili”», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 aprile 2001, depositato in Cancelleria il 7 maggio successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2001.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 27 aprile 2001 e depositato il 7 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia, 1, 10, 14, 16, 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), 30, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, primo comma lett. *a*), 11, primo comma lettere *c*), *e*), *f*), 17, 20 e 21 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001 (disegni di legge nn. 1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131), recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili»»;

che, secondo il ricorrente, le norme censurate si discosterebbero dai principi generali posti dalla legge statale n. 157 del 1992 o esulerebbero dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o ancora costituirebbero palese violazione di precetti costituzionali;

che, in particolare, secondo il Commissario dello Stato, l'art. 4, primo comma, lett. *a*) della legge censurata, nell'attribuire il potere di individuazione delle zone del demanio forestale in cui è consentito l'esercizio venatorio alle ripartizioni faunistico-venatorie senza che il relativo provvedimento debba essere adottato d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, chiamata ora solo ad esprimere un parere favorevole che si intende peraltro acquisito per silenzio assenso trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, contrasterebbe con l'art. 21, primo comma, lett. *c*) della legge n. 157 del 1992, che vieta la caccia nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

che la riduzione del ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali nell'adozione del provvedimento, peraltro in assenza di un espresso richiamo all'obbligatorio parere dell'INFS, non garantirebbe il patrimonio faunistico la cui tutela costituisce un preciso obbligo posto dalla legge nazionale (art.1 della legge n. 157 del 1992) ed affermato nella giurisprudenza di questa Corte anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 35 del 1995);

che le disposizioni dell'art. 11, primo comma, lett. *c*) e lett. *e*) della legge censurata, nel prevedere, rispettivamente, che, qualora una provincia abbia una superficie destinata a protezione della fauna selvatica superiore al 25% del territorio agro-silvo-pastorale, l'ambito territoriale di caccia possa corrispondere con la porzione del territorio in cui è possibile esercitare l'attività venatoria e che le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria e Ustica facciano parte degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della provincia di appartenenza, sarebbero, a giudizio del ricorrente, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 14 della legge n. 157 del 1992, che prevede la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in ATC omogenei e delimitati da confini naturali, al fine di «pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» e di conferire «specifico rilievo anche alla dimensione della comunità locale in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria» (Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2000);

che in contrasto con i principi posti dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992 sarebbe altresì la disposizione della lettera *f*) del medesimo art. 1, primo comma, laddove consente l'iscrizione, anche in soprannumero, negli ATC, del cacciatore che abbia conseguito la licenza nel corso della stagione venatoria, facendo prevalere, in violazione anche degli artt. 3 e 97 Cost., l'interesse del cacciatore neofita rispetto alla tutela del patrimonio faunistico;

che l'art. 17 della legge censurata sarebbe in contrasto con l'art. 10 lett. *e*) e con l'art. 16, primo, secondo e quarto comma, della legge n. 157 del 1992 e costituirebbe una palese interferenza del legislatore regionale in materia penale, in quanto consentirebbe anche nelle aziende agro-venatorie le gare e gli allenamenti di caccia alternativi e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento durante l'anno solare;

che del pari costituirebbe interferenza nel sistema sanzionatorio penale la norma contenuta nell'art. 20 della legge censurata nella parte in cui prevede che possano essere individuate quali zone contigue alle aree naturali protette, anche porzioni delle zone D dei parchi, rendendo così praticabile e lecita la caccia in tali aree, nonostante il divieto posto dall'art. 11, terzo comma, lett. *a*) della legge n. 394 del 1991, in violazione degli artt. 30, primo comma, della suddetta legge e dell'art. 30, primo comma, lett. *d*) della legge n. 157 del 1992;

che l'art. 21 della legge censurata configurerebbe, infine, una evidente violazione del regime delle competenze previsto dagli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto speciale, introducendo, relativamente alle istanze per l'esercizio venatorio, una implicita modifica alla disciplina dell'imposta di bollo contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

che, in successiva memoria, il Commissario dello Stato ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuta la promulgazione della legge con esclusione delle disposizioni sottoposte al sindacato di questa Corte.

Considerato che questa Corte ha ritenuto, nella recente sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva «la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione siciliana», tutto ciò fino all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili”», è stata promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 195 del 2001 e n. 382 e 381 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 340

Ordinanza 10 - 14 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Liti fiscali pendenti - Definizione agevolata - Esclusione per le liti che pendano dinanzi alla Corte di cassazione - Prospettata irragionevole differenziazione, con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta norma di modifica della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dalla Corte di cassazione — sezione tributaria, sul ricorso proposto da Cervello Salvatore contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza del 21 gennaio 2003, la Corte di cassazione — sezione tributaria, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), «nella parte in cui esclude la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali ove queste pendano innanzi alla Corte di cassazione»;

che la norma censurata prevede che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d'appello, possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma rapportata al valore della lite (art. 16, comma 1, della legge n. 289 del 2002, nel testo precedente le modifiche introdotte dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità», aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27);

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* espone che l'Ufficio delle imposte dirette di Catania e l'Ufficio IVA della stessa città notificavano distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni 1983 e 1984, all'esercente una attività di autotrasporti, che li impugnava innanzi al giudice tributario;

che i ricorsi proposti dal contribuente venivano accolti dalla commissione tributaria di primo grado;

che la commissione tributaria di secondo grado, adita dall'amministrazione finanziaria, riconosceva la legittimità della pretesa erariale relativa al recupero dell'IVA e, successivamente, la Commissione tributaria centrale accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dal contribuente;

che, avverso tale ultima decisione, il suddetto contribuente ricorreva per cassazione, formulando, nel corso del giudizio, istanza di differimento della udienza di discussione del ricorso, in relazione alle disposizioni in materia di condono fiscale introdotte dalla citata legge n. 289 del 2002;

che il remittente, ritenuta la rilevanza della questione, evidenzia che la norma denunciata non consente una interpretazione estensiva, in quanto nega al contribuente, la cui lite sia pendente davanti alla Corte di cassazione, di usufruire della definizione agevolata della controversia fiscale;

che, a tal fine, neppure potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 7 della legge n. 289 del 2002 in tema di definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, né quella stabilita dall'art. 8 della stessa legge (integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), né, infine, quella di cui all'art. 9 della citata legge (definizione automatica per gli anni pregressi);

che l'esclusione della definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione contrasta, ad avviso del remittente, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto carente di ragionevole giustificazione e tale da comportare un regime giuridico peggiore rispetto a quello stabilito per la definizione dei tributi locali dall'art. 13 della legge n. 289 del 2002, il quale prevede la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado del giudizio;

che la predetta esclusione viola, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, in quanto discrimina l'esercizio del diritto di difesa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, rilevato che in sede di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, è stata estesa anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione la possibilità di chiusura delle liti fiscali pendenti, ha chiesto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003;

che, per effetto di tale modifica, l'art. 16, comma 1, della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma rapportata al valore della lite (per la cui disciplina temporale vedi ora il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 212);

che, pertanto, il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione;

che la sopravvenuta modificazione della norma censurata impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione - sezione tributaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilità che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale - Lesione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inosservanza degli *standard* minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Richiamo alle sentenze nn. 536/2002, 226/2003 e 227/2003 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilio (delibera C.M. 3 ottobre 2003);

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s).

1. — La Regione dell'Umbria ha emanato una legge, la n. 17 del 2003 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003), con la quale interviene sulla precedente l.r. 17 maggio 1994, n. 14, contenente norme «per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

La modifica delle precedenti disposizioni interviene nel senso di ampliare la possibilità di prelievo faunistico venatorio, anticipando la possibilità di cacciare talune specie fino al 1° settembre di ciascun anno.

La norma regionale è quindi derogatoria del disposto della legge dello Stato n. 157/1992, la quale all'art. 18 prevede degli archi temporali massimi per la cacciabilità delle diverse specie.

Orbene, la Regione Umbria ha provveduto ad abrogare il riferimento a tali archi temporali massimi ed invalidabili, precedentemente contenuto nella l.r. 14/1994, semplicemente specificando che «Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità».

2. — L'art. 18, comma 2, della legge 157/1992 autorizza le Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e finale ai fini della cacciabilità delle specie, però con un duplice limite:

a) motivazione in relazione a specifiche situazioni e necessità locali, delle quali non è fatta parola nella l.r., che non dà qualificazione alle eventuali deroghe;

b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di razionalità e pianificazione. Nel nuovo testo della l.r. approvata si disciplina solo la procedura di deroga, non anche la necessità di azione in forma pianificata;

c) il rispetto degli archi temporali massimi, previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92, differenziati per varie tipologie faunistiche, e volto a preservare l'integrità delle specie e prevenire abusi nella caccia.

3. — La normativa regionale, sicuramente derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si pone dunque in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente prevista. Deve, in particolare, registrarsi il contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., il quale affida la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà esclusiva dello Stato.

Non possono sussistere dubbi sull'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base nazionale, dal momento che il tema è già stato ampiamente affrontato dalle recenti sentt. 536/02, 226/03 e 227/03 della Corte, che hanno chiaramente censurato disposizioni regionali le quali avevano ampliato a dismisura i limiti del calendario venatorio regionale.

4 — La violazione di competenza concretata dalla legge regionale umbra si ripercuote altresì su di un altro rilevante profilo di tutela costituzionale. Ci si riferisce al rispetto della normativa comunitaria, che è posto dall'art. 117, comma 1, Cost. quale limite per entrambe le potestà legislative (statale e regionale); esso deve essere difeso dallo Stato in sede di giudizio su interventi legislativi regionali che contrastino con la Costituzione e/o le fonti del diritto comunitario, al fine di evitare che l'Italia debba rispondere dei danni arrecati da dette violazioni, violando gli obblighi posti dall'art. 10 C.E.

Nel caso di specie in giurisprudenza si è avuto modo di osservare come la normativa comunitaria, ancorché evidentemente non fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi dette norme in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai differenti tra loro), vuole garantire uno standard minimo di tutela ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (dir. 79/409/CEE). Non si può non convenire che estensioni ad oltranza del calendario venatorio vadano in senso peggiorativo di detto standard cui la comunità vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha più precisamente definito, con la legge 157/1992. Anche su questo punto deve farsi riferimento alle sentt. 226 e 227 del 2003.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s).

Roma, addì 9 ottobre 2003

AVVOCATO DELLO STATO: Maurizio FIORILLI

03C1181

n. 73

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2003
(della Regione autonoma Valle d'Aosta)*

Bilancio e contabilità pubblica - Acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche - Modifiche alla disciplina posta dalla legge finanziaria 2003 - Obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. - Sussistenza, anche per le Amministrazioni regionali, limitatamente ai servizi (caratterizzati dall'alta qualità e dalla bassa densità di lavoro) individuati con decreto ministeriale e purché il valore dei costi e delle prestazioni contrattuali superi quello previsto dalle convenzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata invasione della potestà legislativa ad essa esclusivamente spettante in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» - Violazione della competenza legislativa regionale (residuale o, in subordine, concorrente) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture - Carattere dettagliato ed analitico delle previsioni censurate - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di tutela della concorrenza - Lesione dell'autonomia amministrativa statutaria regionale.

- Legge 1° agosto 2003, n. 212 [*rectius*: decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 212], nella parte in cui modifica l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2 e 4.

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Carlo Perrin, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. 3561 del 29 settembre 2003 (all. 1) di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 1° agosto 2003, n. 212, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, S.O. serie generale n. 185, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.», nella parte in cui apporta modificazioni all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) (all. 2).

F A T T O

Con ricorso n. 19/2003, depositato in data 7 marzo 2003, la Regione autonoma Valle d'Aosta, al pari di altre regioni italiane, ha sollevato in via principale la questione di legittimità costituzionale della legge finanziaria per il 2003, n. 289/2002, ritenendo alcune disposizioni ivi contenute lesive sotto molteplici profili dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni, e segnatamente della Regione autonoma ricorrente.

Nelle more della decisione del predetto ricorso, il legislatore statale è nuovamente intervenuto sui medesimi temi già oggetto della contestata legge finanziaria, arrecando ancora una volta una grave lesione delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, ed in particolare alle Regioni a statuto speciale. Con la legge indicata in epigrafe, infatti, sono state apportate alcune modificazioni all'originario testo dell'art. 24 della legge n. 289/2002, introducendo una nuova disciplina di dettaglio in tema di contratti di appalto pubblici.

Le nuove disposizioni continuano ad essere affette anche dai medesimi vizi delle precedenti, ma determinano altresì un nuovo e ulteriore pregiudizio per le competenze regionali, aggravando la lesività del contenuto precettivo e della portata di quelle già impugnate. Deve essere pertanto proposto il presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 212/2003, nella parte in cui modifica l'art. 24, legge n. 289/2002, e ciò alla luce dei seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 118 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione degli artt. 2 e 4, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

1. — In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), dello statuto della Valle d'Aosta, la regione è titolare di competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione». In tale materia, ai sensi dell'art. 4, la regione esercita anche le funzioni amministrative

Ora, è di piana evidenza che la legge impugnata, disciplinando l'acquisto di beni e servizi da parte degli uffici dell'amministrazione regionale per il loro funzionamento (e regolando, per soprammercato, la responsabilità dei pubblici dipendenti che sottoscrivono i relativi contratti) incide appunto nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione». Essa, pertanto, si appalesa radicalmente illegittima, per violazione dello Statuto di autonomia, per invasione di una materia di competenza esclusiva della ricorrente.

2. — Anche a voler prescindere dalla decisiva censura che precede, l'illegittimità della legge impugnata non verrebbe meno. Occorre, infatti, sottolineare l'atteggiamento generale del legislatore statale, che emerge, così come dalla legge finanziaria 2003, anche dalla legge n. 212/2003 qui impugnata: la tendenza del legislatore statale è evidentemente quella di continuare a legiferare come se la riforma costituzionale dell'ottobre 2001 non avesse lasciato tracce. Da un lato, si assiste a continue incursioni della legge statale in materie di esclusiva competenza regionale e, dall'altro, si incontrano norme di analitico dettaglio anche nei settori di legislazione concorrente.

Entrambi questi atteggiamenti appaiono in netto contrasto con i principi enunciati dalla Carta costituzionale e, pertanto, le disposizioni normative in cui essi trovano espressione sono senza dubbio gravemente illegittime. Se, infatti, fino alla riforma costituzionale del 2001 la legge statale era fonte a competenza generale — sia pure subordinata alla Costituzione —, ora essa deve fondare la propria competenza non su una presunzione generale in proprio favore, bensì su uno dei «titoli» costituiti, da un lato, dall'art. 117, comma 2 (materie di esclusiva competenza dello Stato) e comma 3 (materie di competenza legislativa concorrente), e, dall'altro, dalle altre disposizioni costituzionali dalle quali sia desumibile una riserva o una preferenza a favore della legge statale.

Spetta invece alle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4, «la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata legislazione dello Stato», fermo restando quanto stabilito per le regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti, che riconoscono al legislatore regionale la potestà esclusiva in alcuni specifici settori (*cf.* art. 2, legge costituzionale n. 4/1948).

Peraltro, anche nei settori di competenza concorrente, il legislatore statale deve comunque limitarsi a fissare larghe direttive di principio e non può, viceversa, spingersi a legiferare in maniera completa e dettagliata, dovendo lasciando alle Regioni ambiti di manovra compatibili con la natura regolativa — e non meramente attuativa — della loro competenza.

Ciò vale anche per le regioni a statuto speciale, per le quali l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, precisa che «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Alla luce di quanto sin qui rilevato, non può che concludersi per l'inammissibilità di un intervento legislativo statale che consista nell'enunciazione di norme di dettaglio — per quanto cedevoli possano essere — nelle materie elencate nell'art. 117, comma 3 della Costituzione, a maggior ragione, un siffatto intervento deve ritenersi inammissibile in tutte le materie non espressamente indicate nel testo costituzionale, per le quali vale il principio della esclusività delle prerogative regionali, così come in tutte le materie indicate dallo statuto speciale come ambiti di potestà legislativa esclusiva della Regione.

Ciò premesso, anche ove si ritenesse che la materia incisa dalla legge impugnata sia quella dei contratti d'appalto pubblici, e anche prescindendo dalla qualificazione di tale materia come settore di esclusiva competenza regionale ovvero come ambito di legislazione concorrente, non può che ravvisarsi un grave quanto evidente vizio di incostituzionalità nelle disposizioni censurate, dal momento che esse si configurano quali norme di analitico dettaglio.

3. — Venendo ad un esame puntuale delle disposizioni introdotte con la legge censurata nell'originario testo della finanziaria 2003, si segnalano in particolare due rilevanti novità, direttamente incidenti sull'autonomia regionale.

In primo luogo, la legge n. 212/2003 circoscrive l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP da parte di alcune pubbliche amministrazioni, limitandolo alle sole ipotesi in cui si debbano acquistare beni o servizi caratterizzati «dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro», e demandando poi al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di indicare con decreto quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione (nuovi commi 3 e 3-*bis* dell'art. 24). Nel testo originario dell'art. 24, legge n. 289/2002, invece, invece, non si poneva alcun limite.

In secondo luogo, viene contestualmente introdotta una nuova disposizione (comma 4-*bis* dell'art. 24) che consente la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP solo quando il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni CONSIP.

Resta invariato, invece, il comma 9 dell'art. 24, che qualifica le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 come «norme di principio e coordinamento» per le Regioni, lasciando così intendere che le altre statuizioni contenute nell'art. 24 debbano viceversa ritenersi norme di dettaglio vincolanti per le amministrazioni regionali.

La palese illegittimità della legge n. 212/2003 *in parte qua* è rilevabile ove solo si consideri che la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, su cui essa interviene con disposizioni di dettaglio, a ben vedere, non è contemplata fra quelle di competenza esclusiva statale elencate dall'art. 117, comma secondo, della Costituzione, né tra quelle in cui vi è una potestà concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione.

Ne deriva che la disciplina delle acquisizioni di servizi e forniture, per la parte che non concerne le acquisizioni da parte delle amministrazioni statali, è da ascrivere (sempre ove si neghi l'evidenza, e cioè che la materia d'interesse è quella dell'organizzazione degli uffici regionali) alla potestà normativa generale, residuale ed esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma quarto della Costituzione.

Con specifico riferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta, peraltro, ogni considerazione rimane assorbita dall'esame dell'art. 2 dello statuto speciale, che attribuisce al legislatore regionale la potestà primaria in una serie di settori nell'ambito dei quali l'acquisizione di beni, servizi e forniture non può che sottrarsi all'applicazione della disciplina statale, fatta eccezione per le sole norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Non basta il richiamo, contenuto nel primo comma dell'art. 24, legge n. 289/2002, a presunte ragioni di «trasparenza e di tutela della concorrenza» per consentire di ravvisare la sussistenza nella fattispecie dei presupposti legittimanti l'esercizio della potestà legislativa esclusiva da parte dello Stato: al di là della generale irrilevanza della autoqualificazione di una norma, le invocate esigenze di tutela della concorrenza, nella accezione comune di correzione degli effetti distorsivi e di abuso di posizione dominante, infatti, non paiono seriamente perseguite nel caso di specie, in cui al contrario il sistema dell'acquisizione di beni e servizi attraverso le convenzioni CONSIP o alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti non facilita la concorrenza nel mercato, bensì produce semmai un consistente orientamento del medesimo.

Quand'anche si aderisse ad un'interpretazione più restrittiva, che riconosca alle regioni una competenza meramente concorrente nella materia *de qua* (sebbene essa non paia riconducibile ad alcuno dei settori enumerati nell'art. 117, comma terzo, della Costituzione), le disposizioni censurate risulterebbero comunque illegittime: la loro analiticità, infatti, che trova persino una implicita conferma nella circostanza che solo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 24, legge n. 289/2002, siano state qualificate come «norme di principio e di coordinamenti», è clamorosamente evidente.

Il legislatore statale ha inteso vincolare le Regioni all'applicazione di disposizioni articolate e di dettaglio, in tal modo scavalcando completamente la legge regionale; ciò in un settore in cui deve essere riconosciuta alle Regioni una potestà normativa residuale ed esclusiva, ovvero — in subordine — in cui deve riconoscersi quanto meno una ripartizione di competenze tra stato e regioni, in forza della quale la legge regionale resta comunque l'unica fonte competente all'adozione di previsioni normative analitiche e puntuali.

In conclusione, sia che si versi in materia di competenza esclusiva regionale, sia che si versi in materia di competenza concorrente, si riscontra nella fattispecie una palese invasione da parte del legislatore statale delle prerogative riconosciute dalla Costituzione e dallo statuto speciale alla Regione autonoma Valle d'Aosta, invasione perpetrata tramite l'adozione di una disciplina di dettaglio, peraltro nient'affatto cedevole, parzialmente modificativa della normativa precedente (già impugnata) in tema di appalti pubblici.

Accanto ad una grave violazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 2, legge cost. n. 4/1948, è altresì riscontrabile nella fattispecie una altrettanto grave violazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 4, legge cost. n. 4/1948, nella parte in cui riconoscono alla regione Valle d'Aosta la titolarità di funzioni amministrative proprie. È evidente, del resto, che, oltre ad invadere un ambito di normazione regionale, la legge impugnata finisce per incidere anche sull'autonomia amministrativa della regione, che si trova fortemente limitata nelle proprie scelte discrezionali in tema di acquisizione di beni e servizi dai vincoli imposti dal legislatore statale.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 10 agosto 2003, n. 212, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2003, nella parte in cui apporta modificazioni all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Milano-Roma, addì 8 ottobre 2003

AVV. PROF. Giuseppe Franco FERRARI - AVV. PROF. Massimo LUCIANI

N. 919

*Ordinanza del 7 luglio 2003 emessa dal T.A.R. per la Sardegna
sul ricorso proposto da Colzi Roberto contro Regione Sardegna ed altri*

Caccia - Regione Sardegna - Cacciatori non residenti nel territorio della Regione - Rinnovo dell'autorizzazione venatoria - Esclusione - Deteriore trattamento dei cacciatori non residenti rispetto a quelli residenti, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione venatoria, non giustificato da esigenze di programmazione del prelievo venatorio - Incidenza sul principio della libera circolazione di persone e beni tra le Regioni.

- Legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 98, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 977/02 proposto dall'avv. Roberto Colzi rappresentato e difeso da se medesimo e dagli avv. Sergio Segneri e Pier Francesco Lotito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Segneri in Cagliari, via XX Settembre n. 25;

Contro la Regione autonoma della Sardegna in persona del presidente e l'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente in persona dell'assessore, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento n. 13847 in data 13 maggio 2002 con il quale il direttore del Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, Istituto regionale della fauna ha negato all'avv. Colzi il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sardegna.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 25 marzo 2003 il consigliere Manfredi Atzeni;

Uditi l'avv. Sergio Segneri per il ricorrente, nessuno comparso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12 luglio 2002 e depositato il successivo 31 maggio il sig. Roberto Colzi impugna il provvedimento n. 13847 in data 13 maggio 2002 con il quale il direttore del Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, Istituto regionale della fauna gli ha negato il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sardegna.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1-2) l'art. 98, terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, sul quale si fonda il diniego impugnato, è incostituzionale, sotto vari profili.

Il ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

Alla camera di consiglio del 22 agosto 2002 è stata decisa la riunione al merito dell'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza il procuratore della parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni.

DIRITTO

Il ricorrente è cittadino italiano, non residente in Sardegna, al quale è stata più volte rilasciata, dalla Regione autonoma della Sardegna, autorizzazione per l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale.

Con il provvedimento indicato in epigrafe gli è stato negato il rinnovo della predetta autorizzazione, in quanto l'art. 98, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, ha sospeso il rilascio di nuove auto-

rizzazioni, o il rinnovo di quelle scadute, a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

Il ricorrente sostiene l'illegittimità costituzionale della predetta norma, chiedendo la rimessione del problema alla Corte costituzionale.

La questione è palesemente rilevante, nell'ambito della controversia sottoposta al collegio, in quanto il provvedimento impugnato costituisce attuazione vincolata della predetta norma.

Essa, inoltre, non è manifestamente infondata.

Il ricorrente sostiene la contrarietà della disposizione in questione con gli artt. 3, 16 e 120 della Costituzione, affermando l'arbitrarietà della limitazione dell'esercizio della caccia in base alla residenza (art. 3), nonché la violazione del principio di libera circolazione dei cittadini (art. 16, primo comma) e del divieto, per le Regioni, di adottare provvedimenti che ostacolano, in qualsiasi modo, la libera circolazione delle persone e delle cose (art. 120).

Osserva, al riguardo, il collegio, che l'interesse dei cittadini all'esercizio dell'attività venatoria non può esplicarsi liberamente, in quanto necessariamente confligge con l'interesse, pubblico, alla conservazione della fauna.

Di conseguenza, il suo esercizio deve essere assoggettato al potere conformativo dell'amministrazione la quale, nei limiti dettati dalla legge, è chiamata ad assicurare modalità d'esercizio dell'attività in questione compatibili con gli interessi pubblici coinvolti.

Il principio è implicitamente accettato dal ricorrente, il quale peraltro ritiene che la residenza del cacciatore sia ininfluenza rispetto allo svolgimento dell'attività venatoria.

Tale profilo non è condiviso dal collegio.

È evidente che il coordinamento fra l'esercizio della caccia e la conservazione della fauna può essere attuato solo sulla base della conoscenza della cosiddetta pressione venatoria, e quindi del numero dei cacciatori che impegnano il territorio.

Il principio del collegamento del cacciatore con il territorio è recepito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in particolare, art. 14, quinto comma) e costituisce principio fondamentale, che vincola la potestà legislativa anche delle Regioni ad autonomia differenziata (Corte cost. 12 gennaio 2000, n. 4; si veda anche T.R.G.A., 4 luglio 1995, n. 210).

La stessa formulazione del calendario venatorio deve tenere conto di tale elemento, in quanto giustamente la sua durata ed articolazione deve essere decisa sulla base del numero dei soggetti che possono essere ammessi al prelievo.

È chiaro che se il numero dei cacciatori residenti nel territorio della regione è agevolmente prevedibile, non è altrettanto prevedibile il numero di coloro che di anno in anno decidano di svolgere attività venatoria in Sardegna, pur risiedendo altrove.

Si tratta, quindi, di un elemento in grado di incidere sensibilmente sul complesso sistema di pianificazione disciplinato dal capo quarto della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Ad avviso del collegio, pertanto, il legislatore regionale non è necessariamente vincolato ad assicurare integrale parità di trattamento fra i cacciatori residenti in Sardegna e quelli che provengono da altre parti del territorio nazionale (T.A.R. Puglia, Bari, I, 16 luglio 1997, n. 496, afferma che l'interesse all'esercizio della caccia nell'ambito del territorio di residenza ha natura di diritto soggettivo, mentre ha consistenza d'interesse legittimo la pretesa all'esercizio della medesima attività al di fuori del suddetto ambito territoriale: l'opinione meriterebbe un approfondimento, estraneo alla presente controversia, ma rafforza il principio appena affermato).

Peraltro, è ovvio che eventuali differenziazioni di trattamento devono essere giustificate sulla base di considerazioni oggettive, che nella specie non ricorrono.

L'art. 98, secondo comma, di cui ora si discute esclude, infatti, il rilascio di nuove autorizzazioni; quanto alle autorizzazioni scadute, consente il rinnovo di quelle rilasciate ai residenti, e lo vieta per quelle rilasciate ai non residenti.

Osserva il collegio che l'esigenza di non incrementare la pressione venatoria si pone tanto in relazione al numero dei cacciatori residenti quanto a quello dei cacciatori non residenti.

Peraltro, la norma in commento non appare dettata dall'esigenza di diminuire la pressione venatoria, alla quale non viene fatto alcun richiamo, ma da quella di non interferire con la programmazione, di competenza della Regione, fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale, che concluderà il procedimento di pianificazione.

Osserva il collegio che le anzidette esigenze di programmazione possono giustificare limitazioni nel rilascio di nuove autorizzazioni.

Peraltro, la Regione conosce il numero delle autorizzazioni rilasciate in precedenza ai non residenti, e quindi di quelle potenzialmente rinnovabili.

Di conseguenza, deve essere escluso che il rinnovo delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate ai non residenti introduca un elemento imprevedibile, che può scardinare la logica sulla quale si fonda la programmazione del prelievo venatorio.

Deve, pertanto, essere rilevato che non sussistono elementi che consentano di differenziare il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai residenti da quelle rilasciate ai non residenti, in vista del completamento della procedura di programmazione del prelievo venatorio, disciplinata dalla legge di cui si discute.

Rileva il collegio, in conclusione, che l'art. 98, secondo comma, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, appare avere contenuto discriminatorio laddove esclude i soli non residenti in Sardegna dal rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della caccia nel territorio regionale fino al perfezionamento degli atti programmati ivi previsti, consentendo, nel frattempo, il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai residenti.

Dubita, quindi, il collegio della conformità del medesimo articolo con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l'autorizzazione venatoria, in difetto di dimostrate ragioni di differenziazione con i cacciatori residenti nella Regione.

Ritiene, inoltre, il collegio che ulteriore parametro di costituzionalità della disposizione debba essere individuato nell'art. 120 della Costituzione (secondo e terzo comma nel testo vigente all'epoca dell'entrata in vigore della normativa regionale di cui ora si tratta, primo comma dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) il quale specifica, nell'ambito dei rapporti fra le Regioni, il principio del divieto di discriminazione dettato, in termini generali, dall'art. 3, vietando ai legislatori regionali di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni (si veda, al riguardo, Corte cost., 27 aprile 1993, n. 195, con la quale è stata affermata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 120, terzo comma, della Costituzione, di una legge della Regione Abruzzo relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di edifici di culto, accordati solamente alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge, sulla base di intese, in quanto il requisito richiesto viene, di fatto, a limitare il libero esercizio, in una parte del territorio nazionale, dell'attività dei ministri del culto della congregazione cristiana dei Testimoni di Geova).

Ad avviso del collegio non può invece essere invocato, quale parametro di costituzionalità, l'art. 16 della Costituzione in quanto la norma di cui si discute non ostacola la circolazione delle persone fra le regioni, ma stabilisce una differenziazione di trattamento in base alla regione di residenza, della cui ragionevolezza può dubitarsi, in base alle considerazioni che precedono.

Il collegio sospende, di conseguenza, il giudizio, e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, secondo comma, della legge regionale della Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, in relazione agli artt. 3 e 120 della Costituzione.

Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria al presidente della Regione autonoma della Sardegna ed alle altre parti in causa, e comunicata al presidente del consiglio regionale della Sardegna, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 25 marzo 2003.

Il Presidente: TURCO

Il consigliere - estensore: Atzeni

N. 920

*Ordinanza del 7 luglio 2003 emessa dal giudice di pace di Trento
nel procedimento civile vertente tra Zulberti Martino e Russo Gabriele*

Procedimento civile - Procedimento davanti al Giudice di pace - Giudizio secondo equità nelle cause di valore fino a 1100 euro - Configurazione in base al diritto vivente come applicazione di un'equità sostitutiva, fondata su un giudizio di tipo intuitivo e svincolata dall'individuazione della norma giuridica astrattamente applicabile alla fattispecie - Conseguente potere del giudice di disattendere le norme sostanziali vigenti (pur se inderogabili) e di creare la sua legge personale - Mancanza di certezza del diritto - Possibilità che la decisione secondo equità affermi soluzione opposta a quella secondo diritto - Disparità di trattamento sostanziale e processuale fra situazioni analoghe (in relazione al valore della causa, alla competenza funzionale del tribunale in materia di locazioni e lavoro subordinato, ed alla stipulazione del contratto mediante moduli e formulari) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di azione e del diritto di difesa - Contrasto con il dovere dei giudici di applicare le norme precostituite alle quali sono soggetti - Limitazione del principio della ricorribilità delle sentenze in Cassazione per violazione di legge - sottrazione alla Corte costituzionale del sindacato di costituzionalità sulle leggi applicate in quanto eque (e come tali devolute al sindacato della Corte di cassazione) - Scostamento della giurisdizione dalla sua funzione tipica - Incidenza sull'affidamento del cittadino nella certezza giuridica.

- Codice di procedura civile, art. 113, comma secondo (come modificato dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e poi sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modiche nella legge 7 aprile 2003, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 (in relazione agli artt. 40, commi sesto e settimo, 409 e 447-bis del codice di procedura civile), 24 (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, comma secondo, 111, comma settimo (in relazione all'art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), e 134.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30 giugno 2003, nel procedimento civile n. 463/2003 R.G. promosso da Zulberti Martino contro Russo Gabriele, ha emesso la seguente ordinanza.

Visto che la parte attrice ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 101 comma 2, 111 comma 7, e 134 a sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 87/1953, per i seguenti motivi:

premette che la causa in epigrafe è del valore di euro 170 e pertanto per la soluzione di essa il giudice è chiamato a giudicare secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.;

che per la soluzione della controversia il giudice è chiamato ad applicare diverse disposizioni di diritto ed in particolare gli artt. 1272, 1703, 1709, e 1720 c.c., nonché più in generale quelle di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. relative all'interpretazione del contratto.

Tra l'altro la controversia non pare di facile soluzione non fosse altro per il fatto che sul punto (e cioè se al rappresentante processuale ex artt. 317 e 82 c.c., non tecnico del diritto, spetti un compenso ed in particolare quale esso sia e come lo si debba determinare) vi è una completa mancanza di precedenti giurisprudenziali.

Spetterà quindi al giudice adito, nell'interpretare le norme summenzionate, determinare se in base ad esse compenso e spese siano dovute dal mandante al rappresentate processuale e poi individuare le modalità per quantificare il compenso stesso e soprattutto verificare che spetti la legittimazione passiva al convenuto, sig. Russo, e non più al debitore originario, sig. Ceretti;

che tuttavia l'art. 113, comma 2, c.p.c. stabilisce che la decisione venga presa secondo equità con tutte le conseguenze che ne conseguono sul piano dei motivi di impugnazione, primo fra i quali l'impossibilità di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che come poc'anzi si è accennato, sono alla base delle pretese attoree;

che pertanto l'eventuale incostituzionalità della norma (art. 113 comma 2 c.p.c.) ha una diretta rilevanza nel presente giudizio, in quanto, ove fosse reputata incostituzionale, il giudice adito dovrebbe pronunciare secondo diritto anziché secondo equità;

che inoltre la questione sollevata non è manifestamente infondata per i motivi di cui ora si dirà.

P R E M E S S O

Che l'art. 113 c.p.c. comma 2, così come modificato dall'art. 21 legge n. 374/1991 ed in seguito dal d.l. 8 febbraio 2003, n. 18 conv. con mod. in legge n. 63/2003, stabilisce che «Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.», essendo quindi venuto meno, già a seguito della riforma del 1991, il riferimento ai «principi regolatori della materia» che il medesimo articolo faceva.

Le conseguenze della portata di tale previsione vanno valutate tenendo ben presente la impostazione seguita dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha fedelmente seguito l'impostazione che le sezioni unite della S.C. avevano fornito nella sentenza 716 del 1999, risolvendo i contrasti che si erano manifestati in seno alle sezioni semplici in relazione all'interpretazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c.

Le impostazioni che le sezioni semplici della Cassazione avevano seguito erano le seguenti:

a) il g.d.p. è comunque tenuto a seguire i principi regolatori della materia anche nei casi in cui debba, ex art. 113 c.p.c., decidere secondo equità (Cass., 30 ottobre 1998, 10904);

b) il g.d.p. deve in ogni caso procedere alla qualificazione giuridica dei fatti ed all'esame delle loro conseguenze giuridiche, pur potendo derogare, in riferimento a tali operazioni, alle nonne di diritto, in applicazione dei principi equitativi enucleabili da giudizi di valore conformi, secondo la sua interpretazione, al sentire comune, con la conseguenza che le sentenze di merito del g.d.p. sono ricorribili per cassazione nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 1, 2, 3, 4, 5 con l'unica limitazione che in relazione al n. 3 la violazione delle norme può essere riferita solo a norme costituzionali o dell'ordinamento comunitario e riguardo al n. 5 sono ricorribili per vizi motivazionali in relazione agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità (Cass., 28 agosto 1998, n. 8569);

c) il giudizio di equità si snoda attraverso due momenti: 1) individuazione della regola di diritto applicabile alla fattispecie e l'attenuazione, motivata e consapevole, nel momento decisorio, della regola così individuata, con la conseguenza che l'erronea individuazione delle norme astrattamente applicabili è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., mentre la successiva operazione di temperamento non potrà essere sottoposta ad alcun controllo di esaustività, logicità e completezza (Cass., 2 aprile 1998, n. 3397 e Cass. 24 agosto 1998, n. 8397);

d) la pronuncia del g.d.p. secondo equità è vincolata al rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ma non soggetta all'osservanza delle norme che esprimono i principi regolatori della materia oggetto del giudizio (per tali dovendosi intendere quelli regolanti gli istituti giuridici relativi al rapporto dedotto), con la conseguenza che, non essendo più necessaria la determinazione delle conseguenze giuridiche, ma altresì la qualificazione del fatto controverso, ed, esprimendo un'equità sostitutiva e non correttiva, si fonda su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, perciò non richiedente la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto e prescindente da ogni indagine razionale tra tale norma e i valori emergenti dalla realtà sociali posti alla base dell'equità.

La sentenza del g.d.p. sarebbe pertanto ricorribile per cassazione solo nei casi di violazione della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, e non per inosservanza dei principi regolatori della materia, né per violazione delle norme sostanziali eventualmente applicate perché ritenute conformi ad equità e neppure per violazione o falsa applicazione delle norme applicabili al caso concreto (la cui individuazione non è neanche richiesta). (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1784; Cass., 1° ottobre 1998, n. 9754, Cass., 25 novembre 1998, n. 11970);

e) infine l'ultimo filone giurisprudenziale ritiene che la sentenza del g.d.p., di valore inferiore ad € 1.100,00 è sempre pronunciata secondo equità, anche ove il giudice abbia applicato una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità. La conseguenza è che la sentenza del g.d.p., pronunciata a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c. è impugnabile solo per gli *errores in procedendo* e non *in iudicando*. (Cass., 11 giugno 1988, n. 5794).

Nel risolvere il conflitto le sezioni unite della Cassazione hanno deciso, nella sentenza n. 716 del 1999, che con particolare riferimento alla natura del giudizio:

il giudice non è tenuto a seguire i principi che regolano la materia;

non è necessaria né l'individuazione di tali principi, né l'individuazione delle norme giuridiche astrattamente applicabili e quindi non è necessaria la qualificazione giuridica del rapporto dedotto;

l'equità non opera in via vicaria rispetto alla norma giuridica ove questa non sia adeguata al caso concreto in ragione delle condizioni sociali, economiche, istituzionali, ma costituisce la regola della decisione, con la conseguenza che il g.d.p. non è tenuto a compiere un previo accertamento della norma di diritto applicabile al caso concreto, ma deve senz'altro giudicarlo facendo applicazione delle norme di equità;

l'equità con la quale decide il g.d.p. è un'equità sostitutiva e non correttiva/integrativa e si fonda su un giudizio intuitivo.

Tutto ciò comporta delle dirette conseguenze anche sul piano dei possibili motivi di impugnazione e le sezioni unite hanno deciso che le sentenze del g.d.p. sono ricorribili per cassazione solamente nei seguenti casi:

violazione di norme processuali;

per violazione di norme costituzionali e comunitarie (con esclusione quindi anche dei principi generali dell'ordinamento);

per motivazione meramente apparente.

A seguito di quanto esposto il principio di diritto formulato dalla S.C. nella sentenza 716 del 1999 è il seguente:

«a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. nella decisione di una controversia di valore non superiore a lire due milioni, il g.d.p. non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione dell'equità formativa (sostitutiva), non correttiva (integrativa), fondata su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce un'impugnazione di sentenza di equità — abbia il giudice dichiarato di aver applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente all'equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge — ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso sopra esposto (art. 360 comma 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.) laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione».

Tale lettura della norma è da ritenersi diritto vivente e pertanto l'eventuale incostituzionalità della stessa è da riferirsi proprio in relazione a tale diritto vivente.

Tale impostazione è stata infatti fedelmente seguita ed accolta da tutte le successive sentenze della Suprema Corte in particolare nelle seguenti: Cass., sez. III, n. 13958 del 1999; Cass., sez. III, n. 4592 del 2000; Cass., sez. I, n. 9799 del 2000; Cass., sez. I, n. 12395 del 2000; Cass., sez. I, 3673 del 2001; Cass., sez. III, 9213 del 2001; Cass., sez. III, n. 10667 del 2001; Cass., sez. III, n. 10486 del 2001; Cass., sez. III, n. 7448 del 2001; Cass., sez. III, n. 4223 del 2001; Cass., sez. II, n. 10429 del 2001; Cass., sez. III, n. 7540 del 2002.

Pare quindi evidente che a seguito della sentenza delle sezioni unite si è consolidato, nella giurisprudenza della suprema Corte, un uniforme indirizzo giurisprudenziale che ha accolto il principio di diritto fissato dalle sezioni unite, con la conseguenza il principio di diritto che emerge dall'art. 113 comma 2 c.p.c. è da ritenersi diritto vivente, ma tuttavia un diritto vivente incostituzionale.

Tali conclusioni rimangono valide anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 8 febbraio 2003 il quale, per quel che qui rileva, ha solamente innalzato ad € 1.100,00 il limite sotto il quale viene in rilievo il giudizio obbligatorio di equità.

Le principali conseguenze che tale norma viene così a porre sono le seguenti:

a) Viene completamente a mancare la certezza del diritto, che la codificazione ha introdotto nell'ordinamento, valore che la Corte costituzionale è arrivata a definire «di valenza costituzionale». Le norme di diritto sulla base delle quali si debbono svolgere i rapporti giuridici finiscono per perdere qualunque utilità atteso che poi non è data azione per far valere il loro rispetto ed i diritti che da esse discendono in violazione dell'art. 24 Cost. Infatti se una norma giuridica protegge un particolare interesse, la violazione della norma o di quell'inte-

resse, che abbia comportato delle conseguenze patrimoniali del valore tuttavia inferiore ad € 1.100,00 non potrà essere fatta valere in giudizio giacché, atteso il valore della controversia il giudice non dovrà neppure cercare di individuare quella norma giuridica (Cass., sez. I, 17 maggio 1995 n. 5422, e sez. III, 18 aprile 1995, n. 4328).

b) La sentenza del giudice di pace, che ha deciso secondo equità non potrà essere impugnata al pari delle sentenze pronunciate secondo diritto, neppure sotto il profilo della logicità e non contraddittorietà della motivazione.

c) Tale previsione comporta uno stallo nei casi in cui l'applicazione delle norme di diritto sia necessaria per la soluzione del caso in quanto non sostituibile da regole d'equità. Molteplici sono le ipotesi in cui l'applicazione delle norme di diritto, anziché di quelle d'equità appare necessaria per la soluzione di una controversia.

Inoltre l'equità e il diritto non si può presumere coincidano, ma anzi, al contrario spesso il diritto disciplina i rapporti giuridici in maniera del tutto contraria «al comune sentire del giusto e dell'ingiusto».

Si pensi ad esempio al caso oggi sottoposto all'ill.mo giudice di pace.

L'odierno istante si era impegnato a rappresentare un amico, il sig. Ceretti, avanti al g.d.p., per evitare che lo stesso, che aveva seri problemi finanziari, dovesse rivolgersi ad un avvocato per difendersi nella causa di opposizione proposta dalla sig.ra Barocchi. Considerando poi che l'instaurazione della causa, nella quale l'attrice Barocchi era rappresentata da ben due legali, aveva comportato nello stesso gravi ansie al punto da non farlo dormire la notte. Ora pare forse che, secondo quello che potrebbe essere «il comune sentire del giusto e dell'ingiusto» e considerati l'ambiente in cui l'obbligazione è sorta, i criteri etici e sociali diffusi, un amico che abbia assunto la rappresentanza davanti al giudice di un altro amico, nel nostro caso il Ceretti, principalmente per aiutarlo a superare le ansie che l'instaurazione del procedimento gli aveva causato, non possa ed anzi, moralmente, non debba poi pretendere di essere pagato per l'opera compiuta.

Questa forse potrebbe essere la soluzione di un giudizio di equità, ma non di un giudizio di diritto, il quale disciplina i rapporti fra i soggetti dell'ordinamento indipendentemente da quelli che siano i rapporti sociali fra di essi. Ebbene se al diritto tali rapporti sono del tutto indifferenti, tali potrebbero non essere all'equità del giudice.

Pare quindi evidente come un giudizio secondo diritto e uno secondo equità potrebbero portare ad una decisione del tutto opposta della controversia in epigrafe.

d) Ma l'art. 113 comma 2 c.p.c. crea altre inammissibili distorsioni nell'ordinamento. Si pensi ad esempio a tutte quelle norme che sono ritenute, per volere del legislatore, inderogabili dalla volontà delle parti. Tali norme sono spesso poste nel superiore interesse pubblico, che, anche nei rapporti privatistici, si affianca a quello privato. Tuttavia nel momento in cui le parti si rivolgono al giudice esso, come specificato dalla suprema Corte, non dovrà «procedere alla previa individuazione della norma giuridica applicabile». Orbene se appunto il giudice all'individuazione di detta norma non dovrà procedere altresì ignorerà quelle disposizioni inderogabili, poste per finalità pubbliche e così potrà pervenire ad una sentenza che frustra la volontà del legislatore la quale appunto risulta dal carattere inderogabile di determinate norme sostanziali.

Tali incongruenze sono frutto di una norma incostituzionale nei confronti degli artt. 3, 24, 101 comma 2, e 111 comma 7, 134 comma 1, Cost., contrarietà che, seppur non colta o addirittura negata dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità, è stata invece acutamente sottolineata in dottrina.

Infatti il consentire al giudice di disattendere il diritto vigente e di creare una sua legge personale costituisce un attentato ai principi fondamentali dello Stato di diritto e non appare ultroneo il dubbio di legittimità costituzionale di un sistema così congegnato.

L'art. 113 comma 2 c.p.c. è da ritenersi incostituzionale per i seguenti motivi:

A) Contrarietà all'art. 3 della Costituzione.

Va preliminarmente sottolineato come l'art. 113 comma 2 c.p.c. abbia quale naturale conseguenza, nelle sole controversie di valore inferiore ad € 1.100,00, la riduzione della vigenza delle norme sostanziali le quali, non essendo vincolanti per il giudice, non rilevano sul rapporto al quale sarebbero astrattamente applicabili.

Il trattamento sostanziale differente (con le conseguenze processuali conseguenti quale l'impossibilità di ricorrere per cassazione in caso di violazione di legge) ha alla sua base il criterio del valore.

Determinati rapporti, perché ritenuti bagatellari, non possono venire risolti secondo diritto, ma solo secondo equità.

1. — Innanzitutto va sottolineato come nelle relazioni di minore entità si esauriscono solitamente le situazioni sociali dei meno abbienti e tuttavia in quei rapporti di minor valore a tali soggetti sarebbe precluso richiedere l'applicazione del diritto positivo e quindi di far valere *ex art. 24 Cost.* in sede giurisdizionale i diritti e il rispetto delle norme positivamente date, al pari di coloro che invece abbiano da far valere in giudizio un rapporto di maggior valore (e precisamente superiore ad € 1.100,00).

Inoltre tenuto presente che la decisione di equità può innegabilmente condurre, nel caso singolo, ad un esito imprevedibilmente diverso da quello cui il giudice dovrebbe pervenire applicando il diritto, comporta una evidente contrarietà all'*art. 3 Cost.* in quanto una medesima situazione sostanziale riceve nel processo un trattamento radicalmente differente per il sol fatto che il valore della causa sia o meno inferiore ad € 1.100,00.

2. — Ma la disparità risulta ancora maggiormente evidente nel caso in cui una pretesa della medesima natura e valore (ad esempio un credito di denaro o di altre cose fungibili e comunque di valore fino ad € 1.100,00) di una che invece sarebbe di competenza del giudice di pace *ex art. 7 c.p.c.*, trovi tuttavia origine in un rapporto di competenza funzionale di altro giudice (es. Tribunale; commissione tributaria).

Il riferimento va fatto in primo luogo a quei crediti, pur di valore inferiore ad € 1.100,00, che trovano origine in un rapporto di locazione o comodato e pertanto rientrano nella competenza funzionale del tribunale ai sensi dell'*art. 447-bis* del c.p.c. ovvero a quelli relativi ad una causa di lavoro.

In quelle cause in materia di comodato e locazione il tribunale (così come prima faceva il Pretore) giudicherà secondo diritto anche se il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00, per il sol fatto che non è previsto che il tribunale nelle cause, pur devolute alla sua competenza funzionale, ma fino ad € 1.100,00, giudichi secondo equità. Cosicché ad esempio una causa di risarcimento danni (di valore inferiore ad € 1.100,00) relativa alla violazione dei doveri di conduttore sarà giudicata secondo diritto dal tribunale; una causa, come quella odierna, di risarcimento danni trovante origine nella violazione di norme estranee alla materia della locazione (o del comodato) verrà invece giudicata secondo equità.

Lo stesso dicasi per le cause in materia di lavoro subordinato le quali pure indipendentemente dal valore rientrano nella competenza funzionale del tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'*art. 409 c.p.c.* La situazione risulta davvero disparitaria giacché una controversia avente ad oggetto credito di lavoro (sempre inferiore ad € 1.100,00) riconducibile all'area del lavoro subordinato sarà decisa secondo diritto dal tribunale, una causa che invece abbia ad oggetto crediti del medesimo valore derivanti da un'attività lavorativa autonoma sarà decisa secondo equità dal giudice di pace.

Cosicché una causa della medesima natura e valore di una competenza del giudice di pace (credito di cose fungibili del valore inferiore ad € 1.100,00), per il sol fatto di trovare origine in un rapporto devoluto alla competenza funzionale di un giudice diverso dal giudice di pace, ed appunto il tribunale, verrà giudicata secondo diritto, sarà ammesso il doppio grado di giurisdizione e sarà possibile il ricorso per cassazione in tutti i casi previsti dall'*art. 360 c.p.c.*

Orbene se la logica sottesa alla previsione della possibilità di un giudizio di equità fosse che, in considerazione del basso valore di una causa, è possibile non applicare la legge, ciò dovrebbe valere innanzi a tutti i giudici (giudice di pace e Tribunale) per cause analoghe e del medesimo valore.

Tale disparità sostanziale e processuale accordata a due situazioni analoghe (credito di cose fungibili di valore inferiore ad € 1.100,00) pare in contrasto con l'*art. 3 Cost.* e con il principio di ragionevolezza. Infatti se il giudizio d'equità trova una sua ragion d'essere nel fatto che la causa è di poco valore, dovrebbero subire il medesimo trattamento tutte le cause del medesimo valore, perché tutte bagatellari. Invece il legislatore ha, con una scelta del tutto irragionevole, sottoposto al giudizio obbligatorio d'equità le sole cause (a parità di valore) di competenza del g.d.p. e tra l'altro non tutte, ma solo quelle che non ineriscano a rapporti giuridici conseguenti alla sottoscrizione di moduli o formulari.

Ciò precisato si denuncia l'incostituzionalità nei confronti dell'*art. 3 Cost.* dell'*art. 113 comma secondo c.p.c.* in relazione agli artt. 409 c.p.c. e 447-bis c.p.c.

3. — Il profilo della contrarietà all'*art. 3 Cost.* e con il principio di ragionevolezza emerge ancor più evidente a seguito della recente modifica dell'*art. 113 comma 2 c.p.c.* ad opera del d.l. n. 18 del 2003 convertito, con modifiche, in legge n. 63/2003.

Infatti è fatta una deroga ai giudizi di equità per le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e cioè a contratti conclusi compilando moduli o formulari.

Il legislatore si è infatti reso conto che un giudizio di equità può portare a pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali ed ha voluto quindi escludere dal giudizio di equità tutti i contratti conclusi mediante formulari o moduli.

Il legislatore ha quindi emanato il decreto-legge citato in una situazione di ritenuta urgenza in cui un giudizio di equità avrebbe potuto, a suo parere, portare ad un collasso del settore assicurativo a fronte delle recenti e numerose iniziative giudiziarie intraprese dai consumatori che hanno ritenuto di aver subito un danno a seguito del comportamento anticoncorrenziale tenuto da 39 compagnie assicurative e sanzionato dall'Antitrust. Ha quindi ritenuto che i contratti di assicurazione sono di solito predisposti su di un modulo o formulario e quindi ha, con una norma generale ed astratta, escluso che i rapporti dedotti in giudizio su di essi fondati siano decisi secondo equità.

Una tale previsione non ha fatto altro che escludere per tutti i contratti conclusi secondo quelle modalità (e non solo i contratti di assicurazione) i dubbi di costituzionalità espressi nel presente scritto, ma ha accentuato i dubbi per quanto attiene a tutte le altre controversie che ancora dovranno essere giudicate secondo equità.

Tuttavia nell'attuale vigenza del d.l. n. 18 (conv. in legge n. 63/2003) è possibile prospettare un altro profilo di incostituzionalità che null'altro è che una specificazione di quello enunciato al punto precedente: cause del medesimo valore sono da una parte giudicate secondo legge (quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti stipulati secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.) e dall'altra secondo soggettivi criteri equitativi.

Risulta ancora più contrastante con l'art. 3 della Costituzione il fatto che controversie rientranti nella competenza del medesimo giudice siano talune decise equitativamente ed altre secondo diritto, per una scelta di politica legislativa per nulla ragionevole.

Il legislatore si è infatti reso conto (cfr. prefazione del decreto-legge) che l'equità può a causa «del soggettivo apprezzamento da parte dei singoli giudici di pace, comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali», ma tuttavia si è limitato a stabilire che solo in relazione ai contratti conclusi mediante formulari tale rischio sia evitato, e quindi ha previsto per essi il giudizio secondo diritto.

Orbene, va valutato innanzi tutto cosa si intenda per identiche tipologie contrattuali. Ritiene l'odierno istante che una tipologia contrattuale null'altro sia che un particolare tipo di contratto. Si potrà avere una tipologia contrattuale relativa alla compravendita, una relativa al mutuo, una relativa alla locazione, una relativa alla somministrazione etc. ... I contratti rientranti in tali tipologie potranno poi essere conclusi in diverse forme. Ove le parti scelgano la forma scritta ma non utilizzino un modulo od un formulario (e non si verifichi quindi la conclusione secondo una delle modalità di cui all'art. 1342 c.c.) l'eventuale controversia avente ad oggetto rapporti giuridici derivante da quel contratto sarà decisa secondo equità.

Se invece le parti utilizzino un modulo o un formulario potranno ottenere un giudizio di diritto: applicazione della legge, possibilità di appello, ricorribilità per cassazione.

È palese la irragionevolezza della scelta del legislatore: se è stato predisposto un formulario o un modulo per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali il giudizio di equità viene meno. Se quel medesimo rapporto le parti hanno deciso di disciplinarlo senza ricorrere al formulario invece non potranno veder applicata la legge dal giudice, il quale dovrà invece applicare l'equità.

È palese che tutti i rapporti giuridici, anche relativi a fattispecie contrattuali identiche, pur devoluti alla competenza del giudice di pace, che non trovino il loro fondamento in un modulo o un formulario, saranno giudicati secondo equità, mentre a quelli che su detti moduli sarà aperta la strada del doppio grado di giurisdizione e di una pronuncia secondo diritto.

L'incostituzionalità nei confronti dell'art. 3 della Costituzione sta proprio qui: una tipologia contrattuale non dipende dalla forma (mediante formulari o meno) con cui il contratto è concluso, ma dagli elementi costitutivi ed identificanti il rapporto giuridico! Non si può confondere la forma con la tipologia contrattuale, né far dipendere dalla forma il tipo tutela giurisdizionale apprestata ad una identica situazione giuridica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sia contrario al principio di ragionevolezza far dipendere dalla forma del contratto il tipo di tutela giudiziale che esso può trovare.

Pertanto si ritiene l'art. 113 comma 2 incostituzionale, per contrarietà con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude, solo in base ad elementi formali, il giudizio di diritto previsto invece per i contratti che sono stati conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

4. — Infine l'ulteriore profilo di contrarietà si coglie nel caso in cui la causa di competenza del giudice di pace inferiore ad € 1.100,00 e quindi sottoposta al giudizio di equità risulti connessa con altra causa di competenza di altro giudice. L'art. 40 commi 6 e 7 c.p.c. prevede infatti la realizzazione del *simultaneus processus* con la conseguenza che una causa (anche di valore fino ad € 1.100,00) di competenza del giudice di pace che tuttavia sia connessa ad altra causa pendente avanti al tribunale, verrà attratta nella sfera di competenza di quest'ultimo.

Il giudice di pace infatti dovrà, ex art. 40 comma 7 c.p.c., pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.

Cosicché quella controversia che, se non fosse connessa, sarebbe stata decisa secondo equità, per il sol fatto che è pendente, avanti al Tribunale, una causa cui è connessa, rientrando così nella competenza di quest'ultimo giudice, non verrà decisa secondo equità, ma secondo diritto.

Orbene la circostanza che il criterio di giudizio (secondo equità o secondo diritto) venga a dipendere, in concreto, dalla mera proposizione di una domanda connessa non può tradursi in una irragionevole disparità di trattamento di identiche situazioni sostanziali.

Va quindi rilevata la contrarietà all'art. 3 della Costituzione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 40 commi 6 e 7 c.p.c.

5. — Un ulteriore profilo di incostituzionalità si avrà in quei casi in cui l'applicazione delle norme di diritto si ponga necessaria per la soluzione della controversia in quanto insostituibili da norme di equità.

Il legislatore non ha infatti preso in considerazione il caso in cui il giudice civile non debba applicare norme civili per risolvere la controversia, ma sia tenuto ad applicare norme penali in quanto il danneggiato da reato ha deciso di agire in sede civile per il risarcimento del danno (inferiore ad € 1.100,00).

Orbene secondo quanto dispone l'art. 113 comma 2 c.p.c. il giudizio innanzi al giudice di pace è un giudizio intuitivo che non presuppone e non richiede la conoscenza della norma giuridica da applicare alla fattispecie.

Pertanto legittimato sarebbe il g.d.p. a non prendere neppure in considerazione la norma penale ovvero applicarla come regola d'equità solo nel caso in cui la reputi conforme all'equità.

La differenza delle conseguenze sostanziali fra la richiesta del risarcimento nell'ambito del giudizio penale mediante la costituzione di parte civile ovvero direttamente in sede civile si risolve in una inaccettabile differenziazione in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

B) Contrarietà all'art. 24 della Costituzione.

1. — La contrarietà dell'art. 113 comma 2 c.p.c. nei confronti dell'art. 24 della Costituzione, non avvertita dalla Corte di cassazione, è invece stata fermamente sostenuta da autorevole dottrina (Cipriani, Il giudizio di equità necessario, in Foro it., 1985, V, 39; E.F. Ricci, Note sul giudizio di equità, in Riv. dir. proc., 1993, 408; R. Martino, Il giudizio di equità necessario secondo le Sezioni unite: profili di illegittimità costituzionale, in Giust. civ., 1999, 3252, ss.).

L'art. 24 comma 1 stabilisce che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

Ciò significa che se un diritto soggettivo è attribuito ad un qualsiasi soggetto da una norma di diritto sostanziale, non vi è «azione» degna di questo nome, se il giudice adito può disapplicare la norma dalla quale il diritto soggettivo discende o, addirittura, se, come impone l'art. 113 comma 2 quale diritto vivente, il giudice non è tenuto nemmeno a ricercare quella norma.

Pertanto è da ritenere che il giudizio di equità, nel quale si possa prescindere o addirittura non sia neppure necessario conoscere le norme di legge astrattamente applicabili, finisce per disconoscere i diritti soggettivi che proprio quelle norme pongono, ponendosi così in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

A siffatta conclusione ancor più si giunge utilizzando come ausilio interpretativo dell'art. 24 della Costituzione l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo un procedimento, che si sta diffondendo nella giurisprudenza costituzionale e non solo del nostro Paese (cfr. Corte Est. sent. n. 168/1994), di interpretazione, anche evolutiva, della Costituzione alla luce di una convenzione internazionale sui diritti dell'uomo.

Tale art. 6 Conv. cit. stabilisce che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».

Come si vede se da un lato l'art. 24 della Costituzione stabilisce che «Tutti possono agire a tutela dei propri diritti», l'art. 6 della CEDU a sua volta dispone che esiste un vero e proprio diritto dell'uomo a rivolgersi ad un giudice che decida sui «rights» and «obligations» (così diritti e doveri nella versione inglese della Convenzione). Ora, se tuttavia il giudice non deve ricercare, giusta l'art. 113 comma 2, la norma applicabile al caso sottoposto finirà per non decidere su quel diritto che detta norma prevede proprio perché essa non ha ricercato.

Pertanto ancora più evidente è la contrarietà dall'art. 113 comma 2 c.p.c. all'art. 24 della Costituzione, letto questo alla luce del disposto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2. — Se da una parte l'art. 113 comma 2 c.p.c. lede il diritto all'azione, dall'altra lede il diritto alla difesa del convenuto.

Infatti è noto che il valore della causa si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.) secondo il valore indicato dalla parte, sicché criteri meramente soggettivi delle parti vengono ad incidere sulla forma secondo la quale al giudice sarà imposto decidere: secondo equità o secondo diritto.

Pertanto la parte che vanti un credito superiore ad € 1.100,00 semplicemente frazionando la pretesa risarcitoria in più azioni (la frazionabilità del credito è stata ritenuta conforme al principio di buona fede da Cass., sez. un., sentenza n. 108 del 2000) potrà far sì che la sentenza impugnata non solo sia frutto di un giudizio di equità, ma anche che non sia appellabile e altresì che non sia ricorribile per cassazione per violazione delle norme di diritto, nonché non sia censurabile sotto il profilo della motivazione se non nel caso in cui essa sia solo apparente o radicale od insanabile contraddittorietà.

È palese che il diritto del convenuto di godere del doppio grado di giurisdizione, il diritto della possibilità di veder applicate le norme di diritto, che prima ancora del giudizio, avevano regolato i rapporti fra le parti, il diritto di ricorrere per cassazione *ex* art. 24 e 111 comma 7 della Costituzione, possono venire frustrati per solo volere della controparte che, astutamente, abbia indicato un valore della controversia inferiore ad € 1.100,00.

Tale possibilità rimessa ad una delle parti di ledere le garanzie procedurali e sostanziali della controparte, che null'altro sono che espressione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., si risolve proprio nella violazione dell'art. 24 della Costituzione.

C) Contrarietà all'art. 101 comma 2 della Costituzione.

L'art. 101 comma 2 statuisce che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Ciò comporta l'esclusiva soggezione del giudice alla legge ed impone che l'apprezzamento del giudice con riferimento a canoni e criteri extragiudiziali sia circoscritto entro margini precostituiti.

La contrarietà della norma nei confronti dell'art. 101 comma 2 della Costituzione è stata sostenuta dalla più accorta dottrina processualistica (Cerino Canova, Principio di legalità e giudizio di equità, in *Foro it.*, 1985, V, 30; Balena, Il processo davanti al giudice di pace, in *Scritti in onore di E. Fazzalari*, Torino, 1993, II, 732).

Pare utile per analizzare il significato dell'art. 101 della Costituzione, partire da un'analisi dei lavori preparatori della Costituzione. I lavori preparatori dell'art. 101 della Costituzione hanno la loro genesi nella commissione per la Costituzione e specificatamente nella seduta del 13 dicembre 1946 venne discusso l'art. 2 del progetto Calamandrei così concepito: «I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge che essi interpretano ed applicano nel caso concreto secondo la loro coscienza, in quanto la riscontrino conforme alla Costituzione». Questa formulazione veniva criticata in seno alla commissione da Giovanni Leone — per parte sua proponente del seguente precetto: «Il potere giudiziario provvede alla interpretazione ed applicazione del diritto» — per il fatto che la soggezione del giudice alla legge, essendo comune a tutti i cittadini, avrebbe rappresentato una disposizione superflua. La replica del proponente Calamandrei è illuminante. Egli ritenne infatti «che sia necessario affermare, contrariamente al parere dell'on. Leone, il principio della dipendenza del giudice dalla legge, che ha una grande importanza anche pratica, in relazione particolarmente a quegli ordinamenti giudiziari, in cui il giudice non è vincolato dalla legge, ma decide caso per caso». La precisazione di Calamandrei convinceva anche l'on. Leone e faceva sì che la commissione approvasse la formula da lui proposta, sia pure con l'eliminazione della conformità della legge alla Costituzione.

La regola così stabilita formava oggetto di discussione da parte dell'assemblea costituente il 20 novembre 1947 quando venivano proposti emendamenti soppressivi di essa tra i quali quelli volti alla soppressione dell'espressione «secondo coscienza». A tale ultimo proposito l'on. Ruini, presidente della commissione per la Costituzione, osservava che «A fronte della formula originaria si presenta un dilemma: o questa è una dichiarazione generica di ovvio significato, ed allora possiamo anche abbandonarla, senza molto rincrescimento; o apre la via ad una interpretazione che sarebbe pericolosa, ed allora vi è una ragione in più per abbandonarla. Io non

credo che, parlando di coscienza del giudice, si possa intendere la tendenza e l'ammissione del cosiddetto «diritto libero», costruzione teorica per me inammissibile; ma non discara, fra gli altri, all'hitlerismo. Ad ogni modo, poiché è stato manifestato un dubbio, ed il togliere l'inciso non nuoce, il comitato consente alla sua soppressione».

Il testo che veniva così abbreviato e successivamente approvato, si condensava nella formula del vigente art. 101 cpv.: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Ed è questo un precetto che racchiude in sé due tratti espliciti e confermati nei lavori preparatori: l'indipendenza del giudice e però il dovere di conformarsi ad una norma precostituita.

Pertanto la disposizione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. che rimette al giudice il potere di decidere senza doversi conformare ad una norma precostituita e quindi, soggetto ad essa, farne applicazione, pare in conflitto con l'art. 101 comma 2 della Costituzione.

D) Contrarietà all'art. 111 comma 7 della Costituzione.

L'art. 111 comma 7 della Costituzione stabilisce che «Contro le sentenze (...), pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

Tuttavia il ricorso per Cassazione per violazione di legge è escluso nelle sentenze pronunciate secondo equità, proprio per il fatto che in quelle sentenze non viene applicato il diritto, ma sempre ed in ogni caso una regola d'equità.

La conseguenza, sostenuta dalla S.C., è quindi che le sentenze del g.d.p. pronunciate secondo equità non possono essere impugnate *ex art. 360 comma 3, c.p.c.* appunto per violazione di norme di diritto, se non nel limitato caso in cui le norme di diritto violate siano quelle costituzionali o comunitarie.

Tuttavia l'art. 111 comma 7 della Costituzione non limita il ricorso per Cassazione alla violazione del diritto costituzionale o comunitario, ma si riferisce in generale alla «legge». Non può quindi ammettersi «che il controllo di determinate sentenze in sede di legittimità sia circoscritto ad alcune soltanto delle violazioni di legge ipoteticamente denunciabili» (Balena, *Il processo*, cit., 732).

È quindi da ritenere che la lettura sistematica degli artt. 111 comma 7 Cost. e 101 comma 2 Cost., implichi che le sentenze debbano essere pronunciate sempre secondo diritto con la conseguenza che è diritto costituzionalmente garantito di ogni soggetto dell'ordinamento denunciare la violazione di quel diritto mediante ricorso per cassazione (Verde, *La nuova competenza del pretore e del conciliatore*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 171).

Una diversa previsione, quale quella dell'art. 113 comma 2 c.p.c. che comporta da un lato che le sentenze non siano pronunciate secondo diritto e dall'altro che non siano impugnabili per violazione di norme di diritto (che appunto non vengono applicate) è contraria all'art. 111 comma 7 della Costituzione.

E) Contrarietà all'art. 134 della Costituzione.

La previsione secondo la quale il giudice non debba fare applicazione della norma giuridica comporta un ulteriore ordine di problemi.

La suprema Corte ha ammesso che il giudice debba conformarsi alla Costituzione e solo in caso di violazione della stessa la sentenza possa essere impugnata per violazione di legge *ex art. 360 comma 1 n. 3*.

Tuttavia tale previsione è contraria all'art. 134 della Costituzione in quanto, in taluni casi, finirebbe per togliere alla Corte costituzionale il suo ruolo istituzionale di sindacare sulla costituzionalità delle leggi.

Infatti va valutato il caso in cui il giudice di pace abbia applicato una legge in quanto, a suo parere, equa, ma tale legge sia in conflitto e violi la Costituzione. Secondo quanto affermato dalla suprema Corte in caso di violazione della Costituzione la sentenza può essere impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nel qual caso la norma di diritto violata sarebbe proprio la Costituzione, ma violata proprio sul presupposto dell'applicazione di una legge incostituzionale.

Pertanto la Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla violazione della Costituzione dovrebbe pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio di quella legge, equa, ma incostituzionale.

Ciò facendo vi sarebbe un'impropria sostituzione di ruoli in quanto la incostituzionalità di una legge finirebbe per essere decretata, nel caso di specie, da un organo differente dalla Corte costituzionale.

Così di fatto verrebbe meno il rispetto del sistema di sindacato accentrato della costituzionalità delle leggi, in favore invece di uno diffuso, o meglio, accentrato nella Cassazione (essendo le sentenze così emesse unicamente ricorribili per cassazione).

Pertanto l'art. 113 comma 2 c.p.c., quale diritto vivente, è da reputarsi in conflitto anche con l'art. 134 della Costituzione.

Va infine aggiunto che una lettura sistematica degli artt. 24, 101 comma 2 e 111 comma 7 della Costituzione milita a sostegno della tesi di incostituzionalità sostenuta, così come appunto rilevato dalla dottrina.

L'art. 24 sancisce il diritto d'azione e lo riconnette alla «tutela di un proprio diritto soggettivo ed interesse legittimo».

L'art. 101 completa questo concetto stabilendo che quella norma giuridica, che è fondamento del diritto e della sua tutela giudiziale, è anche la misura della decisione del giudice: il vincolo posto all'attore trova piena corrispondenza in un omologo vincolo per il giudice.

L'art. 111 comma 7 della Costituzione, con la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge conferisce ulteriore consistenza a questa relazione biunivoca diritto sostantivo-processo che regge l'intera vicenda giudiziale dalla domanda alla pronuncia.

La recezione costituzionale dell'impugnazione di legittimità implica «la consacrazione delle due funzioni essenziali che istituzionalmente appartengono alla Cassazione: nomofilachia e uniformità della giurisprudenza» (Cerino Canova, op. cit., 31). E queste sono funzioni che si esplicano verso le sole pronunce di merito e consistono soprattutto nel controllo degli *errores in iudicando* e cioè nelle violazioni delle norme di diritto materiale vincolanti per il giudice. Dette funzioni sono espressamente affidate alla suprema Corte dall'art. 65 r.d. n. 12 del 1941 che così dispone: «La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità dal diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni». Tali attribuzioni ad essa affidate dalla legge ordinaria hanno poi assunto il rango costituzionale attraverso il disposto dell'art. 111 della Costituzione. E tuttavia la suprema Corte, nei confronti delle pronunce del g.d.p. nelle cause di valore inferiore ad € 1.100,00 pronunciate secondo equità senza applicazione del diritto, non potrà esercitare dette funzioni in evidente contrasto non solo con l'art. 65 r.d. cit., ma proprio con l'art. 111 della Costituzione. Dal quadro costituzionale sovra esposto è quindi da ritenere che la giurisdizione altro non sia che l'attuazione di norme di diritto materiale preesistenti con la conseguenza che una norma che discosti la funzione giurisdizionale da tale compito è in conflitto con la Costituzione ed in particolare con gli articoli 24, 101 comma 2, 111 comma 7.

Non vi è dubbio che la questione di costituzionalità presupponga il recepimento della dottrina del diritto vivente, poiché, si preme sottolinearlo, è impugnato l'art. 113 comma 2 c.p.c. secondo il diritto vivente e non l'art. 113 comma 2 c.p.c. come norma suscettibile di molteplici e differenti interpretazioni.

Sembra pertanto utile brevemente riassumere il rapporto fra il diritto vivente e il giudizio di costituzionalità così come è stato affrontato dalla più recente giurisprudenza costituzionale.

Ove la questione di costituzionalità, come nel caso oggi all'attenzione di codesto ill.mo giudice, abbia ad oggetto il diritto vivente, ciò significa che si chiede che la Corte costituzionale sindachi la disposizione impugnata per il significato normativo attribuitole dall'interpretazione giurisprudenziale che si è venuta consolidando.

Già a partire dalla sent. 24 del 1978 la Corte costituzionale osservava: «L'interpretazione data alla norma denunciata dall'ordinanza di remissione riflette l'ordinamento ormai pacifico degli organi giurisdizionali istituzionalmente chiamati ad applicarla. Pertanto questa Corte non può non prenderne atto ed esaminare, movendo da tale presupposto, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato con l'ordinanza in epigrafe». È poi in numerose altre decisioni riconosce che alla norma vivente «occorre aver riguardo per la soluzione della questione» (Corte costituzionale, sent. n. 32 del 1971), ovvero che la Corte è «tenuta a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma» espressione «di una così diffusa linea interpretativa da non consentire che la si possa disattendere nella presente sede» (Corte costituzionale, sent. 113 del 1986).

Tuttavia l'esistenza di un diritto vivente «non significa che esso equivale a diritto conforme alla Costituzione» (Corte costituzionale, sentt. 69 del 1982 e 167 del 1984). E quindi proprio nei casi in cui detto diritto vivente espressione di una consolidata giurisprudenza sia in conflitto con i precetti costituzionali potrà essere oggetto del sindacato di costituzionalità.

Il ruolo delle sezioni unite risulta secondo la Consulta essenziale, in particolare quando risolvendo un contrasto ermeneutico si determina il prevalere di una soluzione normativa sull'altra. In particolare pare utile citare la sentenza n. 260 del 1992 ove si parla di «diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle sezioni unite della Cassazione» ovvero la decisione n. 292 del 1985 ove si parla di «diritto vivente, autorevolmente rappresentato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con due ordinanze, ha eliminato il contrasto tra

giudici di merito». E proprio nei confronti di un diritto vivente basato sull'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione si sono avute declaratorie di incostituzionalità, in particolare nelle sentenze n. 185 del 1995; n. 332 del 1988; n. 692 del 1988; n. 1143 del 1988; n. 61 del 1991; 156 del 1991.

Più recentemente a far chiarezza sulla possibilità di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale una consolidata e ferma esegesi della Cassazione sovengono le sentenze n. 110 del 1995 e 118 del 1995.

Nella sentenza n. 110 del 1995 così si esprime la Consulta:

«Quando il giudice *a quo* assume una interpretazione in termini di diritto vivente allora è consentito chiedere l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali».

Nella successiva sentenza n. 118 del 1995 la Corte costituzionale ha ribadito il concetto già precedentemente espresso:

«Assumendo l'interpretazione consolidata della Cassazione quale diritto vivente è possibile chiederne una verifica sul piano della costituzionalità, rientrando ciò nel sindacato di legittimità di questa Corte».

Ed il caso odierno va guardato proprio in quest'ottica. Vi è una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, la n. 716 del 1999, cui ha fatto seguito una serie di pronunce delle sezioni semplici ad essa conformi, che si sono susseguite negli anni, accogliendone senza discostarsene l'insegnamento interpretativo. Pertanto proprio sulla base di quell'interpretazione delle sezioni unite, fatta propria anche dalle sezioni semplici, si può affermare l'esistenza di un diritto vivente dell'art. 113 comma 2 c.p.c.

Ed è nei confronti di esso che si chiede che la Corte costituzionale si pronunci sulla sua conformità ai precetti costituzionali nei sensi che la Consulta ha ammesso, tra le altre, nelle succitate sentenze n. 110 del 1995 e 118 del 1995.

Pertanto a nulla rilevano le altre interpretazioni possibili del concetto di equità che sono state respinte dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

L'equità come risulta dall'art. 113, comma 2 c.p.c. sarà quindi, secondo quanto specificato nella sentenza n. 716 del 1999 della Cassazione, un'equità sostitutiva, non integrativa, e nel procedimento di equità il giudice non dovrà ricercare la norma astrattamente applicabile.

Infine merita attenzione un'ultima riflessione sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata. Va infatti precisato che al giudice *a quo* è rimesso un giudizio sulla non manifesta infondatezza e quindi sull'esistenza di un *fumus* che la questione di costituzionalità può avere, poiché, per volere del legislatore costituzionale, il giudizio sulla fondatezza della domanda spetterà solo ed unicamente alla Corte costituzionale. Ritiene l'odierno istante che le tesi sopra esposte non siano prive di un loro senso e, se non altro perché prospettate anche da dottrina di indubbia autorevolezza (*cf.* Cerino Canova, Balena), non possano ritenersi manifestamente infondate. Ed inoltre nella presente istanza sono state sollevati numerosi profili di illegittimità della norma e certamente taluni di essi appaiono senza dubbio non manifestamente infondati. Sarà poi compito della Corte costituzionale analizzare ogni singolo profilo di illegittimità qui sollevato.

In particolare nel valutare la non manifesta fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale si sottolinea l'importanza di tener presente quel principio sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349/1985 secondo la quale «L'affidamento del cittadino nella certezza giuridica costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto». Risulta certo evidente come una tutela giurisdizionale che non permetta di richiedere l'applicazione delle norme, ma si basi sulla applicazione di soggettive regole (varianti da giudice a giudice) certamente configge e mina quel principio di certezza giuridica che sta, secondo la Corte costituzionale, alla base dello Stato di diritto.

Per tutti i suesposti motivi è da ritenersi che la questione di costituzionalità sollevata dell'art. 113 comma 2 c.p.c., secondo il diritto vivente, nei confronti degli artt. 3, 24, 101, comma 2 e 111, comma 7, 134 della Costituzione non sia manifestamente infondata.

È inoltre indubbio che l'eventuale incostituzionalità dell'art. 113, comma 2 c.p.c. ha una diretta rilevanza nel presente giudizio poiché la caducazione della norma ad opera della Corte costituzionale imporrebbe a S. V. ill.ma di giudicare secondo diritto anziché secondo equità.

La rilevanza non consiste quindi solo nel fatto che l'esito delle controversia potrebbe essere differente se giudicata secondo diritto o secondo equità sulla base di una possibile discrepanza fra regola d'equità e regola di diritto, ma in particolare rileva per il fatto che la decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto delle richieste

attore, sarà contenuta in una sentenza d'equità o in una sentenza di diritto. Nel primo caso alla parte soccombente, attore o convenuto che sia, sarà impedito da una parte ricorrere per violazione di legge in Cassazione, perché in ogni caso è applicata la norma d'equità (foss'anche coincidente con il dato legale), e dall'altra la sentenza non potrà essere censurata ove la motivazione appaia illogica o contraddittoria.

L'art. 113, comma 2 c.p.c. preclude infatti la possibilità di denunciare in Cassazione i vizi logici e di motivazione, tranne nei casi ove la motivazione sia da ritenersi meramente apparente o inesistente. Nei casi invece di motivazione solo illogica e contraddittoria non sarà ammessa alcuna forma di censura. È quindi chiara la rilevanza della questione poiché investe due punti fondamentali della decisione del presente procedimento:

1) l'obbligo di applicare la legge ovvero di applicare la regola d'equità e quindi l'impossibilità in quest'ultimo caso prescritto dall'art. 113, comma 2 c.p.c. di ricorrere contro la sentenza per violazione di legge poiché la stessa non è stata applicata essendo invece stata applicata la regola d'equità anche nel caso in cui essa coincida con la legge;

2) la necessità per il giudice di motivare con un procedimento logico-giuridico ineccepibile la sua decisione attesa l'impossibilità di ricorso per cassazione *ex art. 360 n. 5 c.p.c.* tranne nei casi di mera apparenza o inesistenza della motivazione.

Pertanto la questione sollevata è rilevante nel presente giudizio in quanto direttamente incidente sulla natura della sentenza d'equità o di diritto, decisoria della controversia con tutte le connesse conseguenze sul piano dell'impugnazione e sull'obbligo per il giudice di motivare adeguatamente e secondo un processo argomentativo esente da vizi logici.

La rilevanza della questione attiene inoltre anche ad un altro profilo: l'interprete, ed *in primis* il giudice, è sempre tenuto a seguire il procedimento esegetico di cui agli articoli 1362 ss. c.c. per interpretare un contratto. L'eventuale errore nel procedimento interpretativo seguito sarà sempre, in un normale procedimento di diritto, denunciabile sotto il profilo della violazione delle norme relative all'interpretazione dei contratti. Pertanto la questione è altresì rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione dell'illegittimità della norma imporrebbe a codesto giudice il rispetto anche delle norme sull'interpretazione dei contratti al quale invece nell'attuale vigenza dell'art. 113, comma 2 c.p.c. non è affatto tenuto.

Si precisa infine che nella presente causa si è di fronte a due contratti intervenuti uno fra lo Zulberti ed il Ceretti (mandato) ed un secondo fra lo Zulberti ed il Russo (espromissione) e quindi le norme di cui agli articoli 1362 c.c. e segg. sarebbero certamente la fonte per l'interpretazione di detti contratti e vincolerebbero il giudice in un procedimento secondo diritto, ma non lo vincolano come ora in un giudizio secondo equità».

Dopo quanto esposto, si ritiene quindi di sollevare nei limiti e nel senso come sopra prospettati, questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge 11 marzo 1955, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nei confronti degli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, settimo comma, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

Trento, addì 7 luglio 2003

Il giudice: SERRA

N. 921

*Ordinanza del 15 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Magazzini Raffaello ed altri*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

II GIUDICE

Premesso che i difensori di Raffaello Magazzini, Raffaella Magazzini, Roberto Tarfugli e Giuliano Silvestri, imputati del reato di circonvenzione di incapace, hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 12 giugno 2003, n. 134.

O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p.. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a. Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione

dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbaramento previsto dall'art. 446, primo comma, è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b. La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intende come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativa avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato o anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001, n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18, lett. b)

c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*, è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le

opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva che in questo processo si verificano alcune delle situazioni che vengono pregiudicate dall'improvvida scelta legislativa. Il processo avrebbe dovuto oggi concludersi, con l'audizione dei due ultimi testi di riferimento. Il dibattimento è in corso da un anno quasi esatto, essendo iniziato il 17 luglio 2002. Sono stati sentiti ventotto testi, nel corso di otto udienze, incastonate nei turni di udienza, monocratica e collegiale, di questo giudice, con grandi difficoltà, dovute agli impegni del pubblico ministero e dei numerosi difensori: vi è stato dunque grande dispendio di energie della macchina della giustizia, impegno che potrebbe divenire del tutto vano, qualora la richiesta di patteggiamento fosse effettivamente perseguita. Tale evenienza appare al giudicante del tutto irragionevole. Vi sono tre parti civili che hanno esercitato il loro diritto di azione citando ed escutando numerosi testi ed un consulente tecnico, che potrebbero vedere del tutto vanificato lo sforzo durato. Dunque, è ipotizzabile, in caso di effettiva applicazione della pena, una stridente disparità di trattamento fra le parti di questo processo: gli imputati che vengono «premiati» con uno sconto di pena senza alcuna contropartita per la collettività; le parti civili che invece vengono oltremodo punite, perché dovranno ricominciare daccapo la causa civile in altra sede, vedendo allontanarsi in un futuro certamente remoto la decisione cui hanno costituzionalmente diritto. Oltre a ciò, in ogni caso, cioè anche se non vi sarà richiesta di applicazione della pena, la semplice sospensione inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 15 luglio 2003

Il giudice: LAMBERTI

N. 922

*Ordinanza del 7 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Safadi Abdelkrim*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come modificato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, per reati già «patteggiabili» prima della novella, nei quali l'imputato non aveva presentato richiesta - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla entrata in vigore della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1, comma 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice, pronunciandosi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2003 nell'ambito del processo emarginato nei confronti di Safadi Abdelkrim, nato a Casablanca (Marocco) il 4 gennaio 1961, residente in Cuneo, via XXVIII Aprile n. 27, difeso di fiducia avv. Aldo Serale del Foro di Cuneo;

Premesso che Safadi Abdelkrim è stato citato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 648, 474 c.p. commessi in Torino il 17 marzo 2001;

che il processo a suo carico si trova già in fase dibattimentale, essendo stato dichiarato aperto il dibattimento in data 25 marzo 2003 ed essendo state in pari data ammesse le prove richieste dalle parti, la cui assunzione era prevista all'udienza del 4 luglio u.s.;

che, invece, in apertura della scorsa udienza il pubblico ministero ha proposto istanza di applicazione della pena nella misura di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 300 di multa ai sensi dell'art. 444, comma 1 c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge 12 giugno 2003, n. 134;

che, data la già avvenuta scadenza dei termini previsti dagli artt. 446, comma 1 e 555, comma 2 c.p.p. per la presentazione, dell'istanza di patteggiamento, il pubblico ministero ha invocato l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 134/2003, il quale testualmente recita: «l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p. e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del p.m. o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente»;

che il difensore dell'imputato, sebbene non munito di procura speciale, ha chiesto — in applicazione dell'art. 5, comma 2, legge n. 34/2003 — la sospensione del dibattimento «per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta»;

Tutto ciò premesso;

O S S E R V A

Ad avviso di questo giudice, la disciplina dettata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, che ha introdotto nell'ordinamento il c.d. «patteggiamento allargato», ed in particolare la norma transitoria dettata dall'art. 5 in relazione alla possibilità di patteggiare pene contenute entro i due anni di reclusione anche nei processi in corso, si pone in contrasto con la Costituzione, di cui pare violare gli artt. 3 e 111 della Carta fondamentale.

La possibilità di proporre istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in misura non superiore a due anni di reclusione era già prevista prima dell'entrata in vigore della legge n. 134/2003, la quale infatti non ha minimamente inciso su tale facoltà.

È stato evidenziato dai primi commentatori che la legge n. 134/2003 non ha introdotto un «nuovo» istituto (vale a dire una sorta di «terzo» rito alternativo), che si affianca al patteggiamento già contemplato nel codice di rito, bensì — e più semplicemente — ha soltanto ridisegnato quest'ultimo, ampliandone l'ambito di applicazione.

Infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla novella, l'istituto rimane disegnato nei suoi caratteri fondamentali in maniera unitaria, come rito alternativo a quello ordinario, legato alla negoziazione dell'entità della pena tra accusa e difesa, con implicita rinuncia da parte dell'imputato all'accertamento dibattimentale dei fatti contestatigli in cambio dell'applicazione di una pena diminuita fino ad un terzo.

In quest'ambito, poi, il legislatore ha tracciato un'inedita linea di demarcazione rappresentata dalla negoziazione di una pena detentiva non superiore ai due anni, ribadendo solo in questi casi l'operatività dei benefici originariamente collegati alla scelta del rito e ammettendo, sempre solo in questi casi, un accesso indiscriminato al patteggiamento, senza limitazioni cioè legate al tipo del reato o del suo autore.

Stando così le cose, si può senz'altro affermare che l'essenza dell'intervento di riforma può essere individuata sostanzialmente nell'innalzamento dei limiti della pena detentiva negoziabile ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che l'obiettivo che il legislatore si è prefisso attraverso la legge n. 134/2003 è quello di alleggerire il contenzioso penale, conferendo al patteggiamento la massima potenzialità deflattiva.

Nella realtà, tuttavia, questo obiettivo non pare veramente perseguito, almeno con riferimento, ai processi in corso, ai quali si applica la norma transitoria di cui all'art. 5 della legge n. 134/2003.

Tale norma prevede una generalizzata restituzione in termini per la proposizione (o riproposizione) della richiesta di patteggiamento anche per reati in precedenza patteggiabili con pena contenuta entro i due anni di reclusione ed anche nei casi in cui l'imputato non abbia mai manifestato in passato la volontà di accedere al patteggiamento e sia stato, di conseguenza, dichiarato aperto il dibattimento.

Inoltre, la norma in commento prevede la sospensione obbligatoria del dibattimento per un periodo minimo di 45 giorni, solo che l'imputato ne faccia richiesta, semplicemente per consentire a quest'ultimo di riflettere sull'opportunità di presentare istanza di patteggiamento, e tale possibilità è concessa, ancora una volta, anche nel caso in cui l'imputato — pur avendone avuto la possibilità — non abbia mai inteso presentare istanza alcuna.

La disciplina complessivamente risultante confligge apertamente con l'obiettivo della deflazione del dibattimento perseguito dal legislatore e si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Costituzione.

I profili di incostituzionalità possono essere enucleati, ad avviso di questo giudice, come segue.

Quanto al contrasto con l'art. 3 Costituzione, giova ricordare anzitutto che dalla stessa Corte costituzionale è stato più volte posto in luce il carattere premiale del rito del patteggiamento (*cf.* ordinanza n. 172 del 1998), che riposa sul fatto che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tale giudizio in tanto rileva in quanto egli rinunci al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detto rito speciale (*cf.* sentenza n. 129 del 1993).

La disciplina transitoria introdotta dall'art. 5, legge n. 134/2003, invece, ha totalmente disatteso il principio della rapida definizione del processo, prevedendo una indiscriminata rimessione in termini nei confronti di tutti gli imputati, per tutti i reati ed in relazione a tutti i processi in corso, a prescindere dalla fase processuale in cui si trovano e, dunque, anche in fase di discussione.

L'irragionevolezza di tale disciplina — completamente sbilanciata in favore di un diritto assoluto dell'imputato, che non è dato rinvenire nell'ordinamento — appare ancora più evidente ove si consideri che, a semplice richiesta dell'imputato, occorrerebbe procedere alla sospensione del processo per un periodo non inferiore a 45 giorni anche nel caso in cui, come quello che ci occupa, l'imputato non ha mai presentato nei termini di cui agli artt. 446 comma 1 e 555, comma 2 c.p.p. la benché minima proposta di patteggiamento.

In tal modo, evidentemente, egli ha già dimostrato nei fatti che il rito premiale del patteggiamento non riveistica per lui alcun interesse e che, pertanto, intendeva sottoporsi al giudizio ordinario di merito, con tutte le garanzie anche in relazione all'accertamento del fatto e della responsabilità che ne costituiscono indefettibile corollario.

La riforma del «patteggiamento allargato», dunque, non riguarda tale categoria di imputati, posto che:

- a) identica è la pena entro la quale è già possibile il patteggiamento;
- b) identici sono i benefici sostanziali connessi ad una pronuncia di patteggiamento;
- c) identici sono gli atti sulla base dei quali operare, se del caso, la scelta del rito deflattivo.

Non si comprende, pertanto, in base a quale principio si dovrebbe consentire all'imputato di riflettere per un periodo non inferiore a 45 giorni per nuovamente valutare ciò che egli ha già ampiamente valutato.

Ed ancor più irragionevole appare la disciplina complessiva, ove si rifletta sul fatto che la legge non prevede il termine di sospensione per proporre l'istanza di patteggiamento, ma soltanto per valutare l'opportunità di tale scelta, con ciò ottenendosi nei fatti un risultato opposto a quello dichiaratamente perseguito dal legislatore: l'ingiustificata lungaggine del processo piuttosto che la sua rapida definizione!

Ciò determina un ulteriore profilo di incostituzionalità, ravvisabile nella violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Costituzione.

È già stato posto in luce da più parti che il principio della durata ragionevole del processo non è stato introdotto per beneficio esclusivo dell'imputato, che in realtà in alcuni casi ha l'interesse opposto, cioè l'interesse a veder procrastinare il più possibile la conclusione del processo a suo carico per usufruire degli effetti della prescrizione ovvero per evitare, ad esempio, l'espiazione della pena detentiva, il pagamento di spese processuali o il risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Il principio della ragionevole durata del processo, viceversa, è principio di portata generale, posto a tutela e garanzia di tutte le parti processuali e dunque anche della persona offesa e dell'intera collettività, nonché dello Stato: la prima interessata a vedere riconosciute le proprie legittime aspettative ed i secondi interessati ad un rapido accertamento dei reati e delle responsabilità individuali anche a fini di prevenzione sociale.

L'interpretazione estensiva dell'art. 111 Costituzione, inoltre, appare fondata anche alla luce della produzione legislativa successiva alla modifica della norma costituzionale.

È noto infatti che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi e la condanna si fonda sul principio che ciascun paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi.

Per ovviare alle condanne in sede europea, l'Italia ha introdotto la legge 24 marzo 2001, n. 89, che assegna alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata.

L'equa riparazione spetta non solo all'imputato, ma anche alla parte civile, dal che si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali ed assurge quindi a principio generale.

Numerose sono, infatti, le norme processuali che stabiliscono tempi ragionevolmente contenuti per lo svolgimento di attività processuali o per l'esercizio di facoltà che il codice di rito riconosce all'imputato, ad esempio la scelta dei riti speciali: basti pensare, sotto il primo profilo, all'art. 477 c.p.p. sulla durata prosecuzione del dibattimento e, sotto il secondo profilo, all'art. 458 c.p.p. per la richiesta di rito abbreviato o del patteggiamento in caso di giudizio immediato (15 giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza), agli artt. 438 e 446 c.p.p. per la scelta di un rito alternativo all'udienza preliminare (fino a che non siano formulate le conclusioni); agli artt. 446 e 555 c.p.p. per la richiesta di riti alternativi rispettivamente nel giudizio direttissimo e giudizio per citazione diretta (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).

Come si vede, si tratta di tempi contenuti e predeterminati, che si giustificano con lo spirito deflattivo del rito perseguito dal legislatore, il quale può dirsi rispettato esclusivamente quando l'imputato fa in effetti risparmiare allo Stato tempo e risorse umane ed economiche.

Tornando alla disciplina transitoria in esame, si osserva come il legislatore abbia improvvisamente invertito la rotta e, pur vertendosi in materia analoga a quella precedentemente disciplinata dalle norme richiamate, ha introdotto termini eccessivamente dilatati per l'esercizio di una facoltà già riconosciuta all'imputato anche prima della riforma e di cui, pur potendo usufruirne, egli aveva deciso di non avvalersi.

Ed ancor più dilatato il termine appare ove si consideri che quel termine, in realtà, non è concesso per esercitare una facoltà, ma soltanto per riflettere sull'opportunità di esercitare la facoltà, ben potendo l'imputato allo scadere del periodo dei 45 giorni decidere unilateralmente di non proporre alcuna istanza di applicazione della pena ovvero di non accettare quella proposta dal pubblico ministero.

Deve quindi affermarsi che non corrisponde ai parametri costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost) e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) la norma che consente di sospendere indiscriminatamente il processo per 45 giorni e di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso per reati che sarebbero già stati prima patteggiabili ad una pena contenuta entro i due anni di reclusione ed in cui l'imputato non aveva presentato alcuna proposta in tal senso.

Parimenti irragionevole è, infine, la previsione della decorrenza del termine di riflessione dalla prima udienza utile, anziché dall'entrata in vigore della legge.

Ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate e correlativamente ogni imputato è posto in grado, dal momento in cui la legge n. 134/2003 è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata.

A ciò si aggiunga che ogni imputato è assistito da un difensore con il quale ha la immediata possibilità di consultarsi per valutare l'opportunità della scelta *de qua*.

Ne consegue che non appare rispondere ad alcun principio di ragionevolezza e di contrazione dei termini di durata del processo la concessione di un termine, di durata già di per sé notevole, decorrente per di più non già dall'entrata in vigore della legge, ma dalla prima udienza utile e senza alcuna distinzione fra i processi nei quali l'istruttoria è già in corso o addirittura è già conclusa; processi nei quali, pertanto, il materiale probatorio è interamente noto all'imputato (e al suo difensore), che è oggettivamente in grado di valutare fin da subito le scelte processuali e non necessita affatto di una pausa di riflessione — decorrente per di più dalla prima udienza utile, che potrebbe anche essere successiva di molti mesi all'entrata in vigore della legge — per dichiarare se intenda patteggiare oppure no, senza che ciò configuri alcuna lesione del diritto di difesa.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'art. 5, comma 2, legge n. 134/2003 contrasta con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo e nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale ad una durata ragionevole sembra a questo giudice debba prevalere il secondo.

Per quanto sopra detto, la questione di legittimità costituzionale pare non manifestamente infondata e, quanto alla rilevanza nel presente giudizio, va soltanto osservato che questo giudice dovrebbe obbligatoriamente sospendere il processo in corso, essendosi verificati i presupposti fissati dalla norma transitoria, che se venisse per contro riconosciuta incostituzionale consentirebbe l'immediata ripresa del processo.

P. Q. M.

Visti la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 5, comma 1 e 2 legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Dichiara la sospensione del giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino il 7 luglio 2003

Il giudice: PODDA

N. 923

*Ordinanza del 9 ottobre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 2003)
emessa dal g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico di B.P.*

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udiienza preliminare - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di protezione del minore.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 31.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di B. P. di Salvatore e di D. P. Annunziata, nato a Nocera Inferiore il.... e residente in Angri alla via Semetelle n. 108, di fatto domiciliato via Campia s.n.c., libero presente, imputato del delitto di cui agli artt. 110, 611, 61 a 2 c.p. perché in concorso con il maggiorenne B. A., per il quale procede la competente procura ordinaria, adoperava minacce per costringere D'Aniello Aniello, al fine di procurare l'impunità al B. per delitto di cui all'art. 73 comma primo e quarto d.P.R. n. 309/1990, a ritirare quanto dichiarato innanzi ai Carabinieri di Angri in ordine alla attività di spaccio del B. presso la sala giochi «Project Game» ed alla effettiva disponibilità dello stupefacente ivi rinvenuto il 30 settembre 2000, in particolare autoaccusandosi della detenzione dello stupefacente ivi sequestrato o comunque accusando i Carabinieri di avergli estorto sotto minaccia le dichiarazioni rese a carico del medesimo B.

In particolare il B. P. su diretta istigazione e determinazione dello zio B. A. e fungendo da intermediario:

a) dapprima nella stessa giornata della scarcerazione dell'A. in seguito alla convalida dell'intervenuto arresto in flagranza, avvicinava il D'Aniello nei pressi di un circolo ricreativo dicendogli che avrebbe dovuto andare dall'avvocato per ritrarre le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri la sera dell'arresto di suo zio A. autoaccusandosi falsamente del reato di detenzione dell'hashish rinvenuto all'interno di un pacchetto di sigarette e di fronte alle rimostranze della vittima intimava di abbassare la voce e di non farsi sentire dai presenti, e quindi;

b) dopo essersi allontanato per qualche minuto, riavvicinava il D'Aniello e con tono intimidatorio preferiva le seguenti parole «tu ti devi accusare il reato perché altrimenti mio zio A. perde il posto di lavoro nelle guardie penitenziarie ... le spese dell'avvocato te le paghiamo noi ... vedi che di questi fatti ne e a conoscenza o «Zi Maist» di S. Egidio Monte Albino che al momento si trova in carcere a Salerno e che pure il cognato di mio zio A. vedi che lui vuole intervenire e rompere la testa a te ed a mio cugino Pierino che ora si trova ad Arezzo per lavoro — fai come ti diciamo anche perché i giudici crederanno a mio zio che porta la divisa e non a te che hai già precedenti penali».

In Angri il 3 ottobre 2000.

O S S E R V A

A seguito di richiesta del p.m.m. di rinvio a giudizio del minore innanzi indicato per il reato di cui alla rubrica, è stata fissata l'udienza preliminare, nel corso della quale il p.m.m. ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Questo giudice, premesso che il presente processo potrebbe anche essere definito all'udienza preliminare con una sentenza di n.l.p. per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, ovvero, su richiesta del p.m.m., con una condanna ad una sanzione sostitutiva (ovviamente allo stato non è prevedibile quale provvedimento sarà adottato all'esito dell'udienza preliminare), ritiene che la questione di incostituzionalità sia rilevante perché l'imputato ha, dichiarato di non prestare il consenso alla definizione del processo in questa fase.

Non è, quindi, possibile definire il presente processo senza che sia pregiudizialmente risolta la questione di costituzionalità.

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988, modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, «nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto». Ma, anche se il riferimento al consenso dell'imputato è contenuto solo nel primo comma dell'art. 32 (sentenze di n.l.p.) e non nel secondo comma (sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva), la norma deve necessariamente essere interpretata nel senso che senza il consenso dell'imputato il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare neanche le sentenze di cui al secondo comma. Invero sarebbe del tutto incoerente ed irrazionale una normativa che richiedesse il preventivo consenso del minore per la pronuncia di sentenza di n.l.p. e non per sentenza di condanna.

Con sentenza del 9 maggio 2002 n. 195 la Corte costituzionale ha già dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001 n. 63, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità ». Laddove, per come si legge nella motivazione della stessa sentenza, risultavano «prive di rilevanza le censure circa la non adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto prospettate in via ipotetica o meramente subordinata».

Con ordinanza del 10 giugno 2002 questo g.u.p. ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale nel processo n. 252/2000 r.not.reato e n. 46/2001 R.G.GUP, nel quale, peraltro, l'imputato era contumace e non era in condizione di dare il proprio consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare.

Ai sensi della normativa vigente e della citata sentenza della Corte costituzionale, se l'imputato non presta il consenso di cui all'art. 32 comma primo del d.P.R. n. 448/1988, magari per una erronea valutazione, il giudice non ha la possibilità di emettere sentenza di n.l.p. per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, tanto meno sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva, ma deve necessariamente rinviare a giudizio l'imputato.

In tal modo, sottoponendolo ad un inutile dibattito con conseguente prolungamento della situazione di incertezza processuale, viene pregiudicato il preminente interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal circuito penale.

Né l'imputato è in alcun modo avvantaggiato dalla facoltà concessagli di evitare la definizione del processo all'udienza preliminare. Tanto meno il consenso è funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Invero, quando non condivide la sentenza emessa dal g.u.p. può presentare l'opposizione di cui all'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 448/1988, con conseguente revoca di tale sentenza, ai sensi dell'art. 32-bis, comma quarto, dello stesso d.P.R. Opposizione consentita avverso tutte le sentenze di condanna e di n.l.p. con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato (Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 77). Con tale atto l'imputato minorene consegue lo stesso risultato del mancato consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare. Il mancato consenso gli preclude solo una ulteriore occasione di una sentenza favorevole (il g.u.p. potrebbe anche emettere un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello del tribunale).

In particolare il rinvio a giudizio preclude al minore una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, atteso che l'art. 27 del d.P.R. n. 448/1988 circoscrive la possibilità della dichiarazione dell'irrilevanza del fatto alla fase delle indagini preliminari fino all'udienza preliminare, all'ipotesi del giudizio direttissimo e a quella del giudizio immediato (Cassazione, sez. VI, 29 novembre 2001 - 25 gennaio 2002, n. 2984).

Né può trascurarsi il danno economico arrecato al minore per i maggiori costi della difesa, determinati dal prolungamento dell'attività processuale. Nel processo minorile tale aggravio è in ogni caso inevitabile, anche nell'ipotesi di nomina di difensore di ufficio. Invero, mentre nel processo a carico dei maggiorenni nella prassi il difensore di ufficio difficilmente chiede ed ottiene il pagamento dell'onorario, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, lo Stato anticipa tale compenso, per poi ripetere le somme pagate nei confronti del minore e dei suoi familiari.

Il pregiudizio è sicuramente più evidente nei casi in cui il minore non viene messo in condizione di esprimere tale consenso, come quando è contumace, o, a maggior ragione, è irreperibile. Ma sussiste anche nel caso di imputato costituito all'udienza preliminare, atteso che la scelta di prestare o meno il consenso comporta valutazioni particolarmente complesse, che, oltre tutto, richiedono una adeguata preparazione giuridica. Mentre è stato ritenuto che il minore non è in grado di effettuare scelte quali il patteggiamento, viene poi onerato di una decisione su questione che difficilmente riesce a comprendere (il consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare) e che non può recargli alcun vantaggio ma solo danni, anche notevoli, se il consenso è negato.

Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza, che vanifica le finalità deflattive che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale al diritto di difesa.

I profili di contrasto con l'art. 3 della Cost. debbono evidentemente essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. ed agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo, nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del minore ad una rapida uscita dal processo, sempre che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle garanzie defensionali» (sent. Corte costituzionale n. 195/2002).

Pertanto, è necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità dell'art. 32 commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3 e 31 Cost.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 e relativo regolamento;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3 e 31 Cost. nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, ovvero, su richiesta del p.m.m., sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva solo previo consenso dell'imputato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, ai suoi genitori ed al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 8 ottobre 2002

Il giudice relatore ed estensore: ZOTTI

N. 924

Ordinanza del 14 luglio 2003 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Chiari Sergio contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 1

Imposte sui redditi - Reddito imponibile degli edifici di interesse storico o artistico - Determinazione - Prevista applicazione della minore delle tariffe d'estimo stabilite per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è collocato - Mancato riferimento, quando l'immobile sia dato in locazione, al superiore reddito effettivo derivante dai canoni percepiti - Ingiustificata equiparazione, in deroga al diritto tributario comune, fra proprietari di immobili vincolati locati e non locati.

- Legge [1° giugno 1939, *recte*:] 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sull'appello n. 706/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso la sentenza n. 195/01/2001 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, contro Agenzia entrate - Ufficio Padova 1, proposto dal ricorrente: Chiari Sergio, via A. Riello, 4 - 35122 Padova, difeso da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova.

Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. + IRPEF 1997;

sull'appello n. 707/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso la sentenza n. 195/01/2001 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, contro Agenzia entrate - ufficio Padova 1, proposto dal ricorrente: Chiari Sergio, via A. Riello, 4 — 35122 Padova, difeso da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova. Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998.

F A T T O

Va premesso che il sig. Sergio Chiari residente in Padova è proprietario di alcuni immobili storici situati nel comune di Ferrara, concessi in locazione e sui quali ha calcolato le imposte in sede di dichiarazione dei redditi considerando come reddito tassabile, non già quello determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, bensì il canone di locazione.

Il Chiari ha presentato istanza di rimborso per i tributi IRPEF per gli anni d'imposta 1995 - 1996 - 1997 - 1998 pagati su tali immobili; e si è costituito in giudizio in data 3 gennaio 2000 presso la Commissione tributaria provinciale di Padova, avverso il silenzio diniego della suddetta istanza, onde ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dei tributi IRPEF e addizionale regionale IRPEF per gli anni maggiorati dagli interessi di legge.

In data 23 novembre 2001 con sentenza n. 195, notificata il 5 gennaio 2002 la Commissione tributaria provinciale di Padova respingeva il ricorso.

Il Chiari ha proposto l'appello a questa Commissione regionale di Venezia contro la sentenza che ribadiva l'applicazione dell'art. 34, comma 4-*bis*, e art. 129, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 per la determinazione del reddito tassabile in ordine ai fabbricati di interesse storico-artistico, di cui alla legge n. 1089/1939. Secondo l'appellante nessun dubbio può sussistere sul diritto del contribuente alla restituzione degli importi sopra descritti, maggiorati di interessi, alla luce della normativa interessata così come interpreta anche dalla suprema Corte di cassazione (sentenze n. 2442 del 18 marzo 1999 e n. 8038 del 13 giugno 2000) laddove è stato statuito che, anche nel caso di locazione dei fabbricati vincolati, la tassazione deve avvenire non già sulla base del reddito percepito, ma sulla base della rendita catastale, la quale, per tale tipo di fabbricati, si forma mediante l'utilizzo della tariffa di estimo minore tra quelle assegnate dal comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di vincolo.

Recita infatti l'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 «... in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. «Tale articolo non può che essere inteso come norma recante l'esauritiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona o prescindere dalla locazione del bene a canone superiore.

L'amministrazione ha controdedotto, negando le argomentazioni del ricorrente e richiamando la circolare ministeriale n. 154 del 20 maggio 1999 del dipartimento delle entrate e la risoluzione n. 2000/42935 del 25 febbraio 2000 della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

D I R I T T O

La Commissione regionale osserva che la questione sottoposta al collegio riporta profili di legittimità costituzionale della norma (art. 11, secondo comma, legge 1° giugno 1939 n. 413) da affidare al caso concreto. Va infatti rilevato che, con riferimento alla non manifesta infondatezza, (in relazione all'art. 3 Costituzione), diversa è la situazione del proprietario dell'immobile non locato, vincolato, per il quale si attaglia il dato normativo (il legislatore non ha voluto gravare i proprietari non locatori), rispetto a quella del proprietario dell'immobile locato, dal momento che i redditi derivati al proprietario locatore possono essere anche molto consistenti: pertanto non si vede per quale ragione si deroghi alla legge di diritto tributario comune che distingue fra immobili locati e non locati. Va altresì precisato che la norma non è interpretabile diversamente, essendo la locuzione «in ogni caso» categorica ed inequivocabile.

Con riferimento alla rilevanza va infine specificato che, ove si ritenesse incostituzionale la norma, l'esito del ricorso sarebbe sfavorevole al contribuente e, in caso contrario, sarebbe favorevole.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 11, secondo comma, legge 1° giugno 1939 n. 413, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede disparità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non;

Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone la sospensione del procedimento in corso, fino alla decisione della Corte costituzionale.

Venezia, addì 5 maggio 2003

Il Presidente: FRANCO

Il relatore: DE VIVO

NN. da 925 a 934

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 15 e il 19 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Mboup Djibril (R.O. 925/2003); Diaz Valero Luz Marina (R.O. 926/2003); De Souza Jorge Mario (R.O. 927/2003); Paun Daniela (R.O. 928/2003); Salcilovic Mirela (R.O. 929/2003); Radujko Zoran (R.O. 930/2003); Ait Lahrach Abdjlilah (R.O. 931/2003); Safta Saimir (R.O. 932/2003); Silaghi Gheorghe (R.O. 933/2003); Safta Mihaita (R.O. 934/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

Ritenuto in fatto

In data 15 settembre 2003, Mboup Djibril, (nato in Senegal il 18 settembre 1957), veniva tratto in arresto in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. n. 189 del 2002.

Condotto all'odierna udienza per la convalida ed il contestuale, giudizio direttissimo, udita la relazione dell'agente operante e sentito l'arrestato, il pubblico ministero richiedeva convalida dell'arresto senza applicazione di alcuna misura cautelare.

Il difensore dell'arrestato si associava alla richiesta del p.m.

Considerato in diritto

1. — Ritiene il tribunale che vada sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 5-*quinquies* dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'articolo 13 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal precedente comma 5-*ter* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, dubitando della conformità di tale disciplina rispetto agli artt. 13 e 3 Cost.

2. — Preliminarmente, osserva il tribunale come la questione sia rilevante nel presente giudizio, ancorchè, per le ragioni che si esporranno tra breve, l'imputato sia stato rimesso in libertà.

Invero, la remissione in libertà dell'arrestato, prima del giudizio sulla convalida (che a sua volta presuppone lo scioglimento della questione relativa alla conformità costituzionale o meno della disciplina dettata dal legislatore con riferimento all'arresto obbligatorio per tale reato), è stata determinata dalla circostanza che — non avendo chiesto il pubblico ministero alcuna misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato, peraltro comunque non applicabile in ragione del titolo di reato — l'eventuale convalida dell'arresto avrebbe prodotto esclusivamente l'effetto di accertare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che all'arresto aveva proceduto, non potendo comunque la mera convalida costituire valido titolo per la protrazione della limitazione della libertà personale dell'imputato.

D'altro canto, codesta Corte costituzionale ha già ritenuto che laddove il giudice *a quo* sollevi questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina dettata per la convalida dell'arresto, avendo rimesso in libertà l'arrestato (nella specie in quanto non potevano essere rispettati più i termini di cui all'art. 391, comma 7, ultima parte c.p.p.), la persistenza della rilevanza della questione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una limitazione della libertà personale, trattandosi di stabilire le ragioni in base alla quale è comunque avvenuta la liberazione (con effetto *ex nunc* se l'arresto era stato legittimamente eseguito, con efficacia *ex nunc* se, alla luce della pronuncia della Corte, dovesse ravvisarsi l'illegittimità dell'arresto stesso: sent. 16 febbraio 1993, n. 54).

Nel presente giudizio, deve appunto verificarsi se il periodo di privazione della libertà personale del Mboup Djibril, arrestato, sulla base della disposizione di cui si dubita la conformità a Costituzione, il giorno 14 settembre 2003 alle ore 9,30 circa è rimesso in libertà all'odierna udienza, sia stato sorretto o meno da un legittimo *titulus detentionis*.

Da ciò deriva che la questione è ancora rilevante.

3. — Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, nei termini che si andranno ora a precisare, va rilevato anzitutto che, secondo la disciplina dettata dal legislatore ordinario, l'arresto dell'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter decreto legislativo n. 286 del 1998, è obbligatorio, non consentendo dunque né alla polizia giudiziaria né, successivamente, al pubblico ministero che ne disponga la presentazione per la convalida, e quindi al giudice che debba decidere sulla convalida, alcuna valutazione di merito (a prescindere dalla sussistenza del *fumus commissi delicti* e del rispetto dei termini dettati dalla legge). In particolare (trattandosi di arresto obbligatorio) non è allo stato consentita ai fini del giudizio di convalida alcuna valutazione in ordine alla concreta gravità del fatto e alla personalità del suo autore, sia pur in relazione agli elementi fattuali conosciuti dagli operanti al momento in cui l'arresto hanno eseguito (a differenza dei casi di arresto facoltativo: v. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2000, Mateas Ion, CED Cass., n. 218474).

Ebbene, sotto un primo profilo, l'automatismo tra commissione del reato in questione ed obbligo di arresto appare a questo giudice di dubbia compatibilità con la disciplina che la Carta fondamentale prevede all'art. 13 per la tutela della libertà individuale.

4. — Il reato di cui al comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sanziona la condotta dello straniero che, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis (ossia quando non sia possibile né l'immediata espulsione, né il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza), vi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

La pena prevista per tale reato è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno, e dunque trattasi di contravvenzione.

Conseguenza della configurazione del reato in oggetto quale contravvenzione è (oltre alla sua punibilità anche a titolo di colpa) che all'esito del giudizio di convalida non è in alcun caso possibile l'applicazione di alcuna misura cautelare personale. Infatti, secondo la disciplina dettata nel codice di procedura penale (e non derogata nel decreto legislativo n. 286 del 1998, neppure — dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002) nel caso in cui sia consentito l'arresto per delitto possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274 lett. c) c.p.p. (art. 391 comma 5 c.p.p.). Nel caso di specie, invece, trattandosi di contravvenzione, non può operare la clausola derogatoria suindicata, espressamente riferita solo ai delitti.

In sintesi, la misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (in via obbligatoria) non può mai essere seguita, neppure nei casi in cui si dovessero ravvisare particolari esigenze cautelari (ed in specie il pericolo di reiterazione della condotta), dall'applicazione di una misura coercitiva in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

5. — L'art. 13 della Costituzione, dopo avere dichiarato l'inviolabilità della libertà personale, prevede che le forme di compressione della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

A parere di questo giudice la disciplina costituzionale sembra configurare un sistema in cui il potere, di natura eccezionale, della polizia di procedere all'arresto di persona indiziata di reato opera nelle situazioni in cui non è possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (l'unica ordinariamente competente a disporre la privazione della libertà personale). Se così è, un primo motivo di dubbio in ordine alla legittimità della disciplina in oggetto, consiste nel fatto che solo la polizia giudiziaria può per tale reato disporre l'arresto, senza che a ciò possa mai seguire (se non nei termini di mera convalida dell'arresto eseguito) l'atto motivato dell'autorità giudiziaria che valga, sussistendone i presupposti, a protrarre lo stato di detenzione del soggetto arrestato in via d'urgenza dalla polizia.

In tal modo, appare spezzato il nesso di strumentalità e provvisorietà che lega potere eccezionale e interinale di intervento della polizia ed esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della libertà personale.

D'altro canto, anche codesta Corte, nell'affrontare la questione relativa alla mancata previsione della riparazione per ingiusta detenzione in caso di arresto o fermo non seguito da misura cautelare coercitiva (sent. 2 aprile 1999, n. 109), ha rilevato che la provvisorietà, che contraddistingue i poteri di intervento della polizia giudiziaria sulla libertà personale (che vale ad attribuire all'arresto ed al fermo la denominazione di «precautele») non elimina la natura «custodiale» delle misure indicate.

Ulteriore argomento a sostegno di tale natura sostanzialmente «custodiale» della detenzione conseguente all'arresto e precedente alla convalida sembra possa ricavarsi anche dal disposto dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

Infatti il potere-dovere del pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato senza attendere il giudizio di convalida nel caso in cui ritenga di non dovere chiedere al giudice l'applicazione di misure coercitive ha l'evidente fine di evitare al soggetto una limitazione della libertà personale (sia pur temporaneamente delimitata e soggetta a convalida) nei casi in cui non vi sarà, per difetto di domanda cautelare, la possibilità di applicazione di misure coercitive, unico titolo idoneo a protrarre la limitazione della libertà personale.

Ciò, a parere di questo giudice, depone per la natura chiaramente strumentale ed anticipatoria del potere di arresto attribuito alla polizia rispetto alla tutela di esigenze cautelari all'interno del processo penale.

Nel caso di specie, invece, risulterebbe attribuito esclusivamente alla polizia un potere di arrestare (obbligatoriamente), senza che tale arresto sia funzionalmente collegato ad alcuna esigenza cautelare processuale ritenuta rilevante (appunto non essendo possibile al giudice applicare alcuna misura cautelare coercitiva).

D'altronde, appare anche arduo rinvenire altre esigenze (di natura extraprocessuale) a sostegno di tale potere di arresto (che comunque si fonda sul presupposto della commissione di un illecito penale ed è inserito all'interno di un procedimento penale).

Invero, trattandosi di reato avente natura permanente non appare sostenibile che l'arresto ne interrompa la consumazione, che si protrae finché lo straniero non si allontani (spontaneamente o coattivamente) dal territorio dello Stato.

Né può dirsi che l'arresto sia funzionale all'effettiva esecuzione dell'espulsione. Infatti, in primo luogo ai sensi del comma 5-ter l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica prescinde dall'arresto e dal relativo giudizio di convalida. Per altro verso, a norma del comma 5-quinquies, in caso di arresto il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso art. 14 (ossia il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea); facoltà questa attribuita sin *ab origine* all'autorità amministrativa e la cui impossibilità di attuazione aveva determinato l'intimazione ad allontanarsi.

Sempre con riferimento alla disciplina delineata dal legislatore, va rilevato che anche la previsione che in relazione all'arresto in oggetto si procede con rito direttissimo, solleva perplessità.

Non, ovviamente, in ordine alla previsione in sé, chiaramente rientrante nelle scelte del legislatore, ma in riferimento all'effettiva praticabilità di tale rito.

Infatti, a norma dell'art. 121 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero deve disporre la liberazione dell'arrestato (prima della convalida) quando «ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive». Ebbene nel caso di specie, l'applicazione di tale norma imporrebbe — trattandosi di reato che non consente in linea generale l'applicazione di nessuna misura coercitiva — sempre al pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, senza attendere il giudizio di convalida.

In tal caso (che come detto dovrebbe essere la regola) il giudizio direttissimo — almeno nella sua forma tipica, ossia con la presentazione dell'imputato *in vinculis* per la convalida ed il contestuale giudizio — non sarebbe mai possibile. Il pubblico ministero dovrebbe infatti chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida con l'imputato ormai libero (convalida pur sempre doverosa, ma non più soggetta ai termini di cui all'art. 391 c.p.p.: per tutte, si veda Cass., sez. V, 22 maggio 1998, Azemi, CED Cass., n. 213973) e successivamente disporre la citazione dello stesso dinanzi al tribunale monocratico a norma degli artt. 558 e 449 comma 4. Ciò, peraltro, solo nel caso in cui la convalida intervenga a brevissima distanza di tempo dall'arresto, in quanto tale forma di giudizio direttissimo è possibile solo se la presentazione dell'imputato (*in vinculis* o mediante citazione) avviene entro quindici giorni dall'arresto.

Potrebbe però ritenersi, in considerazione della disciplina complessiva delineata e delle irrazionalità sopra evidenziata, che il legislatore abbia inteso derogare la disciplina dell'art. 121 disp. att. c.p.p., imponendo al comma 5-quinquies in oggetto comunque la presentazione dell'imputato in stato di arresto per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Tale conclusione, cui sembra anche il pubblico ministero abbia aderito (non avendo infatti disposto l'immediata liberazione dell'arrestato; non richiedendo alcuna misura cautelare, con la specificazione che le stesse non sono in assoluto applicabili), solleverebbe ulteriori seri profili di illegittimità costituzionale, avendo, secondo tale tesi, il legislatore dettato — solo per questo reato, perdipiù avente natura contravvenzionale — una deroga all'operatività di norma chiaramente ispirata *al favor libertatis* (e che è applicabile in generale a tutti i delitti, anche assai gravi).

Peraltro tale questione non appare nella specie rilevante, non potendo il giudice della convalida sindacare il mancato esercizio da parte del pubblico ministero della facoltà di ordinare la liberazione immediata dell'arrestato *ex art. 121 disp. att.*

6. — La questione appare non manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Infatti, appare al tribunale di dubbia conformità al principio di ragionevolezza che il legislatore abbia, da un lato, configurato l'illecito in questione come mera contravvenzione (come tale non suscettibile di supportare l'applicazione di misure cautelari coercitive), e poi abbia imposto all'autorità di polizia l'arresto obbligatorio dell'autore dello stesso, consentendo dunque una privazione della libertà personale (sia pur in forma precautelare per una durata massima di 96 ore). Se infatti la scelta relativa alla qualificazione di una fattispecie quale delitto o contravvenzione, nonché la determinazione della pena appartiene (fatti salvi i casi di manifesta incongruità per eccesso) alla sfera di insindacabile scelta del legislatore, sembra che nella delineata disciplina si invengano profili di incongruenza difficilmente giustificabili.

Invero, la natura di arresto obbligatorio impone alla polizia di procedere comunque all'arresto, indipendentemente dalla concreta gravità del fatto (si pensi ad un ritardo di un solo giorno nell'allontanarsi dal territorio nazionale, ovvero alla difficoltà nel procurarsi i necessari documenti od il titolo di viaggio; questioni che non appaiono rilevanti in sede di convalida di arresto obbligatorio) o alla pericolosità sociale dell'autore (ben diversa apparendo, ad esempio, la pericolosità sociale di soggetto del tutto incensurato, od invece gravato da precedenti penali e che abbia fornito differenti generalità all'atto dei controlli di polizia).

7. — Una previsione di arresto obbligatorio, se non sembra censurabile quando sia dettata in relazione a reati oggettivamente gravi (connotati come delitti), appare al contrario non conforme a principio di ragionevolezza se collegato alla commissione di reati (che lo stesso legislatore ritiene obiettivamente) non gravi.

In tal caso, infatti, si impone una limitazione della libertà personale (che può protrarsi sino a 96 ore) senza alcuna valutazione (né da parte della polizia che ha l'obbligo di procedere all'arresto, né da parte del giudice in sede di convalida) in ordine alla concreta gravità del fatto-reato.

Ritiene questo giudice che elementi a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata si rinvergono anche in alcune, sia pur risalenti, pronunce di codesta Corte.

Nella sentenza n. 211 del 1975, pur rigettando la questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'arresto di cui all' art. 220 TULPS — in particolare per i contravventori al foglio di via obbligatorio — si è infatti chiarito che, pur essendo legittima una deroga rispetto ai criteri generali dell'entità obiettiva del reato e della pena edittale, l'arresto eseguito dalla polizia per tale fattispecie (contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi ad un anno) non poteva sottrarsi alla garanzia del «controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 13 (Cost.) e dell'art. 236 del codice di procedura penale» (disposizione quest'ultima che prevedeva appunto l'arresto facoltativo in flagranza).

Ugualmente, nella sentenza n. 64 del 1977, e relativa ad una questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (che consentiva l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: contravvenzione punita all'epoca con l'arresto da tre mesi ad un anno), la Corte ha rilevato che resta salvo comunque il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di controllare e motivare la sussistenza in concreto dei requisiti legittimanti l'intervento, di necessità ed urgenza, della polizia.

Da tali sentenze «sembrebbe doversi trarre il principio che, in relazione a fattispecie contravvenzionali punite con modeste pene detentive, l'arresto ad opera della polizia (e dunque non fondato su atto motivato dell'autorità giudiziaria, ad es. in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna, ma ispirato alla salvaguardia di eccezionali ragioni di necessità ed urgenza) sia legittimo alla condizione che possa essere valutata nel concreto la gravità del fatto, in relazione sia alla condotta dell'autore che alla sua personalità.

In caso contrario, la limitazione della libertà personale (nella fase precautelare) risulterebbe imposta dalla legge su di una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'imputato, che appare in contrasto con la modesta gravità del reato (così come determinata dal legislatore).

D'altronde, se non ci si sbaglia, l'ordinamento, pur conoscendo altre ipotesi di contravvenzioni per la quali è previsto l'arresto, contempla per tali casi solo la facoltà per la polizia giudiziaria di trarre in arresto l'autore di reati contravvenzionali (v. l'art. 6, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205), dunque non configurando ipotesi di arresto obbligatorio.

L'eccezione, prevista solo per il reato contestato all'imputato, appare pertanto dubbiamente compatibile con il principio di cui all'art. 3 Cost.

D'altronde, un'altra ragione di perplessità, sempre con riferimento all'art. 3 della Carta fondamentale, può ricavarsi dalla considerazione che nel comma 5-*quinqies* dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998, l'obbligo di procedere all'arresto è previsto sia per il reato di cui al comma 5-*ter*, che per quello di cui al successivo comma 5-*quater* (che consiste nel fatto dello straniero che espulso ai sensi del comma 5-*ter* dallo Stato vi rientri), che ha natura delittuosa ed è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ebbene, dubbiamente compatibile con il principio di uguaglianza appare prevedere l'obbligo di arresto per fattispecie così diverse tra loro, in relazione alla natura del reato, alla pena edittale e alla possibilità di applicare misure coercitive (consentita per il delitto ed esclusa per la contravvenzione).

Per converso, la dubbia conformità al principio di uguaglianza della norma in oggetto si apprezza considerando che, in riferimento al reato di cui all'art. 13 comma 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (come modificato dalla medesima legge n. 189 del 2002) che punisce, con l'identica pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno (condotta che non appare meno grave di quella oggetto del reato di cui al comma 5-ter dell'articolo 14), è previsto l'arresto facoltativo (art. 13, comma 13-ter, decreto legislativo n. 386 del 1998).

Naturalmente, tali ragioni di dubbio rispetto alla costituzionalità della norma verrebbero meno laddove in riferimento alla contravvenzione di cui al comma 5-ter l'arresto fosse facoltativo.

La facoltatività dell'arresto — oltre ad eliminare profili di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di reato descritte — tutelerebbe infatti il diritto dell'imputato a vedersi limitato nella libertà personale solo laddove sussistano concrete ragioni (da porre a fondamento dell'arresto e verificabili da parte del giudice) che giustifichino, nel caso concreto, l'adozione della misura precautelare riferita ad ipotesi avente natura contravvenzionale.

In tal modo, non si risconterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost., apparendo, sotto questo profilo, a questo giudice il dubbio di legittimità integrato non dalla previsione di una facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto (ciò rientrante nelle scelte discrezionali del legislatore), ma solo nell'automatismo commissione del reato (avente natura contravvenzionale) — obbligo di procedere all'arresto.

8. — Sciogliere il dubbio se tali profili non integrino alcun vizio costituzionalmente rilevante (la disciplina positiva dettata rientrando comunque nella discrezionalità del legislatore) ovvero, come sospetta questo tribunale, si risolvano in una violazione delle norme della Carta fondamentale suindicate, è competenza costituzionalmente riservata a codesta Corte, alla quale dunque va rimessa la questione, che per quanto innanzi esposto appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 1953 n. 87.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter decreto legislativo citato, in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Mboup Djibril, n. in Senegal il 18 settembre 1957, se non detenuto per altra causa;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio del 15 settembre 2003.

Il giudice: MARIANI

N. 935

*Ordinanza del 12 settembre 2003 emessa dal giudice di pace di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Zocche Loris*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilità per il giudice di disporre, in via residuale, la imputazione coatta - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Revocata la propria ordinanza 5 agosto 2003, nella quale, per un *lapsus* erano state invertite le generalità delle parti, ha pronunciato in sua sostituzione la seguente ordinanza:

Vista il ricorso immediato *ex art.* 21 del d.lgs. n. 274/2000 depositato da Pinna Francesco, nato a S. Antioco il 22 maggio 1938, e Biscardi Carmela, nata a Sant'Agata dei Goti il 29 novembre 1939, nei confronti di Zocche Loris, nato a Vicenza il 5 marzo 1965;

Preso atto del parere espresso dal p.m. datato 21 luglio 2003, il quale chiede sin d'ora l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza;

Ritenuto, tuttavia di non poter aderire alla prospettazione del p.m. in quanto allo stato degli atti non è possibile esprimere un giudizio di manifesta infondatezza del ricorso in quanto la frase attribuita allo Zocche («siete dei pazzi psicopatici») appare astrattamente idonea a ledere il decoro del destinatario e la minaccia («ti farò passare una brutta vecchiaia») idonea ad incutere timore nel soggetto passivo;

Visto l'art. 27 del citato d.lgs. che vincola il giudice del ricorso, in assenza di ipotesi di sua manifesta infondatezza o inammissibilità nonché di incompetenza del giudice, alla convocazione delle parti in udienza;

Rilevato tuttavia che il giudice del ricorso si trova nella impossibilità di trascrivere, come disposto dall'art. 27, comma secondo, lett. *d)* del suddetto d.lgs., l'imputazione dal momento che il p.m., avendo espresso parere favorevole all'archiviazione, non l'ha formulata;

Rilevato che il giudice del ricorso non dispone, a differenza di quanto avviene per il giudice di pace in funzione di g.i.p. in virtù del comma 4 dell'art. 17 del d.lgs., di alcuno strumento giuridico idoneo a provocare l'imputazione coatta;

Osservato comunque che un eventuale informale invito per le vie brevi al p.m. potrebbe legittimamente essere da questi disatteso;

Ritenuta improponibile la soluzione interpretativa di rimettere allo stesso giudice del ricorso il potere di formulare l'imputazione sulla scorta della prospettazione del ricorrente, sia per la sua contrarietà alla lettera della legge e segnatamente all'art. 27, comma secondo, lett. *d)* del d.lgs. n. 274/2000, sia soprattutto perché una tale soluzione costituirebbe un grave *vulnus* al principio della terzietà del giudice, nonché al principio della titolarità dell'azione penale in capo al p.m.;

Osservato che, in tali condizioni, non provvedendo il p.m. alla formulazione dell'imputazione, che quell'ufficio ha implicitamente valutato di non dover formulare considerando il ricorso meritevole di archiviazione, si perpetuerebbe *sine die* una situazione di paralisi del procedimento per l'impossibilità del giudice del ricorso ad emettere il decreto di convocazione parti per difetto dell'imputazione formulata da trascrivervi a pena di nullità (comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000);

Ritenuto che tale situazione di paralisi del procedimento sarebbe lesiva del diritto alla difesa del ricorrente, costituzionalmente tutelato;

Ritenuta pertanto la illegittimità costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevedono per il giudice del ricorso immediato *ex art.* 21 stessa norma la possibilità di disporre, in via residuale, l'imputazione coatta;

P.Q.M.

Vista la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e la legge n. 87 dell'11 marzo 1953, previa declaratoria di sospensione del procedimento;

Rimette con la presente ordinanza gli atti alla Corte costituzionale affinché decida sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma e per la comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Vicenza, addì 12 settembre 2003

Il giudice di pace: CORAIN

03C1198

N. 936

Ordinanza del 14 luglio 2003 messa dal giudice di pace di Torino nel procedimento civile vertente tra Lacu Angela e Diana Marisa

Esecuzione forzata - Titoli esecutivi - Sentenze di primo grado di condanna alle spese di lite - Qualità di titolo provvisoriamente esecutivo - Esclusione (in base al diritto vivente) quando la condanna alle spese sia accessoria a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito - Contrasto con il diritto alla ragionevole durata del processo - Violazione del principio di uguaglianza e della parità delle parti nel processo - Disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella situazione di aver vinto una causa - Violazione del principio di azionabilità dei diritti e dell'effettività delle garanzie processuali.

- Codice di procedura civile, combinato disposto degli artt. 282 e 474.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile n. R.G. 9535/2002 (Lacu c. Diana) il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, osserva quanto segue:

IN FATTO

La sig.ra Diana Marisa, con precetto notificato il 20 settembre 2002, si azionava, per l'esecuzione forzata, contro Lacu Angela per ottenere il pagamento di un credito, da condanna alle spese di lite, derivantegli da sentenza 30 luglio 2002 n. 5875/2002 g.d.p. di Torino, con cui il g.d.p., dichiarando la sua incompetenza per materia sulla domanda della signora Lacu, condannava quest'ultima al pagamento delle spese per € 2.497,42.

A tale precetto faceva opposizione, ex art. 615 c.p.c., con atto notificato il 9 ottobre 2002, Lacu Angela e adduceva che l'azionata, *in executivis*, sentenza di I grado (che contiene declaratoria di rigetto della domanda con condanna alle spese) non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e quindi non poteva dare ingresso all'esecuzione, come da consolidato principio giurisprudenziale (anche di legittimità Cass. 12 giugno 2000 n. 9236 in Giu. Civ. 01, I, pp. 198-200).

Si costituiva Diana Marisa e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il g.u. assumeva la causa a sentenza, che poi rimetteva in istruttoria perché ritiene, d'ufficio, che debba essere prima decisa questione, rilevante, incidentale di costituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo Cost., del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., «nella parte in cui non prevede che anche la sentenza del giudice di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è conseguente a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, è titolo esecutivo».

IN DIRITTO

Il consolidato principio giurisprudenziale dei giudici di legittimità (Cass. 12 giugno 2000 n. 9236; Cass 24 maggio 1993 n. 5837), secondo il quale la sentenza di primo grado (che contiene declaratoria di rigetto della domanda con condanna alle spese) non costituisce titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.* e quindi non può dare fondamento all'esecuzione forzata, nasce dalla considerazione, secondo la quale solo i dispositivi di sentenze (provvisoriamente esecutive *ex art. 282 c.p.c.*), di primo grado di condanna alle spese che sono accessori ad una condanna principale, costituiscono titolo esecutivo, perché la condanna alle spese, solo se accessoria a declaratoria principale di condanna, può essere titolo esecutivo, mentre la sentenza di primo grado, quando è accessoria a declaratoria di rigetto (essendo questa declaratoria di accertamento) non può essere titolo esecutivo.

Per cui secondo il diritto vivente con la novella 26 novembre 1990 n. 353 (art. 33 [in vigore dal 1° gennaio 1993] il legislatore, modificando l'art. 282 c.p.c., ha stabilito che non tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive e quindi titoli esecutivi, perché non lo sono le sentenze di primo grado di condanna alle spese di lite, quando sono accessorie a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza (essendo queste declaratorie di mero accertamento).

Di qui questo giudice remittente, ritiene che il combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nelle parte in cui non prevede che anche le sentenze di primo grado, di condanna alle spese di lite, quando sono conseguenti a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, sono titoli esecutivi, sia contrario ai seguenti principi costituzionali, perché:

A) viola il principio della ragionevole durata del processo, già espresso dall'art. 6 Convenzione dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) e oggi recepito, espressamente, anche nell'art. 111, comma secondo, della nostra Costituzione (con legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), in quanto il fatto che una parte delle sentenze di primo grado non siano provvisoriamente esecutive (e quindi titoli esecutivi) alimenta il numero degli appelli dilatori e le opposizioni all'esecuzione forzata, *ex art. 615 c.p.c.*, e comunque allunga i tempi per il soddisfacimento dei diritti di chi ha avuto ragione;

B) viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3, Cost.) e della parità delle parti nel processo (art. 111 comma secondo Cost.), infatti parti del processo che, pur si trovano nella stessa omogenea situazione di aver vinto una causa, non hanno gli stessi diritti, perché solo alcuni hanno l'immediata azionabilità del diritto alle spese, di primo grado (e solo quando hanno ottenuto anche una condanna principale). In tal modo il legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disparità di trattamento tra attore e convenuto o terzo (che non hanno agito in riconvenzionale), alla stessa stregua di disparità, prevista da alcune norme processuali, prima della novella 26 novembre 1990 n. 353, che ad alcune categorie di persone davano diritto, in alcuni tipi di processo, a sentenze di primo grado, provvisoriamente esecutive (*cf.* questa garanzia prima prevista, nel processo del lavoro, solo per il lavoratore, art. 431 comma primo c.p.c., garanzia oggi estesa con il quarto comma dell'art. 431 c.p.c. [introdotto dall'art 69 della stessa novella 26 novembre 1990 n. 353] anche al datore di lavoro; *cf.* l'art. 5-*bis* d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. con mod. da legge 26 febbraio 1977 n.39, che prevedeva che solo le sentenze di primo grado pronunciate a favore del danneggiato di incidente stradale fossero provvisoriamente esecutive).

C) viola il principio dell'azionabilità dei propri diritti e dell'effettività delle garanzie processuali (art. 24 Cost.), perché una sentenza di primo grado, che non è titolo esecutivo, costituisce un diritto, soggetto a termine, e limita, palesemente, la sua azionabilità ed anzi espone, come nel caso *de quo*, la parte vincitrice al pagamento delle spese, se cerca di farla attuare, senza attendere il passaggio in giudicato.

La questione, prospettata a questa ecc.ma Corte è sicuramente rilevante nel presente processo perché, in caso di accoglimento, questo giudice di merito dovrebbe considerare la sentenza di primo grado, portata al suo esame, provvisoriamente esecutiva, e titolo esecutivo, con le conseguenti declaratorie di legge.

Pertanto questo giudice, *a quo*, ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale di costituzionalità, che non ritiene manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 comma secondo Cost., del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. «nelle parte in cui non prevede che anche la sentenza dei giudice di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite quando è conseguente a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, è titolo esecutivo».

P. Q. M.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Torino, addì 10 luglio 2001

Il giudice: TOSCANO

NN. da 937 a 948

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 19, il 21 giugno, l'11 e il 16 agosto 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Madej Dariusz Mirosllaw (R.O. 937/2003); Gomez Jefferson (R.O. 938/2003); Seddiki Tourik (R.O. 939/2003, Sevastianov Nikolai (R.O. 940/2003); Zheka Dmytro (R.O. 941/2003); Krechiche Hafed (R.O. 942/2003); Kaliuzhnaya Zhanna (R.O. 943/2003); Diouf Maodo (R.O. 944/2003); Klim Piotr (R.O. 945/2003); Lis Mariusz (R.O. 946/2003); Suarez Monica (R.O. 947/2003); Spoiala Ion (R.O. 948/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel giudizio di convalida dell'arresto di Zheka Dmytro per il reato di cui all'art. 14, 5-*ter*, d.lgs. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge citata, sollevata dalla difesa e dal p.m. in relazione agli artt. 23, 111, 24, e 10 della Costituzione e che le questioni siano non manifestamente infondate per le considerazioni che seguono:

A) l'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, 5-*quinquies* d.lgs. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art. 14, 5-*ter* decreto citato è previsto per reato contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un anno, con ciò il legislatore essendosi evidentemente discostato dai principi ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince la necessità che la obbligatorietà della misura restrittiva sia ancorata a fattispecie di reale ed obiettiva gravità apparendo violato quindi il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e 10 secondo comma della Costituzione, (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma in relazione alle norme contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

B) all'arresto obbligatorio non potrebbe conseguire per il reato per il quale si procede la comunicazione di misure cautelari, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.;

C) sotto altro profilo, all'esito della convalida ai sensi dell'art. 13, 3-*quater*, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di non luogo a procedere, a fronte della espulsione dello straniero dallo Stato disposta dal questore, giacché nel rito monocratico direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio viene omesso (art. 558 c.p.p.), apprendo palese in tale ipotesi la violazione degli artt. 111, 24 Cost. poiché lo straniero viene privato del diritto di difendersi in un processo rispetto ai fatti oggetto della imputazione, ritenuto altresì che le questioni risultino rilevanti ai fini del decidere, giacché in sede di convalida il giudice deve accertare la legittimità dell'arresto;

P. Q. M.

Ritenute le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e dell'art. 558 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 10 secondo comma, 111, 24 della Costituzione, rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica dell'ordinanza a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione del provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina la immediata remissione in libertà dell'arrestato se non detenuto per altra causa.

Roma, addì 11 agosto 2003

Il giudice: MARTONI

03C1200

NN. da 949 a 957

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 29 luglio e il 15 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Kabir Mohammed Humayun (R.O. 949/2003); Ionescu Lucian Marian (R.O. 950/2003); Negoita Marian (R.O. 951/2003); Rosas Manuel Manso (R.O. 952/2003); Nahib Hassen (R.O. 953/2003); Diaconu Ioan Daniel (R.O. 954/2003); Dridi Lassad Ben Hatnai (R.O. 955/2003); Bahroune Hassan (R.O. 956/2003); Talibi Mohamed (R.O. 957/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

Ritenuto in fatto

In data 28 luglio 2003 Ionescu Lucian Marian veniva tratto in arresto da personale del commissariato P.S. sezione Viminale in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002.

Condotto all'udienza del 29 luglio 2003, innanzi al questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, udita la relazione dell'agente operante e sentito l'arrestato, il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto, senza applicazione di misure coercitive, non consentite in relazione al titolo del reato, il difensore dell'arrestato ha chiesto la non convalida dell'arresto.

Considerato in diritto

1. — Ritiene il tribunale che vada sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 5-*quiquies* dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal precedente comma 5-*ter* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, dubitando della conformità di tale disciplina rispetto agli artt. 13 e 3 Cost.

2. — Preliminarmente, osserva il tribunale come la questione sia rilevante nel presente giudizio, pur non avendo chiesto il pubblico ministero alcuna misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato, peraltro comunque non applicabile in ragione del titolo di reato: l'eventuale convalida dell'arresto, invero, avrebbe esclusivamente l'effetto di accertare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che all'arresto aveva proceduto, non potendo comunque la mera convalida costituire valido titolo per la protrazione della limitazione della libertà personale del Ionescu Lucian Marian.

D'altro canto, codesta Corte costituzionale ha già ritenuto che laddove il giudice *a quo* sollevi questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina dettata per la convalida dell'arresto, avendo rimesso in libertà l'arrestato (nella specie in quanto non potevano essere rispettati più i termini di cui all'art. 391, comma 7, ultima parte c.p.p.), la persistenza della rilevanza della questione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una limitazione della libertà personale, trattandosi di stabilire le ragioni in base alla quale è comunque avvenuta la liberazione (con effetto *ex nunc* se l'arresto era stato legittimamente eseguito, con efficacia *ex tunc* se, alla luce della pronuncia della Corte, dovesse ravvisarsi l'illegittimità dell'arresto stesso: sent. 16 febbraio 1993, n. 54).

Nel presente giudizio, deve appunto verificarsi se il periodo di privazione della libertà personale del Ionescu Lucian Marian arrestato, sulla base della disposizione di cui si dubita la conformità a Costituzione, il giorno 28 luglio 2003 e rimesso in libertà all'esito dell'udienza odierna, sia stato sorretto o meno da un legittimo *titulus detentionis*.

Da ciò deriva che la questione è ancora rilevante.

3. — Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, nei termini che si andranno ora a precisare, va rilevato anzitutto che, secondo la disciplina dettata dal legislatore ordinario, l'arresto dell'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* decreto legislativo n. 286 del 1998, è obbligatorio, non consentendo dunque né alla polizia giudiziaria né, successivamente, al pubblico ministero che ne disponga la presentazione per la convalida, e quindi al giudice che debba decidere sulla convalida, alcuna valutazione di merito (a prescindere dalla sussistenza del *fumus commissi delicti* e del rispetto dei termini dettati dalla legge). In particolare (trattandosi di arresto obbligatorio) non è allo stato consentita ai fini del giudizio di convalida alcuna valutazione in ordine alla concreta gravità del fatto e alla personalità del suo autore, sia pur in relazione agli elementi fattuali conosciuti dagli operanti al momento in cui l'arresto hanno eseguito (a differenza dei casi di arresto facoltativo: v. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2000, Mateas Ion, CED Cass., n. 218474).

Ebbene, sotto un primo profilo, l'automatismo tra commissione del reato in questione ed obbligo di arresto appare a questo giudice di dubbia compatibilità con la disciplina che la Carta fondamentale prevede all'art. 13 per la tutela della libertà individuale.

4. — Il reato di cui al comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 sanziona la condotta dello straniero che, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* (ossia quando non sia possibile né l'immediata espulsione, né il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza), vi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

La pena prevista per tale reato è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno, e dunque trattasi di contravvenzione.

Conseguenza della configurazione del reato in oggetto quale contravvenzione è (oltre alla sua punibilità anche a titolo di colpa) che all'esito del giudizio di convalida non è in alcun caso possibile l'applicazione di alcuna misura cautelare personale. Infatti, secondo la disciplina dettata nel codice di procedura penale (e non derogata nel decreto legislativo n. 286 del 1998, neppure dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002) nel caso in cui sia consentito l'arresto per delitto è possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274 lett. c) c.p.p. (art. 391 comma 5 c.p.p.). Nel caso di specie, invece, trattandosi di contravvenzione, non può operare la clausola derogatoria suindicata, espressamente riferita solo ai delitti.

In sintesi, la misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (in via obbligatoria) non può mai essere seguita, neppure nei casi in cui si dovessero ravvisare particolari esigenze cautelari (ed in specie il pericolo di reiterazione della condotta), dall'applicazione di una misura coercitiva in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

5. — L'art. 13 della Costituzione, dopo avere dichiarato l'inviolabilità della libertà personale, prevede che le forme di compressione della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

A parere di questo giudice la disciplina costituzionale sembra configurare un sistema in cui il potere, di natura eccezionale, della polizia di procedere all'arresto di persona indiziata di reato opera nelle situazioni in cui non è possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (l'unica ordinariamente competente a disporre la privazione della libertà personale). Se così è, un primo motivo di dubbio in ordine alla legittimità della disciplina in oggetto, consiste nel fatto che solo la polizia giudiziaria può per tale reato disporre l'arresto, senza che a ciò possa mai seguire (se non nei termini di mera convalida dell'arresto eseguito) l'atto motivato dell'autorità giudiziaria che valga, sussistendone i presupposti, a protrarre lo stato di detenzione del soggetto arrestato in via d'urgenza dalla polizia.

In tal modo, appare spezzato il nesso di strumentalità e provvisorietà che lega potere eccezionale e interinale di intervento della polizia ed esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della libertà personale.

D'altro canto, anche codesta Corte, nell'affrontare la questione relativa alla mancata previsione della riparazione per ingiusta detenzione in caso di arresto o fermo non seguito da misura cautelare coercitiva (sent. 2 aprile 1999, n. 109), ha rilevato che la provvisorietà, che contraddistingue i poteri di intervento della polizia giudiziaria sulla libertà personale (che vale ad attribuire all'arresto ed al fermo la denominazione di «precautele») non elimina la natura «custodiale» delle misure indicate. Ulteriore argomento a sostegno di tale natura sostanzialmente «custodiale» della detenzione conseguente all'arresto e precedente alla convalida sembra possa ricavarsi anche dal disposto dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

Infatti il potere-dovere del pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato senza attendere il giudizio di convalida nel caso in cui ritenga di non dovere chiedere al giudice l'applicazione di misure coercitive ha l'evidente fine di evitare al soggetto una limitazione della libertà personale (sia pur temporalmente delimitata e soggetta a convalida) nei casi in cui non vi sarà, per difetto di domanda cautelare, la possibilità di applicazione di misure coercitive, unico titolo idoneo a protrarre la limitazione della libertà personale.

Ciò, a parere di questo giudice, depono per la natura chiaramente strumentale ed anticipatoria del potere di arresto attribuito alla polizia rispetto alla tutela di esigenze cautelari all'interno del processo penale.

Nel caso di specie, invece, risulterebbe attribuito esclusivamente alla polizia un potere di arrestare (obbligatoriamente), senza che tale arresto sia funzionalmente collegato ad alcuna esigenza cautelare processuale ritenuta rilevante (appunto non essendo possibile al giudice applicare alcuna misura cautelare coercitiva).

D'altronde, appare anche arduo rinvenire altre esigenze (di natura extraprocessuale) a sostegno di tale potere di arresto (che comunque si fonda sul presupposto della commissione di un illecito penale ed è inserito all'interno di un procedimento penale).

Invero, trattandosi di reato avente natura permanente non appare sostenibile che l'arresto ne interrompa la consumazione, che si protrae finché lo straniero non si allontani (spontaneamente o coattivamente) dal territorio dello Stato.

Né può dirsi che l'arresto sia funzionale all'effettiva esecuzione dell'espulsione. Infatti, in primo luogo ai sensi del comma 5-ter l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica prescinde dall'arresto e dal relativo giudizio di convalida. Per altro verso, a norma del comma 5-quinquies, in caso di arresto il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso art. 14 (ossia il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea); facoltà questa attribuita sin *ab origine* all'autorità amministrativa e la cui impossibilità di attuazione aveva determinato l'intimazione ad allontanarsi.

Sempre con riferimento alla disciplina delineata dal legislatore, va rilevato che anche la previsione che in relazione all'arresto in oggetto si procede con rito direttissimo, solleva perplessità.

Non, ovviamente, in ordine alla previsione in sé, chiaramente rientrante nelle scelte del legislatore, ma in riferimento all'effettiva praticabilità di tale rito.

Infatti, a norma dell'art. 121 disp.att. c.p.p., il pubblico ministero deve disporre la liberazione dell'arrestato (prima della convalida) quando «ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive». Ebbene nel caso di specie, l'applicazione di tale norma imporrebbe — trattandosi di reato che non consente in linea generale l'applicazione di nessuna misura coercitiva — sempre al pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, senza attendere il giudizio di convalida.

In tal caso (che come detto dovrebbe essere la regola) il giudizio direttissimo — almeno nella sua forma tipica, ossia con la presentazione dell'imputato *in vinculis* per la convalida ed il contestuale giudizio — non sarebbe mai possibile. Il pubblico ministero dovrebbe infatti chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida con l'imputato ormai libero (convalida pur sempre doverosa, ma non più soggetta ai termini di cui all'art. 391 c.p.p.: per tutte, si veda Cass., sez. V, 22 maggio 1998, Azemi, CED Cass., n. 213973) e successivamente disporre la citazione dello stesso dinanzi al tribunale monocratico a norma degli artt. 558 e 449 comma 4.

Ciò, peraltro, solo nel caso in cui la convalida intervenga a brevissima distanza di tempo dall'arresto, in quanto tale forma di giudizio direttissimo è possibile solo se la presentazione dell'imputato (*in vinculis* o mediante citazione) avviene entro quindici giorni dall'arresto.

Potrebbe però ritenersi, in considerazione della disciplina complessiva delineata e delle irrazionalità sopra evidenziate, che il legislatore abbia inteso derogare la disciplina dell'art. 121 disp.att. c.p.p., imponendo al comma 5-*quinquies* in oggetto comunque la presentazione dell'imputato in stato di arresto per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Tale conclusione, cui sembra anche il pubblico ministero abbia aderito (non avendo infatti disposto l'immediata liberazione del Ionescu Lucian Marian, pur non richiedendo alcuna misura cautelare, con la specificazione che le stesse non sono in assoluto applicabili), solleverebbe ulteriori seri profili di illegittimità costituzionale, avendo, secondo tale tesi, il legislatore dettato — solo per questo reato, per di più avente natura contravvenzionale — una deroga all'operatività di norma chiaramente ispirata al *favor libertatis* (e che è applicabile in generale a tutti i delitti, anche assai gravi).

Peraltro tale questione non appare nella specie rilevante, non potendo il giudice della convalida sindacare il mancato esercizio da parte del pubblico ministero della facoltà di ordinare la liberazione immediata dell'arrestato *ex art.* 121 disp.att.

6. — La questione appare non manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Infatti, appare al tribunale di dubbia conformità al principio di ragionevolezza che il legislatore abbia, da un lato, configurato l'illecito in questione come mera contravvenzione (come tale non suscettibile di supportare l'applicazione di misure cautelari coercitive), e poi abbia imposto all'autorità di polizia l'arresto obbligatorio dell'autore dello stesso, consentendo dunque una privazione della libertà personale (sia pur in forma precautelare per una durata massima di 96 ore). Se infatti la scelta relativa alla qualificazione di una fattispecie quale delitto o contravvenzione, nonché la determinazione della pena appartiene (fatti salvi i casi di manifesta incongruità per eccesso) alla sfera di insindacabile scelta del legislatore, sembra che nella delineata disciplina si rinvergano profili di incongruenza difficilmente giustificabili.

Invero, la natura di arresto obbligatorio impone alla polizia di procedere comunque all'arresto, indipendentemente dalla concreta gravità del fatto (si pensi ad un ritardo di un solo giorno nell'allontanarsi dal territorio nazionale, ovvero alla difficoltà nel procurarsi i necessari documenti od il titolo di viaggio; questioni che non appaiono rilevanti in sede di convalida di arresto obbligatorio) o alla pericolosità sociale dell'autore (ben diversa apparendo, ad esempio, la pericolosità sociale di soggetto del tutto incensurato, od invece gravato da precedenti penali e che abbia fornito differenti generalità all'atto dei controlli di polizia).

7. — Una previsione di arresto obbligatorio, se non sembra censurabile quando sia dettata in relazione a reati oggettivamente gravi (connotati come delitti), appare al contrario non conforme a principi di ragionevolezza se collegato alla commissione di reati (che lo stesso legislatore ritiene obiettivamente) non gravi.

In tal caso, infatti, si impone una limitazione della libertà personale (che può protrarsi sino a 96 ore) senza alcuna valutazione (né da parte della polizia che ha l'obbligo di procedere all'arresto, né da parte del giudice in sede di convalida) in ordine alla concreta gravità del fatto-reato.

Ritiene questo giudice che elementi a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata si rinvergano anche in alcune, sia pur risalenti, pronunce di codesta Corte.

Nella sentenza n. 211 del 1975 pur rigettando la questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'arresto di cui all'art. 220 TULPS — in particolare per i contravventori al foglio di via obbligatorio — si è infatti chiarito che, essendo legittima una deroga rispetto ai criteri generali dell'entità obiettiva del reato e della pena edittale, l'arresto eseguito dalla polizia per tale fattispecie (contravvenzione punita con l'arresto da

tre mesi ad un anno) non poteva sottrarsi alla garanzia del «controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 13 (Cost.) e dell'art. 236 del codice di procedura penale» (disposizione quest'ultima che prevedeva appunto l'arresto facoltativo in flagranza).

Uguualmente, nella sentenza n. 64 del 1977, e relativa ad una questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (che consentiva l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: contravvenzione punita all'epoca con l'arresto da tre mesi ad un anno), la Corte ha rilevato che resta salvo comunque il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di controllare e motivare la sussistenza in concreto dei requisiti legittimanti l'intervento, di necessità ed urgenza, della polizia.

Da tali sentenze sembrerebbe doversi trarre il principio che, in relazione a fattispecie contravvenzionali punite con modeste pene detentive, l'arresto ad opera della polizia (e dunque non fondato su atto motivato dell'autorità giudiziaria, ad es. in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna, ma ispirato alla salvaguardia di eccezionali ragioni di necessità ed urgenza) sia legittimo alla condizione che possa essere valutata nel concreto la gravità del fatto, in relazione sia alla condotta dell'autore che alla sua personalità.

In caso contrario, la limitazione della libertà personale (nella fase precautelare) risulterebbe imposta dalla legge su di una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'imputato, che appare in contrasto con la modesta gravità del reato (così come determinata dal legislatore).

D'altronde, se non si sbaglia, l'ordinamento, pur conoscendo altre ipotesi di contravvenzioni per le quali è previsto l'arresto, contempla per tali casi solo la facoltà per la polizia giudiziaria di trarre il reato dell'autore di reati contravvenzionali (v. l'art. 6, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205), dunque non configurando ipotesi di arresto obbligatorio.

L'eccezione, prevista solo per il reato in esame, appare pertanto dubbiamente compatibile con il principio di cui all'art. 3 Cost.

D'altronde, un'altra ragione di perplessità, sempre con riferimento all'art. 3 della Carta fondamentale, può ricavarsi dalla considerazione che nel comma 5-*quinqies* dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di procedere all'arresto è previsto sia per il reato di cui al comma 5-*ter*, che per quello di cui al successivo comma 5-*quater* (che consiste nel fatto dello straniero che espulso ai sensi del comma 5-*ter* dallo Stato vi rientri), che ha natura delittuosa ed è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ebbene, dubbiamente compatibile con il principio di uguaglianza appare prevedere l'obbligo di arresto per fattispecie così diverse tra loro, in relazione alla natura del reato, alla pena edittale e alla possibilità di applicare misure coercitive (consentita per il delitto ed esclusa per la contravvenzione).

Per converso, la dubbia conformità al principio di uguaglianza della norma in oggetto si apprezza considerando che, in riferimento al reato di cui all'art. 13 comma 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (come modificato dalla medesima legge n. 189 del 2002) che punisce, con l'identica pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno (condotta che non appare meno grave di quella oggetto del reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14), è previsto l'arresto facoltativo (art. 13, comma 13-*ter*, decreto legislativo n. 386 del 1998).

Naturalmente, tali ragioni di dubbio rispetto alla costituzionalità della norma verrebbero meno laddove in riferimento alla contravvenzione di cui al comma 5-*ter* l'arresto fosse facoltativo. La facoltatività dell'arresto — oltre ad eliminare profili di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di reato descritte — tutelerebbe infatti il diritto dell'imputato a vedersi limitato nella libertà personale solo laddove sussistano concrete ragioni (da porre a fondamento dell'arresto e verificabili da parte del giudice) che giustificano, nel caso concreto, l'adozione della misura precautelare riferita ad ipotesi avente natura contravvenzionale.

In tal modo, non si riscontrerebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost., apparendo, sotto questo profilo, a questo giudice il dubbio di legittimità integrato non dalla previsione di una facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto (cioè rientrante nelle scelte discrezionali del legislatore), ma solo nell'automatismo commissione del reato (avente natura contravvenzionale) — obbligo di procedere all'arresto.

8. — Sciogliere il dubbio se tali profili non integrino alcun vizio costituzionalmente rilevante (la disciplina positiva dettata rientrando comunque nella discrezionalità del legislatore) ovvero, come sospetta questo tribunale, si risolvano in una violazione delle norme della Carta fondamentale suindicate, è competenza costituzionalmente riservata a codesta Corte, alla quale dunque va rimessa la questione, che per quanto innanzi esposto appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinquies* decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* decreto legislativo citato, in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 29 luglio 2003

Il giudice: firma illeggibile

03C1201

NN. da 958 a 962

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 17 e il 16 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Marcin Lempicki (R.O. 958/2003); Radoslaw Wilenta (R.O. 959/2003); Horvat Josef (R.O. 960/2003); Jovanovic Milos (R.O. 961/2003); Hidri Mohamed (R.O. 962/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Automatismo della misura - Mancanza di nesso funzionale tra l'arresto e la eventuale successiva applicazione di una misura cautelare - Irragionevolezza sotto diversi profili - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità sollevata in via incidentale.

Ritenuto in fatto

In data 16 settembre 2003, Marcin Lempicki veniva tratto in arresto in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002.

Condotta all'odierna udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, udita la relazione dall'agente operante e sentito l'arrestato, il pubblico ministero richiedeva la convalida dell'arrestato, senza applicazione di misure coercitive.

Il difensore dell'arrestato si opponeva alla convalida, eccependo questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998.

Considerato in diritto

1. — Ritiene il tribunale che vada sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 5-*quinqües* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal precedente comma 5-*ter* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, dubitando della conformità di tale disciplina rispetto agli artt. 13 e 3 Cost.

2. — Preliminarmente, osserva il tribunale come la questione sia rilevante nel presente giudizio, ancorché, per le ragioni che si esporranno tra breve, l'imputato sia stato rimesso in libertà.

Invero, la remissione in libertà dell'arrestato, prima del giudizio sulla convalida (che a sua volta presuppone lo scioglimento della questione relativa alla conformità costituzionale o meno della disciplina dettata dal legislatore con riferimento all'arresto obbligatorio per tale reato), è stata determinata dalla circostanza che — non avendo chiesto il pubblico ministero alcuna misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato, peraltro comunque non applicabile in ragione del titolo di reato — l'eventuale convalida dell'arresto avrebbe prodotto esclusivamente l'effetto di accettare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che all'arresto aveva proceduto, non potendo comunque la mera convalida costituire valido titolo per la protrazione della limitazione della libertà personale dell'imputato.

D'altro canto, codesta Corte costituzionale ha già ritenuto che laddove il giudice *a quo* sollevi questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina dettata per la convalida dell'arresto, avendo rimesso in libertà l'arrestato (nella specie in quanto non potevano essere rispettati più i termini di cui all'art. 391, comma 7, ultima parte c.p.p.), la persistenza della rilevanza della questione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una limitazione della libertà personale, trattandosi di stabilire le ragioni in base alla quale è comunque avvenuta la liberazione (con effetto *ex nunc* se l'arresto era stato legittimamente eseguito, con efficacia *ex tunc* se, alla luce della pronuncia della Corte, dovesse ravvisarsi l'illegittimità dell'arresto stesso: sent.16 febbraio 1993, n. 54).

Nel presente giudizio, deve appunto verificarsi se il periodo di privazione della libertà personale del presente Marcin Lempicki, arrestato, sulla base della disposizione di cui si dubita la conformità a Costituzione, il giorno 16 settembre 2003, alle ore 12,30, e rimesso in libertà all'odierna udienza, sia stato sorretto o meno da un legittimo *titulus detentionis*.

Da ciò deriva che la questione è ancora rilevante.

3. — Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, nei termini che si andranno ora a precisare, va rilevato anzitutto che, secondo la disciplina dettata dal legislatore ordinario, l'arresto dell'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286 del 1998, è obbligatorio, non consentendo dunque né alla polizia giudiziaria né, successivamente, al pubblico ministero che ne disponga la presentazione per la convalida, e quindi al giudice che debba decidere sulla convalida, alcuna valutazione di merito (a prescindere dalla sussistenza del *fumus commissi delicti* e del rispetto dei termini dettati dalla legge). In particolare (trattandosi di arresto obbligatorio) non è allo stato consentita ai fini del giudizio di convalida alcuna valutazione in ordine alla concreta gravità del fatto e alla personalità del suo autore, sia pur in relazione agli elementi fattuali conosciuti dagli operanti al momento in cui l'arresto hanno eseguito (a differenza dei casi di arresto facoltativo: v. Cass., sez. IV, 29 settembre 2000, MATEAS ION, CED Cass., n. 218474).

Ebbene, sotto un primo profilo, l'automatismo tra commissione del reato in questione ed obbligo di arresto appare a questo giudice di dubbia compatibilità con la disciplina che la Carta fondamentale prevede all'art. 13 per la tutela della libertà individuale.

4. — Il reato di cui al comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 sanziona la condotta dello straniero che, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* (ossia quando non sia possibile né l'immediata espulsione, né il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza), vi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

La pena prevista per tale reato è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno, e dunque trattasi di contravvenzione.

Conseguenza della configurazione del reato in oggetto quale contravvenzione è (oltre alla sua punibilità anche a titolo di colpa) che all'esito del giudizio di convalida non è in alcun caso possibile l'applicazione di alcuna misura cautelare personale. Infatti, secondo la disciplina dettata nel codice di procedura penale (e non derogata nel decreto legislativo n. 286 del 1998, neppure dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002) nel caso

in cui sia consentito l'arresto per delitto è possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274, lett. c) c.p.p. (art. 391, comma 5 c.p.p.). Nel caso di specie, invece, trattandosi di contravvenzione, non può operare la clausola derogatoria suindicata, espressamente riferita solo ai delitti.

In sintesi, la misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria (in via obbligatoria) non può mai essere seguita, neppure nei casi in cui si dovessero ravvisare particolari esigenze cautelari (ed in specie il pericolo di reiterazione della condotta), dall'applicazione di una misura coercitiva in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

5. — L'art. 13 della Costituzione, dopo avere dichiarato l'inviolabilità della libertà personale, prevede che le forme di compressione della libertà personale possono essere adottate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto.

A parere di questo giudice la disciplina costituzionale sembra configurare un sistema in cui il potere, di natura eccezionale, della polizia di procedere all'arresto di persona indiziata di reato opera nelle situazioni in cui non è possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (l'unica ordinariamente competente a disporre la privazione della libertà personale). Se così è, un primo motivo di dubbio in ordine alla legittimità della disciplina in oggetto, consiste nel fatto che solo la polizia giudiziaria può per tale reato disporre l'arresto, senza che a ciò possa mai seguire (se non nei termini di mera convalida dell'arresto eseguito) l'atto motivato dell'autorità giudiziaria che valga, sussistendone i presupposti, a protrarre lo stato di detenzione del soggetto arrestato in via d'urgenza dalla polizia.

In tal modo, appare spezzato il nesso di strumentalità e provvisorietà che lega potere eccezionale e interinale di intervento della polizia ed esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della libertà personale.

D'altro canto, anche codesta Corte, nell'affrontare la questione relativa alla mancata previsione della riparazione per ingiusta detenzione in caso di arresto o fermo non seguito da misura cautelare coercitiva (sent. 2 aprile 1999, n. 109), ha rilevato che la provvisorietà, che contraddistingue i poteri di intervento della polizia giudiziaria sulla libertà personale (che vale ad attribuire all'arresto ed al fermo la denominazione di «precautele») non elimina la natura «custodiale» delle misure indicate.

Ulteriore argomento a sostegno di tale natura sostanzialmente «custodiale» della detenzione conseguente all'arresto e precedente alla convalida sembra possa ricavarsi anche dal disposto dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

Infatti il potere-dovere del pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato senza attendere il giudizio di convalida nel caso in cui ritenga di non dovere chiedere al giudice l'applicazione di misure coercitive ha l'evidente fine di evitare al soggetto una limitazione della libertà personale (sia pur temporalmente delimitata e soggetta a convalida) nei casi in cui non vi sarà, per difetto di domanda cautelare, la possibilità di applicazione di misure coercitive, unico titolo idoneo a protrarre la limitazione della libertà personale.

Ciò, a parere di questo giudice, depone per la natura chiaramente strumentale ed anticipatoria del potere di arresto attribuito alla polizia rispetto alla tutela di esigenze cautelari all'interno del processo penale.

Nel caso di specie, invece risulterebbe attribuito esclusivamente alla polizia un potere di arrestare (obbligatoriamente), senza che tale arresto sia funzionalmente collegato ad alcuna esigenza cautelare processuale ritenuta rilevante (appunto non essendo possibile al giudice applicare alcuna misura cautelare coercitiva).

D'altronde, appare anche arduo rinvenire altre esigenze (di natura extraprocessuale) a sostegno di tale potere di arresto (che comunque si fonda sul presupposto della commissione di un illecito penale ed è inserito all'interno di un procedimento penale).

Invero, trattandosi di reato avente natura permanente non appare sostenibile che l'arresto ne interrompa la consumazione, che si protrae finché lo straniero non si allontani (spontaneamente o coattivamente) dal territorio dello Stato.

Né può dirsi che l'arresto sia funzionale all'effettiva esecuzione dell'espulsione. Infatti, in primo luogo ai sensi del comma 5-ter l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica prescinde dall'arresto e dal relativo giudizio di convalida. Per altro verso, a norma del comma 5-quinquies, in caso di arresto il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso art. 14 (ossia il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea); facoltà questa attribuita sin *ab origine* all'autorità amministrativa e la cui impossibilità di attuazione aveva determinato l'intimazione ad allontanarsi.

Sempre con riferimento alla disciplina delineata dal legislatore, va rilevato che anche la previsione che in relazione all'arresto in oggetto si procede con rito direttissimo, solleva perplessità.

Non, ovviamente, in ordine alla previsione in se, chiaramente rientrante nelle scelte del legislatore, ma in riferimento all'effettiva praticabilità di tale rito.

Infatti, a norma dell'art. 121 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero deve disporre la liberazione dell'arrestato (prima della convalida) quando «ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive». Ebbene nel caso di specie, l'applicazione di tale norma imporrebbe — trattandosi di reato che non consente in linea generale l'applicazione di nessuna misura coercitiva — sempre al pubblico ministero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, senza attendere il giudizio di convalida.

In tal caso (che come detto dovrebbe essere la regola) il giudizio direttissimo — almeno nella sua forma tipica, ossia con la presentazione dell'imputato *in vinculis* per la convalida ed il contestuale giudizio — non sarebbe mai possibile. Il pubblico ministero dovrebbe infatti chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida con l'imputato ormai libero (convalida pur sempre doverosa, ma non più soggetta ai termini di cui all'art. 391 c.p.p.: per tutte, si veda Cass., sez. V, 22 maggio 1998, AZEMI, CED Cass., n. 213973) e successivamente disporre la citazione dello stesso dinanzi al tribunale monocratico a norma degli artt. 558 e 449, comma 4.

Ciò, peraltro, solo nel caso in cui la convalida intervenga a brevissima distanza di tempo dall'arresto, in quanto tale forma di giudizio direttissimo è possibile solo se la presentazione dell'imputato (*in vinculis* o mediante citazione) avviene entro quindici giorni dall'arresto.

Potrebbe però ritenersi, in considerazione della disciplina complessiva delineata e delle irrazionalità sopra evidenziate, che il legislatore abbia inteso derogare la disciplina dell'art. 121 disp. att. c.p.p., imponendo al comma 5-*quinquies* in oggetto comunque la presentazione dell'imputato in stato di arresto per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Tale conclusione, cui sembra anche il pubblico ministero abbia aderito (non avendo infatti disposto l'immediata liberazione dell'arrestato, pur non richiedendo alcuna misura cautelare, con la specificazione che le stesse non sono in assoluto applicabili), solleverebbe ulteriori seri profili di illegittimità costituzionale, avendo, secondo tale tesi, il legislatore dettato — solo per questo reato, perdipiù avente natura contravvenzionale una deroga all'operatività di norma chiaramente ispirata al *favor libertatis* (e che è applicabile in generale a tutti i delitti, anche assai gravi).

Peraltro tale questione non appare nella specie rilevante, non potendo il giudice della convalida sindacare il mancato esercizio da parte del pubblico ministero della facoltà di ordinare la liberazione immediata dell'arrestato *ex art.* 121 disp. att.

6. — La questione appare non manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Infatti, appare al tribunale di dubbia conformità al principio di ragionevolezza che il legislatore abbia, da un lato, configurato l'illecito in questione come mera contravvenzione (come tale non suscettibile di supportare l'applicazione di misure cautelari coercitive), e poi abbia imposto all'autorità di polizia l'arresto obbligatorio dell'autore dello stesso, consentendo dunque una privazione della libertà personale (sia pur in forma precautelare per una durata massima di 96 ore). Se infatti la scelta relativa alla qualificazione di una fattispecie quale delitto o contravvenzione, nonché la determinazione della pena appartiene (fatti salvi i casi di manifesta incongruità per eccesso) alla sfera di insindacabile scelta del legislatore, sembra che nella delineata disciplina si rinvergano profili di incongruenza difficilmente giustificabili.

Invero, la natura di arresto obbligatorio impone alla polizia di procedere comunque all'arresto, indipendentemente dalla concreta gravità del fatto (si pensi ad un ritardo di un solo giorno nell'allontanarsi dal territorio nazionale, ovvero alla difficoltà nel procurarsi i necessari documenti od il titolo di viaggio; questioni che non appaiono rilevanti in sede di convalida di arresto obbligatorio) o alla pericolosità sociale dell'autore (ben diversa apparendo, ad esempio, la pericolosità sociale di soggetto del tutto incensurato od invece gravato da precedenti penali e che abbia fornito differenti generalità all'atto dei controlli di polizia).

7. — Una previsione di arresto obbligatorio, se non sembra censurabile quando sia dettata in relazione a reati oggettivamente gravi (connotati come delitti), appare al contrario non conforme a principi di ragionevolezza se collegata alla commissione di reati (che lo stesso legislatore ritiene obiettivamente) non gravi.

In tal caso, infatti, si impone una limitazione della libertà personale (che può protrarsi sino a 96 ore) senza alcuna valutazione (né da parte della polizia che ha l'obbligo di procedere all'arresto, né da parte del giudice in sede di convalida) in ordine alla concreta gravità del fatto-reato.

Ritiene questo giudice che elementi a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata si rinvenivano anche in alcune, sia pur risalenti, pronunce di codesta Corte.

Nella sentenza n. 211 del 1975, pur rigettando la questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'arresto di cui all'art. 220 TULPS — in particolare per i contravventori al foglio di via obbligatorio — si è infatti chiarito che, pur essendo legittima una deroga rispetto ai criteri generali dell'entità obiettiva del reato e della pena edittale, l'arresto eseguito dalla polizia per tale fattispecie (contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi ad un anno) non poteva sottrarsi alla garanzia del «controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 13 (Cost.) e dell'art. 236 del codice di procedura penale» (disposizione quest'ultima che prevedeva appunto l'arresto facoltativo in flagranza).

Ugualmente, nella sentenza n. 64 del 1977, e relativa ad una questione di legittimità sollevata in riferimento alla previsione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (che consentiva l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: contravvenzione punita all'epoca con l'arresto da tre mesi ad un anno), la Corte ha rilevato che resta salvo comunque il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di controllare e motivare la sussistenza in concreto dei requisiti legittimanti l'intervento, di necessità ed urgenza, della polizia.

Da tali sentenze sembrerebbe doversi trarre il principio che, in relazione a fattispecie contravvenzionali punite con modeste pene detentive, l'arresto ad opera della polizia (e dunque non fondato su atto motivato dell'autorità giudiziaria, ad es. in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna, ma ispirato alla salvaguardia di eccezionali ragioni di necessità ed urgenza) sia legittimo alla condizione che possa essere valutata nel concreto la gravità del fatto, in relazione sia alla condotta dell'autore che alla sua personalità.

In caso contrario, la limitazione della libertà personale (nella fase precautelare) risulterebbe imposta dalla legge su di una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'imputato, che appare in contrasto con la modesta gravità del reato (così come determinata dal legislatore).

D'altronde, se non ci si sbaglia, l'ordinamento, pur conoscendo altre ipotesi di contravvenzioni per la quali è previsto l'arresto, contempla per tali casi solo la facoltà per la polizia giudiziaria di trarre l'arresto l'autore di reati contravvenzionali (v. l'art. 6, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205), dunque non configurando ipotesi di arresto obbligatorio.

L'eccezione, prevista solo per il reato contestato all'imputato, appare pertanto dubbiamente compatibile con il principio di cui all'art. 3 Cost.

D'altronde, un'altra ragione di perplessità, sempre con riferimento all'art. 3 della Carta fondamentale, può ricavarsi dalla considerazione che nel comma 5-*quinqies* dell'art. 14, d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di procedere all'arresto è previsto sia per il reato di cui al comma 5-*ter*, che per quello di cui al successivo comma 5-*quater* (che consiste nel fatto dello straniero che espulso ai sensi del comma 5-*ter* dallo Stato vi rientri), che ha natura delittuosa ed è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ebbene, dubbiamente compatibile con il principio di uguaglianza appare prevedere l'obbligo di arresto per fattispecie così diverse tra loro, in relazione alla natura del reato, alla pena edittale e alla possibilità di applicare misure coercitive (consentita per il delitto ed esclusa per la contravvenzione).

Per converso, la dubbia conformità al principio di uguaglianza della norma in oggetto si apprezza considerando che, in riferimento al reato di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (come modificato dalla medesima legge n. 189 del 2002) che punisce, con l'identica pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno (condotta che non appare meno grave di quella oggetto del reato di cui al comma 5-*ter* dell'art. 14), è previsto l'arresto facoltativo (art. 13, comma 13-*ter*, d.lgs. n. 386 del 1998).

Naturalmente, tali ragioni di dubbio rispetto alla costituzionalità della norma verrebbero meno laddove in riferimento alla contravvenzione di cui al comma 5-*ter* l'arresto fosse facoltativo.

La facoltatività dell'arresto — oltre ad eliminare profili di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di reato descritte — tutelerebbe infatti il diritto dell'imputato a vedersi limitato nella libertà personale solo laddove sussistano concrete ragioni (da porre a fondamento dell'arresto e verificabili da parte del giudice) che giustificano, nel caso concreto, l'adozione della misura precautelare riferita ad ipotesi avente natura contravvenzionale.

In tal modo, non si risconterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost., apparendo, sotto questo profilo, a questo giudice il dubbio di legittimità integrato non dalla previsione di una facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto (cioè rientrante nelle scelte discrezionali del legislatore), ma solo nell'automatismo commissione del reato (avente natura contravvenzionale) — obbligo di procedere all'arresto.

8. — Sciogliere il dubbio se tali profili non integrino alcun vizio costituzionalmente rilevante (la disciplina positiva dettata rientrando comunque nella discrezionalità del legislatore) ovvero, come sospetta questo tribunale, si risolvano in una violazione delle norme della Carta fondamentale suindicate, è competenza Costituzionalmente riservata a codesta Corte, alla quale dunque va rimessa la questione, che per quanto innanzi esposto appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13, legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. citato, in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Marcin Lempicki se non detenuto per altra causa;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2003

Il giudice: GALLUCCI

03C1202

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i>	€ 318,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i>	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 1 1 9 *

€ 4,00